

COMUNE DI ORBASSANO



REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

Attuazione D.C.R. 28/11/2017, n. 247-45856

Recepimento dell'Intesa tra il Governo, le Regioni e i Comuni concernente l'adozione del regolamento edilizio tipo ai sensi dell'art.4, comma 1 sexies del D.P.R. 06/06/2001, n. 380 e s.m.i. e approvazione del nuovo regolamento edilizio tipo regionale (B.U.R. 04/01/2018, n. 1 supplemento n. 2)

Approvato con D.C.C. n. 58 del 05/11/2018



INDICE

PARTE PRIMA PRINCIPI GENERALI E DISCIPLINA GENERALE DELL'ATTIVITA' EDILIZIA7

CAPO I LE DEFINIZIONI UNIFORMI DEI PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI.....7

Art. 1	Superficie territoriale (ST)	7
Art. 2	Superficie fondiaria (SF)	7
Art. 3	Indice di edificabilità territoriale (IT)	7
Art. 4	Indice di edificabilità fondiaria (IF)	7
Art. 5	Carico urbanistico (CU).....	7
Art. 6	Dotazioni Territoriali (DT).....	8
Art. 7	Sedime.....	8
Art. 8	Superficie coperta (SC).....	8
Art. 9	Superficie permeabile (SP)	8
Art. 10	Indice di permeabilità (IPT/IPF)	8
Art. 11	Indice di copertura (IC)	9
Art. 12	Superficie totale (STot)	9
Art. 13	Superficie lorda (SL)	9
Art. 14	Superficie utile (SU)	9
Art. 15	Superficie accessoria (SA).....	9
Art. 16	Superficie complessiva (SCom).....	10
Art. 17	Superficie calpestabile (SCa).....	10
Art. 18	Sagoma.....	10
Art. 19	Volume totale o volumetria complessiva (V).....	11
Art. 20	Piano fuori terra	11
Art. 21	Piano seminterrato.....	11
Art. 22	Piano interrato.....	11
Art. 23	Sottotetto.....	11
Art. 24	Soppalco	11
Art. 25	Numero dei piani (NP)	11
Art. 26	Altezza lorda (HL)	12
Art. 27	Altezza del fronte (HF)	12
Art. 28	Altezza dell'edificio (H).....	12
Art. 29	Altezza utile (HU)	12
Art. 30	Distanze (D)	13
Art. 31	Volume tecnico	13
Art. 32	Edificio	13
Art. 33	Edificio Unifamiliare	13
Art. 34	Pertinenza.....	14
Art. 35	Balcone	14
Art. 36	Ballatoio	14
Art. 37	Loggia/Loggiato	14
Art. 38	Pensilina	14
Art. 39	Portico/Porticato.....	14
Art. 40	Terrazza.....	14

Art. 41	Tettoia	14
Art. 42	Veranda	14
Art. 43	Indice di densità territoriale (DT)	14
Art. 44	Indice di densità fondiaria (DF)	15
CAPO II	DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI GENERALI IN MATERIA EDILIZIA	16

PARTE SECONDA DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI COMUNALI IN MATERIA EDILIZIA.....27

TITOLO I DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI 27

CAPO I SUE, SUAP E ORGANISMI CONSULTIVI27

Art. 45	La composizione, i compiti e le modalità di funzionamento, dello Sportello unico per l'edilizia, della Commissione edilizia se prevista, comunque denominata, e di ogni altro organo, consultivo o di amministrazione attiva, costituito secondo la disciplina vigente, ivi compresa quella statutaria locale	27
Art. 45.1	Sportello unico edilizia	27
Art. 45.2	Sportello unico attività produttive	27
Art. 45.3	Commissione edilizia	27
Art. 45.4	Commissione locale per il paesaggio	30
Art. 45.5	Organo tecnico di VIA o di VAS (Valutazione impatto ambientale o Valutazione ambientale strategica).....	31
Art. 46	Le modalità di gestione telematica delle pratiche edilizie, con specifiche degli elaborati progettuali anche ai fini dell'aggiornamento della cartografia comunale.....	31
Art. 47	Le modalità di coordinamento con lo SUAP	32

CAPO II ALTRE PROCEDURE E ADEMPIMENTI EDILIZI34

Art. 48	Autotutela e richiesta di riesame dei titoli abilitativi rilasciati o presentati	34
Art. 49	Certificato urbanistico (CU) o Certificato di destinazione urbanistica (CDU)	34
Art. 50	Proroga e rinnovo dei titoli abilitativi	35
Art. 51	Sospensione dell'uso e dichiarazione di inagibilità	35
Art. 52	Contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione: criteri applicativi e rateizzazioni	35
Art. 53	Pareri preventivi	35
Art. 54	Ordinanze, interventi urgenti e poteri eccezionali in materia edilizia	36
Art. 55	Modalità e strumenti per l'informazione e la trasparenza del procedimento edilizio	36
Art. 56	Coinvolgimento e partecipazione degli abitanti.....	36
Art. 57	Concorsi di urbanistica e di architettura, ove possibili	37

TITOLO II DISCIPLINA DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI 38

CAPO I NORME PROCEDIMENTALI SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI.....38

Art. 58	Comunicazioni di inizio e di differimento dei lavori, sostituzione e variazioni, anche relative ai soggetti responsabili per la fase di esecuzione dei lavori, quali l'impresa esecutrice e del direttore dei lavori, della sicurezza etc.	38
Art. 59	Comunicazioni di fine lavori	38
Art. 60	Occupazione di suolo pubblico	39

Art. 61	Comunicazioni di avvio delle opere relative alla bonifica, comprese quelle per amianto, ordigni bellici etc.	40
---------	---	----

CAPO II NORME TECNICHE SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI41

Art. 62	Principi generali dell'esecuzione dei lavori	41
Art. 63	Punti fissi di linea e di livello	41
Art. 64	Conduzione del cantiere e recinzioni provvisorie.....	41
Art. 65	Cartelli di cantiere	43
Art. 66	Criteri da osservare per scavi e demolizioni	43
Art. 67	Misure di cantiere e eventuali tolleranze.....	44
Art. 68	Sicurezza e controllo nei cantieri misure per la prevenzione dei rischi nelle fasi di realizzazione dell'opera.....	44
Art. 69	Ulteriori disposizioni per la salvaguardia dei ritrovamenti archeologici e per gli interventi di bonifica e di ritrovamenti di ordigni bellici	45
Art. 70	Ripristino del suolo pubblico e degli impianti pubblici a fine lavori.....	46
Art. 71	Ricostruzione di edifici crollati in tutto o in parte in seguito ad eventi accidentali	46

TITOLO III DISPOSIZIONI PER LA QUALITA' URBANA, PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE, FUNZIONALI.....47

CAPO I DISCIPLINA DELL'OGGETTO EDILIZIO.....47

Art. 72	Caratteristiche costruttive e funzionali, degli edifici	47
Art. 73	Requisiti prestazionali degli edifici, riferiti alla compatibilità ambientale, all'efficienza energetica e al confort abitativo, finalizzati al contenimento dei consumi energetici e idrici, all'utilizzo di fonti rinnovabili e di materiali ecocompatibili, alla riduzione delle emissioni inquinanti o clima alteranti, alla riduzione dei rifiuti e del consumo di suolo	48
Art. 74	Requisiti e parametri prestazionali integrativi degli edifici soggetti a flessibilità progettuale	49
Art. 75	Incentivi (riduzione degli oneri di urbanizzazione, premi di edificabilità, deroghe ai parametri urbanistico-edilizi, fiscalità comunale) finalizzati all'innalzamento della sostenibilità energetico ambientale degli edifici, della qualità e della sicurezza edilizia, rispetto ai parametri cogenti.....	49
Art. 76	Prescrizioni costruttive per l'adozione di misure di prevenzione del rischio gas radon.....	49
Art. 77	Specificazioni sui requisiti e sulle dotazioni igienico sanitarie dei servizi e dei locali ad uso abitativo e commerciale	50
Art. 78	Dispositivi di aggancio orizzontali flessibili sui tetti (c.d. "linee vita")	53
Art. 79	Prescrizioni per le sale da gioco l'installazione di apparecchiature del gioco d'azzardo lecito e la raccolta della scommessa	53

CAPO II DISCIPLINA DEGLI SPAZI APERTI, PUBBLICI O DI USO PUBBLICO54

Art. 80	Strade	54
Art. 81	Portici	54
Art. 82	Piste ciclabili	54
Art. 83	Aree per parcheggio	55
Art. 84	Piazze e aree pedonalizzate.....	55
Art. 85	Passaggi pedonali e marciapiedi	55
Art. 86	Passi carrai e uscite per autorimesse	56
Art. 87	Chioschi/dehor su suolo pubblico	57
Art. 88	Decoro degli spazi pubblici e servitù pubbliche di passaggio sui fronti delle costruzioni e per chioschi/gazebo/dehors posizionati su suolo pubblico e privato.....	58
Art. 89	Recinzioni	59

Art. 90 Numerazione civica.....	60
CAPO III TUTELA DEGLI SPAZI VERDI E DELL'AMBIENTE	62
Art. 91 Aree Verdi	62
Art. 92 Parchi urbani.....	63
Art. 93 Orti urbani	63
Art. 94 Parchi e percorsi in territorio rurale.....	63
Art. 95 Sentieri e rifugi alpini.....	63
Art. 96 Tutela del suolo e del sottosuolo	63
CAPO IV INFRASTRUTTURE E RETI TECNOLOGICHE.....	65
Art. 97 Approvvigionamento idrico.....	65
Art. 98 Depurazione e smaltimento delle acque.....	65
Art. 99 Raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati	66
Art. 100 Distribuzione dell'energia elettrica	66
Art. 101 Distribuzione del gas.....	67
Art. 102 Ricarica dei veicoli elettrici.....	67
Art. 103 Produzione di energia da fonti rinnovabili, da cogenerazione e reti di teleriscaldamento.	67
Art. 104 Telecomunicazioni	68
CAPO V RECUPERO URBANO, QUALITÀ ARCHITETTONICA E INSERIMENTO PAESAGGISTICO.....	69
Art. 105 Pubblico decoro, manutenzione e sicurezza delle costruzioni e dei luoghi	69
Art. 106 Facciate degli edifici ed elementi architettonici di pregio	70
Art. 107 Elementi aggettanti delle facciate, parapetti e davanzali	71
Art. 108 Allineamenti	72
Art. 109 Piano del colore	72
Art. 110 Coperture degli edifici	72
Art. 111 Illuminazione pubblica.....	73
Art. 112 Griglie ed intercapedini	73
Art. 113 Antenne ed impianti di condizionamento a servizio degli edifici ed altri impianti tecnici... ..	74
Art. 114 Serramenti esterni degli edifici.....	75
Art. 115 Insegne commerciali, mostre, vetrine, tende, targhe	76
Art. 116 Cartelloni pubblicitari.....	78
Art. 117 Muri di cinta e di sostegno	78
Art. 118 Beni culturali ed edifici storici.....	78
Art. 119 Cimiteri monumentali e storici.....	79
Art. 120 Progettazione dei requisiti di sicurezza per i luoghi pubblici urbani	79
CAPO VI ELEMENTI COSTRUTTIVI	80
Art. 121 Superamento barriere architettoniche, rampe e altre misure per l'abbattimento di barriere architettoniche.....	80
Art. 122 Serre bioclimatiche o serre solari.....	80
Art. 123 Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio degli edifici	80
Art. 124 Coperture, canali di gronda e pluviali.....	81
Art. 125 Strade, passaggi privati e rampe	81
Art. 126 Cavedi, cortili, pozzi luce e chiostre	83
Art. 127 Intercapedini, griglie di areazione e canalizzazioni	84
Art. 129 Materiali, tecniche costruttive degli edifici.....	85
Art. 130 Disposizioni relative alle aree di pertinenza.....	85

Art. 132 Altre opere di corredo degli edifici.....	85
--	----

TITOLO IV VIGILANZA E SISTEMI DI CONTROLLO	87
---	-----------

Art. 133 Esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo delle trasformazioni ed usi del territorio ..	87
--	----

Art. 135 Sanzioni per violazione delle norme regolamentari	87
--	----

TITOLO V NORME TRANSITORIE.....	88
--	-----------

Art. 136 Aggiornamento del regolamento edilizio.....	88
--	----

Art. 137 Disposizioni transitorie per l'adeguamento	88
---	----

ALLEGATO	89
-----------------------	-----------

APPENDICE	90
------------------------	-----------

PARTE PRIMA

PRINCIPI GENERALI E DISCIPLINA GENERALE DELL'ATTIVITA' EDILIZIA

CAPO I LE DEFINIZIONI UNIFORMI DEI PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI

ART. 1 SUPERFICIE TERRITORIALE (ST)

Superficie reale di una porzione di territorio oggetto di intervento di trasformazione urbanistica. Comprende la superficie fondiaria e le aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti.

INDICAZIONI E SPECIFICAZIONI TECNICHE

La superficie territoriale si misura in metri quadrati (m^2).

Le aree per dotazioni territoriali sono definite all'articolo 6.

Per superficie reale si intende l'area complessiva come definita dal PRG.

ART. 2 SUPERFICIE FONDIARIA (SF)

Superficie reale di una porzione di territorio destinata all'uso edificatorio. E' costituita dalla superficie territoriale al netto delle aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti.

INDICAZIONI E SPECIFICAZIONI TECNICHE

La superficie fondiaria si misura in metri quadrati (m^2).

Le aree per dotazioni territoriali sono definite all'articolo 6.

Per superficie reale si intende l'area complessiva come definita dal PRG.

ART. 3 INDICE DI EDIFICABILITÀ TERRITORIALE (IT)

Quantità massima di superficie edificabile su una determinata superficie territoriale, comprensiva dell'edificato esistente.

INDICAZIONI E SPECIFICAZIONI TECNICHE

L'indice di edificabilità territoriale si misura in metri quadrati su metri quadrati (m^2/m^2).

Ai fini del corretto calcolo dell'IT occorre utilizzare la superficie lorda ($IT=SL/ST$).

ART. 4 INDICE DI EDIFICABILITÀ FONDIARIA (IF)

Quantità massima di superficie edificabile su una determinata superficie fondiaria, comprensiva dell'edificato esistente.

INDICAZIONI E SPECIFICAZIONI TECNICHE

L'indice di edificabilità fondiaria si misura in metri quadrati su metri quadrati (m^2/m^2).

Ai fini del corretto calcolo dell'IF occorre utilizzare la superficie lorda ($IF=SL/SF$).

ART. 5 CARICO URBANISTICO (CU)

Fabbisogno di dotazioni territoriali di un determinato immobile o insediamento in relazione alla sua entità e destinazione d'uso.

Costituiscono variazione del carico urbanistico l'aumento o la riduzione di tale fabbisogno conseguenti all'attuazione di interventi urbanistico-edilizi ovvero a mutamenti di destinazione d'uso.

INDICAZIONI E SPECIFICAZIONI TECNICHE

Il carico urbanistico si misura in metri quadrati (m²).

ART. 6 DOTAZIONI TERRITORIALI (DT)

Infrastrutture, servizi, attrezzature, spazi pubblici o di uso pubblico e ogni altra opera di urbanizzazione e per la sostenibilità (ambientale, paesaggistica, socio-economica e territoriale) prevista dalla legge o dal piano.

INDICAZIONI E SPECIFICAZIONI TECNICHE

Le dotazioni territoriali si misurano in metri quadrati (m²).

Sono le aree destinate dallo strumento urbanistico ai servizi pubblici e alle infrastrutture, alla viabilità e agli impianti costituenti opere di urbanizzazione primaria, secondaria e indotta; tra queste vanno computate sia le aree già acquisite o da acquisire da parte della Pubblica Amministrazione, sia quelle assoggettate o da assoggettare ad uso pubblico, ai sensi degli artt. 21, 22 e 51 della L.R. n. 56/1977 e s.m.i.

ART. 7 SEDIME

Impronta a terra dell'edificio o del fabbricato, corrispondente alla localizzazione dello stesso sull'area di pertinenza.

INDICAZIONI E SPECIFICAZIONI TECNICHE

Il sedime si misura in metri quadrati (m²).

ART. 8 SUPERFICIE COPERTA (SC)

Superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale del profilo esterno perimetrale della costruzione fuori terra, con esclusione degli aggetti e sporti inferiori a 1,50 m.

INDICAZIONI E SPECIFICAZIONI TECNICHE

La superficie coperta si misura in metri quadrati (m²).

Rientrano nel profilo esterno perimetrale le tettoie, le logge, i "bow window", i vani scala, i vani degli ascensori, i porticati e le altre analoghe strutture.

ART. 9 SUPERFICIE PERMEABILE (SP)

Porzione di superficie territoriale o fondiaria priva di pavimentazione o di altri manufatti permanenti, entro o fuori terra, che impediscano alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente la falda acquifera.

INDICAZIONI E SPECIFICAZIONI TECNICHE

La superficie permeabile si misura in metri quadrati (m²).

ART. 10 INDICE DI PERMEABILITÀ (IPT/IPF)

a) Indice di permeabilità territoriale (IPT)

Rapporto tra la superficie permeabile e la superficie territoriale.

b) Indice di permeabilità fondiaria (IPF)

Rapporto tra la superficie permeabile e la superficie fondiaria.

INDICAZIONI E SPECIFICAZIONI TECNICHE

L'indice di permeabilità territoriale e l'indice di permeabilità fondiaria si esprimono in percentuale (%) e rappresentano la percentuale di superficie permeabile rispetto alla superficie territoriale o fondiaria (IPT=SP/ST o IPF=SP/SF).

ART. 11 INDICE DI COPERTURA (IC)

Rapporto tra la superficie coperta e la superficie fondiaria.

INDICAZIONI E SPECIFICAZIONI TECNICHE

L'indice di copertura si esprime in percentuale (%) e rappresenta il rapporto tra la superficie coperta edificata e/o edificabile e la superficie fondiaria ($IC = SC/SF$).

ART. 12 SUPERFICIE TOTALE (STot)

Somma delle superfici di tutti i piani fuori terra, seminterrati e interrati comprese nel profilo perimetrale esterno dell'edificio

INDICAZIONI E SPECIFICAZIONI TECNICHE

La superficie totale si misura in metri quadrati (m^2).

Per distinguere l'acronimo da quello di superficie territoriale, si propone convenzionalmente di utilizzare per la superficie totale l'acronimo (STot).

ART. 13 SUPERFICIE LORDA (SL)

Somma delle superfici di tutti i piani comprese nel profilo perimetrale esterno dell'edificio escluse le superfici accessorie.

INDICAZIONI E SPECIFICAZIONI TECNICHE

La superficie lorda si misura in metri quadrati (m^2).

Rientrano nella superficie lorda: le verande, i "bow window" e i piani di calpestio dei soppalchi.

ART. 14 SUPERFICIE UTILE (SU)

Superficie di pavimento degli spazi di un edificio misurata al netto della superficie accessoria e di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre.

INDICAZIONI E SPECIFICAZIONI TECNICHE

La superficie utile si misura in metri quadrati (m^2).

Le soglie di passaggio da un vano all'altro e gli sguinci di porte e finestre sono convenzionalmente considerate superfici non destinate al calpestio fino ad una profondità massima di 0,50 m e, come tali, sono dedotte dalle superfici utili; soglie e sguinci di profondità maggiore saranno invece computati per intero come superfici destinate al calpestio e pertanto utili.

ART. 15 SUPERFICIE ACCESSORIA (SA)

Superficie di pavimento degli spazi di un edificio aventi carattere di servizio rispetto alla destinazione d'uso della costruzione medesima, misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre. La superficie accessoria ricomprende:

- a) i portici, i "piani pilotis" e le gallerie pedonali;
- b) i ballatoi, le logge, i balconi, le terrazze e le serre solari finalizzate alla captazione diretta dell'energia solare e all'esclusivo miglioramento dei livelli di isolamento termico, ai sensi della normativa vigente;
- c) le cantine e i relativi corridoi di servizio;
- d) i sottotetti per la porzione avente altezza pari o inferiore a m 1,80;
- e) i sottotetti con altezza media interna inferiore a m 2,40, escludendo dal conteggio la porzione inferiore a m 1,80;
- f) i volumi tecnici, i cavedi, e le relative parti comuni;

- g) gli spazi o locali destinati alla sosta e al ricovero degli autoveicoli ad esclusione delle autorimesse che costituiscono attività imprenditoriale;
- h) le parti comuni, quali i locali di servizio in genere, gli spazi comuni di collegamento orizzontale, come androni, corridoi e disimpegni, i vani scala e i vani degli ascensori, i depositi.

INDICAZIONI E SPECIFICAZIONI TECNICHE

La superficie accessoria si misura in metri quadrati (m²).

Il regolamento edilizio può stabilire la quantità massima dei locali cantina, dei locali di servizio o di deposito, realizzabili in rapporto alle unità immobiliari.

Per quanto riguarda la misurazione dell'altezza del sottotetto, punto d), si intende l'altezza lorda di cui all'articolo 26.

ART. 16 SUPERFICIE COMPLESSIVA (SCom)

Somma della superficie utile e del 60% della superficie accessoria
(SC = SU + 60%SA)

INDICAZIONI E SPECIFICAZIONI TECNICHE

La superficie complessiva si misura in metri quadrati (m²).

Per distinguere l'acronimo da quello di superficie coperta, si propone convenzionalmente di utilizzare per la superficie complessiva l'acronimo (SCom). La superficie complessiva è il parametro da utilizzare ai fini del calcolo del costo di costruzione, ai sensi del D.M. LL.PP. n. 801/1977 e s.m.i. "Determinazione del costo di costruzione di nuovi edifici".

ART. 17 SUPERFICIE CALPESTABILE (SCa)

Superficie risultante dalla somma delle superfici utili (SU) e delle superfici accessorie (SA) di pavimento.

INDICAZIONI E SPECIFICAZIONI TECNICHE

La superficie calpestabile si misura in metri quadrati (m²).

Per superficie calpestabile, si propone convenzionalmente di utilizzare l'acronimo (SCa).

ART. 18 SAGOMA

Conformazione planivolumetrica della costruzione fuori terra nel suo perimetro considerato in senso verticale ed orizzontale, ovvero il contorno che viene ad assumere l'edificio, ivi comprese le strutture perimetrali, nonché gli aggetti e gli sporti superiori a 1,5 m.

INDICAZIONI E SPECIFICAZIONI TECNICHE

Negli edifici esistenti, oggetto di interventi volti al miglioramento della resistenza alle sollecitazioni sismiche, la sagoma si calcola al netto dei maggiori spessori da aggiungere, sino ad un massimo di 25 cm, a quelli rilevati ed asseverati dal progettista, compatibilmente con la salvaguardia di facciate, murature ed altri elementi costruttivi e decorativi di pregio storico ed artistico, nonché con la necessità estetica di garantire gli allineamenti o le conformazioni diverse, orizzontali, verticali e delle falde dei tetti che caratterizzano le cortine di edifici urbani e rurali di antica formazione.

ART. 19 VOLUME TOTALE O VOLUMETRIA COMPLESSIVA (V)

Volume della costruzione costituito dalla somma della superficie totale di ciascun piano per la relativa altezza lorda.

INDICAZIONI E SPECIFICAZIONI TECNICHE

Il volume si misura in metri cubi (m³).

Per il volume totale, si propone convenzionalmente di utilizzare l'acronimo (V).

Al fine del calcolo del volume la superficie totale di ciascun piano è calcolata al netto di eventuali soppalchi.

ART. 20 PIANO FUORI TERRA

Piano dell'edificio il cui livello di calpestio sia collocato in ogni sua parte ad una quota pari o superiore a quella del terreno posto in aderenza all'edificio.

ART. 21 PIANO SEMINTERRATO

Piano di un edificio il cui pavimento si trova a una quota inferiore (anche solo in parte) a quella del terreno posto in aderenza all'edificio e il cui soffitto si trova ad una quota superiore rispetto al terreno posto in aderenza all'edificio.

ART. 22 PIANO INTERRATO

Piano di un edificio il cui soffitto si trova ad una quota inferiore rispetto a quella del terreno posto in aderenza all'edificio.

ART. 23 SOTTOTETTO

Spazio compreso tra l'intradosso della copertura dell'edificio e l'estradosso del solaio del piano sottostante.

INDICAZIONI E SPECIFICAZIONI TECNICHE

Per sottotetto si intende lo spazio sottostante a copertura non piana.

ART. 24 SOPPALCO

Partizione orizzontale interna praticabile, ottenuta con la parziale interposizione di una struttura portante orizzontale in uno spazio chiuso.

ART. 25 NUMERO DEI PIANI (NP)

E' il numero di tutti i livelli dell'edificio che concorrono, anche parzialmente, al computo della superficie lorda (SL).

INDICAZIONI E SPECIFICAZIONI TECNICHE

Per numero dei piani, si propone convenzionalmente di utilizzare l'acronimo (NP). Dal computo del numero dei piani sono esclusi quelli il cui livello di calpestio risulti interamente interrato, e che non emergano dal suolo per più di 1,20 m, nonché gli eventuali soppalchi, mentre sono inclusi nel numero dei piani quelli che emergono dal suolo per più di 1,20 m misurati dal più alto dei punti dell'intradosso del soffitto all'estremità inferiore della quota del terreno posta in aderenza all'edificio prevista dal progetto.

Il conteggio del numero dei piani si considera per ogni porzione di edificio.

Dal computo del numero dei piani sono esclusi quelli delimitati a livello superiore dalle falde inclinate delle coperture anche quando concorrono al computo della SL.

ART. 26 ALTEZZA LORDA (HL)

Differenza fra la quota del pavimento di ciascun piano e la quota del pavimento del piano sovrastante.

Per l'ultimo piano dell'edificio si misura l'altezza del pavimento fino all'intradosso del soffitto o della copertura.

INDICAZIONI E SPECIFICAZIONI TECNICHE

L'altezza lorda si misura in metri (m).

Per altezza lorda, si propone convenzionalmente di utilizzare l'acronimo (HL).

Si chiarisce che l'altezza dell'ultimo piano dell'edificio si calcola dalla quota del pavimento all'intradosso del soffitto o copertura.

ART. 27 ALTEZZA DEL FRONTE (HF)

L'altezza del fronte o della parete esterna di un edificio è delimitata:

- all'estremità inferiore, dalla quota del terreno posta in aderenza all'edificio prevista dal progetto;
- all'estremità superiore, dalla linea di intersezione tra il muro perimetrale e la linea di intradosso del solaio di copertura, per i tetti inclinati, ovvero dalla sommità delle strutture perimetrali, per le coperture piane.

INDICAZIONI E SPECIFICAZIONI TECNICHE

L'altezza del fronte si calcola come differenza di quota tra l'estremità superiore e inferiore e si misura in metri (m), senza tenere conto degli accessi ai piani interrati costituiti da rampe, scale e viabilità privata.

Per altezza del fronte, si propone convenzionalmente di utilizzare l'acronimo (HF).

Il comune può definire, in funzione dell'orografia, morfologia e idrografia del proprio territorio l'estremità inferiore della quota del terreno dalla quale misurare l'altezza del fronte.

Dal computo dell'altezza dei fronti sono esclusi i volumi tecnici come definiti all'articolo 31.

ART. 28 ALTEZZA DELL'EDIFICIO (H)

Altezza massima tra quella dei vari fronti.

INDICAZIONI E SPECIFICAZIONI TECNICHE

L'altezza del fronte si misura in metri (m).

Per altezza dell'edificio, si propone convenzionalmente di utilizzare l'acronimo (H).

ART. 29 ALTEZZA UTILE (HU)

Altezza del vano misurata dal piano di calpestio all'intradosso del solaio sovrastante, senza tener conto degli elementi strutturali emergenti. Nei locali aventi soffitti inclinati o curvi, l'altezza utile si determina calcolando l'altezza media ponderata.

INDICAZIONI E SPECIFICAZIONI TECNICHE

L'altezza utile si misura in metri (m).

Per altezza utile, si propone convenzionalmente di utilizzare l'acronimo (HU).

L'altezza media ponderata si ottiene, convenzionalmente, dividendo il volume netto del locale per l'area netta del pavimento ricavata escludendo le soglie di passaggio da un vano all'altro e gli sguinci di porte e finestre, fino ad una profondità massima

di 0,50 m. Il volume è la sommatoria dei volumi delle diverse parti omogenee nelle quali risulta conveniente scomporre il locale al fine di effettuare i conteggi.

ART. 30 DISTANZE (D)

Lunghezza del segmento minimo che congiunge l'edificio con il confine di riferimento (di proprietà, stradale, tra edifici o costruzioni, tra i fronti, di zona o di ambito urbanistico, ecc.), in modo che ogni punto della sua sagoma rispetti la distanza prescritta.

INDICAZIONI E SPECIFICAZIONI TECNICHE

La distanza si misura in metri (m).

Per distanza, si propone convenzionalmente di utilizzare l'acronimo (D).

Il Comune può definire la distanza dal confine anche per le opere interrato, ove ritenga opportuno disciplinare tale fattispecie.

Per confine stradale si intende o il confine della strada definito nel testo del "Nuovo Codice della Strada", D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. o, in sua assenza, il ciglio della strada come definito dalla vigente normativa statale, vedi art. 2 del D.M. n. 1404/1986 e s.m.i.

ART. 31 VOLUME TECNICO

Sono volumi tecnici i vani e gli spazi strettamente necessari a contenere ed a consentire l'accesso alle apparecchiature degli impianti tecnici al servizio dell'edificio (idrico, termico, di condizionamento e di climatizzazione, di sollevamento, elettrico, di sicurezza, telefonico, ecc.).

INDICAZIONI E SPECIFICAZIONI TECNICHE

Sono considerati volumi tecnici quelli impegnati da impianti tecnici necessari al funzionamento del fabbricato, sia sistemati entro il corpo del medesimo sia al di fuori; il Comune ne può fissare altezze minime e massime nonché le sagome limite, nel rispetto delle norme di legge vigenti.

Nei volumi tecnici rientrano le opere di natura tecnica che è necessario collocare al di sopra dell'ultimo solaio, quali torrioni dei macchinari degli ascensori o dei montacarichi, torrioni delle scale, camini, torri di esalazione, ciminiera, antenne, impianti per il riscaldamento e il condizionamento, impianti per l'utilizzo di fonti energetiche alternative, opere e manufatti utili a prevenire le cadute dall'alto, ecc.

ART. 32 EDIFICIO

Costruzione stabile, dotata di copertura e comunque appoggiata o infissa al suolo, isolata da strade o da aree libere, oppure separata da altre costruzioni mediante strutture verticali che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto, funzionalmente indipendente, accessibile alle persone e destinata alla soddisfazione di esigenze perduranti nel tempo.

ART. 33 EDIFICIO UNIFAMILIARE

Per edificio unifamiliare si intende quello riferito a un'unica unità immobiliare urbana di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno e destinato all'abitazione di un singolo nucleo familiare.

ART. 34 PERTINENZA

Opera edilizia legata da un rapporto di strumentalità e complementarietà rispetto alla costruzione principale, non utilizzabile autonomamente e di dimensioni modeste o comunque rapportate al carattere di accessorietà.

ART. 35 BALCONE

Elemento edilizio praticabile e aperto su almeno due lati, a sviluppo orizzontale in aggetto, munito di ringhiera o parapetto e direttamente accessibile da uno o più locali interni.

ART. 36 BALLATOIO

Elemento edilizio praticabile a sviluppo orizzontale, e anche in aggetto, che si sviluppa lungo il perimetro di una muratura con funzione di distribuzione, munito di ringhiera o parapetto.

ART. 37 LOGGIA/LOGGIATO

Elemento edilizio praticabile coperto, non aggettante, aperto su almeno un fronte, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più vani interni.

ART. 38 PENSILINA

Elemento edilizio di copertura posto in aggetto alle pareti perimetrali esterne di un edificio e priva di montanti verticali di sostegno.

ART. 39 PORTICO/PORTICATO

Elemento edilizio coperto al piano terreno degli edifici, intervallato da colonne o pilastri aperto su uno o più lati verso i fronti esterni dell'edificio.

ART. 40 TERRAZZA

Elemento edilizio scoperto e praticabile, realizzato a copertura di parti dell'edificio, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più locali interni.

ART. 41 TETTOIA

Elemento edilizio di copertura di uno spazio aperto sostenuto da una struttura discontinua, adibita ad usi accessori oppure alla fruizione protetta di spazi pertinenziali.

ART. 42 VERANDA

Locale o spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, chiuso sui lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili.

INDICAZIONI E SPECIFICAZIONI TECNICHE

La veranda si differenzia dalla serra solare, in quanto la seconda è finalizzata alla captazione diretta dell'energia solare e all'esclusivo miglioramento dei livelli di isolamento termico ai sensi della normativa vigente.

Non è considerata veranda lo spazio chiuso da tende apribili, fioriere e zanzariere.

ART. 43 INDICE DI DENSITÀ TERRITORIALE (DT)

Quantità massima di volume edificabile su una determinata superficie territoriale, comprensiva dell'edificato esistente.

INDICAZIONI E SPECIFICAZIONI TECNICHE

L'indice di densità territoriale si misura in metri cubi su metri quadrati (m^3/m^2). L'indice di densità territoriale ($DT=V/ST$) viene utilizzato per l'applicazione dell'articolo 23 della L.R. n. 56/1977 e s.m.i. nelle zone a destinazione residenziale del PRG.

Ai fini del calcolo del presente parametro, per volume edificabile si intende la somma dei prodotti della superficie lorda (SL) di ciascun piano, al netto di eventuali soppalchi, per la relativa altezza lorda.

ART. 44 INDICE DI DENSITÀ FONDIARIA (DF)

Quantità massima di volume edificabile su una determinata superficie fondiaria, comprensiva dell'edificato esistente.

INDICAZIONI E SPECIFICAZIONI TECNICHE

L'indice di densità fondiaria si esprime in metri cubi su metri quadrati (m^3/m^2). L'indice di densità fondiaria ($DF=V/SF$) viene utilizzato per l'applicazione dell'articolo 23 della L.R. n. 56/1977 e s.m.i. nelle zone a destinazione residenziale del PRG.

Ai fini del calcolo del presente parametro, per volume edificabile si intende la somma dei prodotti della superficie lorda (SL) di ciascun piano, al netto di eventuali soppalchi, per la relativa altezza lorda.

CAPO II DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI GENERALI IN MATERIA EDILIZIA

La disciplina generale dell'attività edilizia operante sul territorio regionale è articolata secondo l'elenco riportato nell'Allegato B all'Intesa, riportato di seguito; per ciascuna categoria la Regione ha integrato o modificato il richiamo alla disciplina, in conformità alla normativa regionale vigente (normativa evidenziata in rosso) e provvederà ad aggiornarla mediante apposita pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

a Definizioni degli interventi edilizi e delle destinazioni d'uso

La definizione degli interventi edilizi e delle destinazioni d'uso, devono essere reperibili e aggiornati sui siti informatici per la gestione telematica delle pratiche edilizie, utilizzando quale riferimento la Tabella riepilogativa di corrispondenza delle opere interventi e titoli edilizi (pubblicata sul sito <http://www.orbassano.cportal.it/>).

b Il procedimento per il rilascio e la presentazione dei titoli abilitativi edilizi e la modalità di controllo degli stessi

I procedimenti per il rilascio e la presentazione dei titoli abilitativi e le modalità di controllo degli stessi e la trasmissione delle comunicazioni in materia edilizia dovranno essere reperibili e aggiornati sui siti informatici per la gestione telematica delle pratiche edilizie ovvero essere pubblicati con le opportune informazioni al cittadino sul sito istituzionale dell'Ente.

c La modulistica unificata edilizia, gli elaborati e la documentazione da allegare alla stessa

La modulistica unificata edilizia, gli elaborati e la documentazione allegata alla stessa dovrà essere reperibile e aggiornata sui siti informatici per la gestione telematica delle pratiche edilizie o scaricabile dal sito istituzionale dell'Ente.

In particolare si ricorda che la modulistica unificata, adeguata a quella nazionale di cui agli "Accordi tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali, concernenti l'adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle pratiche edilizie", adottata con Deliberazioni della Giunta regionale è pubblicata e aggiornata sul sito istituzionale www.mude.piemonte.it.

La raccolta aggiornata delle disposizioni nazionali, evidenziata in nero nella tabella seguente, è reperibile sul sito web della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

La raccolta aggiornata delle disposizioni regionali, evidenziata in rosso nella tabella seguente, è reperibile sul sito web, alla pagina "Aree tematiche\Urbanistica\Regolamenti edilizi" della Regione Piemonte, articolata secondo l'elenco riportato di seguito.

La raccolta delle disposizioni e/o regolamenti correlati alla materia edilizia di competenza comunale sono reperibili sul sito web del Comune di Orbassano.

RICOGNIZIONE DELLE DISPOSIZIONI INCIDENTI SUGLI USI E LE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO E SULL'ATTIVITÀ EDILIZIA

A.	DISCIPLINA DEI TITOLI ABILITATIVI, DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI E DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ EDILIZIA E DI AGIBILITÀ
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (<i>Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia</i>)
	LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 56 (<i>Tutela ed uso del suolo</i>), in particolare articoli 48, 49, 50 e 54
	LEGGE REGIONALE 8 luglio 1999, n. 19 (<i>Norme in materia edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 "Tutela ed uso del suolo"</i>)
	LEGGE REGIONALE 14 luglio 2009, n. 20 (<i>Snellimento delle procedure in materia di edilizia e urbanistica</i>), in particolare Capo II
	A.1 Edilizia residenziale
	LEGGE REGIONALE 6 agosto 1998, n. 21 (<i>Norme per il recupero a fini abitativi di sottotetti</i>)
	CIRCOLARE del PRESIDENTE della GIUNTA REGIONALE 25 gennaio 1999, n. 1/PET (<i>LEGGE REGIONALE 6 agosto 1998, n. 21 "Norme per il recupero a fini abitativi di sottotetti"</i>)
	LEGGE REGIONALE 29 aprile 2003, n. 9 (<i>Norme per il recupero funzionale dei rustici</i>)
	CIRCOLARE del PRESIDENTE della GIUNTA REGIONALE 9 settembre 2003, n. 5/PET (<i>Legge regionale 29 aprile 2003, n. 9 "Norme per il recupero funzionale dei rustici"</i>)
	A.2 Edilizia non residenziale
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 2010, n. 160 (<i>Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133</i>)
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 2013, n. 59 (<i>Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35</i>)
	LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 56 (<i>Tutela ed uso del suolo</i>), in particolare articoli 25 e 26
	A.3 Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili
	DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2003, n. 387 (<i>Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità</i>)
	DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 10 settembre 2010 (<i>Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili</i>)
	DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011, n. 28 (<i>Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE</i>), in particolare articolo 11
	A.4 Condizioni di efficacia dei titoli edilizi e altri adempimenti generali
	DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (<i>Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro</i>), in particolare articoli 90, comma 9, lettere a), b) e c) e 99
	DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 1989, n. 322 (<i>Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400</i>) in particolare articolo 7 (circa l'obbligo di fornire dati statistici sui permessi di costruire, DIA, SCIA, e dell'attività edilizia delle pubbliche amministrazioni (articolo 7 D.P.R. n. 380/2001), il cui rilevamento è stato stabilito, da ultimo, dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 2011 "Approvazione del Programma Statistico Nazionale 2011-2013 Edilizia Pubblica")
B.	REQUISITI E PRESUPPOSTI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE URBANISTICA E SETTORIALE CHE DEVONO ESSERE OSSERVATI NELL'ATTIVITÀ EDILIZIA
	B.1 I limiti inderogabili di densità, altezza, distanza fra i fabbricati e dai confini
	DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 1968, n. 1444 (<i>Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 765 del 1967</i>)
	CODICE CIVILE, in particolare articoli 873, 905, 906 e 907
	D.M. 14 gennaio 2008 e smi (<i>Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni</i>), in particolare paragrafo 8.4.1.
	LEGGE 17 agosto 1942, n. 1150 (<i>Legge urbanistica</i>), in particolare articolo 41-sexies
	LEGGE 24 marzo 1989, n. 122 (<i>Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393</i>), in particolare articolo 9
	DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2008, n. 115 (<i>Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE</i>)
	LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 56 (<i>Tutela ed uso del suolo</i>), in particolare articolo 23
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 agosto 2003, n. 20-10187 (<i>Istruzioni per la</i>

	determinazione dei valori minimi ammissibili delle altezze interne dei locali degli edifici esistenti di vecchia costruzione, oggetto di interventi di recupero edilizio)
B.2 Rispetti (stradale, ferroviario, aeroportuale, cimiteriale, degli acquedotti e impianti di depurazione, degli elettrodotti, dei gasdotti, del demanio marittimo)	
B.2.1 Fasce di rispetto stradali	
	DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) in particolare articoli 16, 17 e 18
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in particolare articoli 26, 27 e 28
	DECRETO INTERMINISTERIALE 1 aprile 1968, n. 1404 (Distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati, di cui all'articolo 19 della Legge n. 765 del 1967)
	DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967), in particolare articolo 9 per distanze minime tra fabbricati tra i quali siano interposte strade destinate al traffico veicolare
	DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 2001, n. 6792 (Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade)
	LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), in particolare articolo 27
B.2.2 Rispetti ferroviari (tramvie, ferrovie metropolitane e funicolari terrestri su rotaia)	
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto) in particolare titolo III, articoli da 49 a 60
	LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), in particolare articolo 27
	LEGGE REGIONALE 7 agosto 2006, n. 31 (Disposizioni di principio per l'autorizzazione alla deroga delle distanze legali lungo le ferrovie in concessione ai sensi dell'articolo 60 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980)
B.2.3 Fasce di rispetto degli aeroporti e aerodromi	
	REGIO DECRETO 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della navigazione), in particolare articoli 707, 714 e 715
B.2.4 Rispetto cimiteriale	
	REGIO DECRETO 27 luglio 1934 n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie), in particolare articolo 338, come modificato dall'articolo 28 della legge 1 agosto 2002, n. 166
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria), in particolare articolo 57
	LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), in particolare articolo 27
B.2.5 Fascia di rispetto dei corsi d'acqua (e altre acque pubbliche)	
	REGIO DECRETO 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie), in particolare articolo 96, comma primo, lettera f)
	LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), in particolare articolo 29
B.2.6 Fascia di rispetto acquedotti (aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano)	
	DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articoli 94, 134 e 163
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 dicembre 2006, n. 15/R (Regolamento regionale recante: Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano "Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61")
B.2.6bis Superficie dell'area oggetto di concessione e di protezione assoluta delle acque minerali e termali	
	LEGGE REGIONALE 12 luglio 1994, n. 25 (Ricerca e coltivazione di acque minerali e termali), in particolare articolo 19
B.2.7 Fascia di rispetto dei depuratori	
	DELIBERA DEL COMITATO DEI MINISTRI PER LA TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO 4 febbraio 1977 (Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e), della Legge 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), in particolare punto 1.2 dell'Allegato 4
B.2.8 Distanze dalle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici	
	LEGGE 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici)
	DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI dell'8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti)
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE 10 settembre 1998, n.381 (Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana), si vedano anche le LINEE GUIDA applicative del D.M. n. 381/98 redatte dal Ministero dell'Ambiente
	DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz)
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 29 maggio 2008 (Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto

	<i>degli elettrodotti)</i>
	DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 2007 n. 257 (<i>Attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici - campi elettromagnetici</i>)
	LEGGE REGIONALE 26 aprile 1984, n. 23 (<i>Disciplina delle funzioni regionali inerenti l'impianto di opere elettriche aventi tensioni fino a 150.000 volt</i>)
	LEGGE REGIONALE 3 AGOSTO 2004 n. 19 (<i>Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici</i>)
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 settembre 2005, n. 16-757 (<i>Legge regionale 3 agosto 2004, n. 19 "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. Direttiva tecnica in materia di localizzazione degli impianti radioelettrici, spese per attività istruttorie e di controllo, redazione del regolamento comunale, programmi localizzativi, procedure per il rilascio delle autorizzazioni e del parere tecnico"</i>)
B.2.9 Fascia di rispetto dei metanodotti	
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 24 novembre 1984 (<i>Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8</i>). (A decorrere dalla data di entrata in vigore (cioè 4.11.2008) dei DD.M.Svil.Econ. del 16/04/2008 e del 17/04/2008 sono abrogate le seguenti parti: le prescrizioni di cui alla parte prima e quarta, per quanto inerente agli impianti di trasporto, ai sensi del D.M.Svil.Econ. del 17/04/2008, la Sezione 1 (Disposizioni generali), la Sezione 3 (Condotte con pressione massima di esercizio non superiore a 5 bar), la Sezione 4 (Impianti di riduzione della pressione), la Sezione 5 (installazioni interne alle utenze industriali) e le Appendici: «Attraversamento in tubo di protezione» e «Cunicolo di protezione» ai sensi del D.M.Svil.Econ. del 16/04/2008)
	DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 16 aprile 2008 (<i>Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non superiore a 0,8</i>)
	DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 17 aprile 2008 (<i>Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8</i>)
B.2.10 Demanio fluviale e lacuale	
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 dicembre 2004, n. 14/R (<i>Regolamento regionale recante: Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni "Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12"</i>)
B.2.11 Aree sciabili e fasce di rispetto da impianti di risalita e piste	
	LEGGE REGIONALE 26 gennaio 2009, n. 2 (<i>Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna</i>)
B.3 Servitù militari	
	DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010, n. 66 (<i>Codice dell'ordinamento militare</i>), in particolare il Libro II, Titolo VI, articolo 320 e ss. (<i>Limitazioni a beni e attività altrui nell'interesse della difesa</i>)
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2010, n. 90 (<i>Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246</i>) in particolare il Titolo VI (<i>Limitazioni a beni e attività altrui nell'interesse della difesa</i>)
	DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 2006 (<i>Applicazione della parte aeronautica del Codice di navigazione, di cui al D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96, e successive modificazioni</i>)
B.4 Accessi stradali	
	DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285 (<i>Nuovo codice della strada</i>) in particolare articolo 22
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495 (<i>Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada</i>), in particolare articoli 44, 45 e 46
	DECRETO DEL MINISTERO PER LE INFRASTRUTTURE 5 novembre 2001 (<i>Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade</i>)
B.5 Zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante	
	DECRETO LEGISLATIVO 26 giugno 2015, n. 105 (<i>Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose</i>)
	DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 9 maggio 2001 (<i>Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante</i>)
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 luglio 2010, n. 17-377 (<i>Linee guida per la valutazione del rischio industriale nell'ambito della pianificazione territoriale</i>)
B.6 Siti contaminati	
	DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (<i>Norme in materia ambientale</i>), in particolare Parte Quarta, Titolo V "Bonifica di siti contaminati"
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE 25 ottobre 1999, n. 471 (<i>Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni</i>)
	LEGGE REGIONALE n. 7 aprile 2000, n. 42 (<i>Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati (articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, da ultimo modificato dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426). Approvazione del Piano regionale di bonifica delle aree inquinate. Abrogazione della legge regionale 28 agosto 1995, n. 71</i>)
	LEGGE REGIONALE 23 aprile 2007, n. 9 (<i>Legge finanziaria per l'anno 2007</i>), in particolare articolo 43

C.	VINCOLI E TUTELE
	C.1 Beni culturali (<i>immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico</i>)
	DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 (<i>Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137</i>), in particolare Parte II, Titolo I, Capo I
	LEGGE REGIONALE del 14 marzo 1995, n. 35 (<i>Individuazione, tutela e valorizzazione dei beni culturali architettonici nell'ambito comunale</i>)
	C.2 Beni paesaggistici e valorizzazione del paesaggio
	DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 (<i>Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137</i>), in particolare Parte III
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 2017, n. 31 (<i>Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata</i>)
	DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 dicembre 2005 (<i>Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42</i>)
	DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 febbraio 2011 (<i>Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008</i>)
	LEGGE REGIONALE 3 aprile 1989, n. 20 (<i>Norme in materia di tutela di beni culturali, ambientali e paesistici</i>)
	LEGGE REGIONALE 1 dicembre 2008, n. 32 (<i>Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"</i>)
	LEGGE REGIONALE 16 giugno 2008, n. 14 (<i>Norme per la valorizzazione del paesaggio</i>)
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 gennaio 2017 n. 2/R (<i>Regolamento regionale recante: Attuazione dell'articolo 3, comma 3 ter della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 "Gestione e promozione economica delle foreste"</i>)
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 settembre 2015, n. 26-2131 (<i>Linee guida per l'adeguamento dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi alle indicazioni di tutela per il sito UNESCO "Paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato"</i>)
	DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 3 ottobre 2017, n. 233-35836 (<i>Approvazione del Piano paesaggistico regionale ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 "Tutela dell'uso del suolo"</i>)
	C.3 Vincolo idrogeologico
	REGIO DECRETO LEGGE 30 dicembre 1923, n. 3267 (<i>Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani</i>)
	REGIO DECRETO 16 maggio 1926, n. 1126 (<i>Approvazione del regolamento per l'applicazione del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani</i>)
	DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (<i>Norme in materia ambientale</i>), in particolare articolo 61, comma 1, lettera g) e comma 5
	LEGGE REGIONALE 9 agosto 1989, n. 45 (<i>Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici - Abrogazione legge regionale 12 agosto 1981, n. 27</i>)
	C.4 Vincolo idraulico
	DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (<i>Norme in materia ambientale</i>), in particolare articolo 115
	REGIO DECRETO 25 luglio 1904, n. 523 (<i>Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie</i>) in particolare articolo 98
	REGIO DECRETO 8 maggio 1904, n. 368 (<i>Regolamento per la esecuzione del T.U. della Legge 22 marzo 1900, n. 195, e della Legge 7 luglio 1902, n. 333 sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi</i>) in particolare Titolo VI, Capo I (<i>Disposizioni per la conservazione delle opere di bonificazione e loro pertinenze</i>)
	DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1998, n. 112 (<i>Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59</i>), in particolare articolo 89 (<i>Funzioni conferite alle Regioni e agli Enti locali</i>)
	C.5 Aree naturali protette
	LEGGE 6 dicembre 1991, n. 394 (<i>Legge quadro sulle aree protette</i>)
	LEGGE REGIONALE 29 giugno 2009, n. 19 (<i>Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità</i>)
	LEGGE REGIONALE 3 agosto 2015, n. 19 (<i>Riordino del sistema di gestione delle aree protette regionali e nuove norme in materia di Sacri Monti. Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità"</i>)
	C.6 Siti della Rete Natura 2000
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1997, n. 357 (<i>Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche</i>)
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 3 settembre 2002 (<i>Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000</i>)
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 aprile 2014, n. 54-7409 (L.R. 19/2009 "Testo unico

		sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità", art. 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione
		DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 settembre 2014, n. 22-368 (Modifiche alla D.G.R. n. 54-7409 del 07/04/2014 "L.R. 19/2009. Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità", art. 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione" e alla D.G.R. n. 31-7448 del 15/04/2014 "Art. 18 l. 157/1992, art. 40 L.R. 5/2012. Approvazione del calendario venatorio per la stagione 2014/2015 e delle relative istruzioni operative")
		DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 gennaio 2016, n. 17-2814 (Modifiche alla D.G.R. n. 54-7409 del 07/04/2014 "L.R. 19/2009. Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità", art. 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione")
		DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 febbraio 2016, n. 24-2976 (Misure di conservazione per la tutela dei Siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Recepimento dei disposti di cui all'art. 39 della L.R. 22 dicembre 2015, n. 26 "Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2015". Modifica alla D.G.R. n. 54-7409 del 7.04.2014)
		In aggiunta alle disposizioni delle precedenti deliberazioni si rimanda alle "Misure di conservazione Sito specifiche" pubblicate sul sito web istituzionale della Regione Piemonte
	C.7 Interventi soggetti a valutazione di impatto ambientale	
		DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) in particolare Parte Prima e Seconda
		LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione)
		DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 giugno 2008, n. 12-8931 (D.lgs. 152/2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale". Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi)
		DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 20 settembre 2011, n. 129-35527 (Aggiornamento degli allegati A1 e B2 alla legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione" in conseguenza delle modifiche agli allegati III e IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, operate dalla legge 23 luglio 2009, n. 99)
		DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 febbraio 2016, n. 25-2977 (Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 "Tutela ed uso del suolo")
D.	NORMATIVA TECNICA	
	D.1	Requisiti igienico-sanitari (dei locali di abitazione e dei luoghi di lavoro)
		DECRETO DEL MINISTERO DELLA SANITÀ 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione), come modificato dal Decreto del Ministero della Sanità 9 giugno 1999 (Modificazioni in materia dell'altezza minima e dei requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione)
		REGIO DECRETO 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie), in particolare articoli 218 e 344
		DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), in particolare articoli 63, 65, Allegato IV e Allegato XIII
	D.2	Sicurezza statica e normativa antisismica
		ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 marzo 2003, n. 3274 (Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica) in particolare Allegato 1 (Criteri per l'individuazione delle zone sismiche individuazione, formazione e aggiornamento degli elenchi nelle medesime zone) Allegato A (Classificazione sismica dei comuni italiani)
		DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE 14 gennaio 2008 e smi (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni)
		CIRCOLARE DEL MINISTERO PER LE INFRASTRUTTURE 2 febbraio 2009, n. 617 (Istruzioni per l'applicazione delle "Nuove norme tecniche per le costruzioni" di cui al D.M. 14 gennaio 2008)
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)
		DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 15 maggio 1985 (Accertamenti e norme tecniche per la certificazione di idoneità statica delle costruzioni abusive (art. 35, comma 4, Legge 28 febbraio 1985 n. 47), come modificato dal Decreto del M. LL. PP. 20 settembre 1985)
		LEGGE REGIONALE 12 marzo 1985, n. 19 (Snellimento delle procedure di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64 in attuazione della legge 10 dicembre 1981, n. 741)
		DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 agosto 2009, n. 46-11968 (Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria. Stralcio di piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento e disposizioni attuative in materia di rendimento energetico nell'edilizia ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere a) b) e q) della legge regionale 28 maggio 2007, n. 13 "Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia")
		DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 gennaio 2010, n. 11-13058 (Approvazione delle procedure di controllo e gestione delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico attuative della nuova classificazione sismica del territorio piemontese)
		DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 dicembre 2011, n. 4-3084 (D.G.R. n. 11-13058 del

		19/01/2010. Approvazione delle procedure di controllo e gestione delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico attuative della nuova classificazione sismica del territorio piemontese)
		DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 maggio 2014, n. 65-7656 (Individuazione dell'ufficio tecnico regionale ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e ulteriori modifiche e integrazioni alle procedure attuative di gestione e controllo delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico approvate con D.G.R. 12 dicembre 2011, n. 4-3084)
		D.3 Opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) in particolare articoli 53, 58, 59, 60, e Parte II, Capo II (articoli da 64 a 76)
		D.4 Eliminazione e superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati pubblici e privati aperti al pubblico
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) in particolare Parte II, Capo III
		LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) in particolare articolo 24
		LEGGE 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati)
		LEGGE 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1986), in particolare articolo 32, comma 20, secondo periodo
		DECRETO DEL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche)
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1996, n. 503 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici)
		CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO 1 marzo 2002, n. 4 (Linee guida per la valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili)
		D.5 Sicurezza degli impianti
		DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 22 gennaio 2008, n. 37 (Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici)
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1999, n. 162 (Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio)
		DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parte quinta (Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera), Titolo I (Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività) e Titolo II (Impianti termici civili)
		D.6 Prevenzione degli incendi e degli infortuni
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 agosto 2011, n. 151 (Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122)
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 7 agosto 2012 (Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151)
		DECRETO LEGISLATIVO 8 marzo 2006, n. 139 (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229)
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 16 maggio 1987 (Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione)
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 10 marzo 1998 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro)
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 22 febbraio 2006 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici)
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 18 settembre 2002 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private)
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 15 settembre 2005 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi)
		DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 16 marzo 2012 (Piano straordinario biennale adottato ai sensi dell'articolo 15, commi 7 e 8, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, concernente l'adeguamento alle disposizioni di

		<i>prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, che non abbiano completato l'adeguamento alle suddette disposizioni di prevenzione incendi)</i>
		D.7 Demolizione o rimozione dell'amianto
		DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (<i>Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro</i>), in particolare articolo 256
		DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 2006, n. 257 (<i>Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro</i>)
		DECRETO MINISTERIALE 6 settembre 1994 (<i>Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto</i>)
		LEGGE REGIONALE 14 ottobre 2008, n. 30 (<i>Norme per la tutela della salute, il risanamento dell'ambiente, la bonifica e lo smaltimento dell'amianto</i>)
		DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 dicembre 2012, n. 40-5094 (<i>Approvazione del Protocollo regionale per la gestione di esposti/segnalazioni relativi alla presenza di coperture in cemento - amianto negli edifici</i>)
		DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 dicembre 2013, n. 25-6899 (<i>Approvazione delle indicazioni operative per la rimozione e la raccolta di modeste quantità di materiali contenenti amianto in matrice cementizia o resinoide presenti in utenze civili da parte di privati cittadini</i>)
		DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2016, n. 58-4532 (<i>Definizione delle modalità di comunicazione della presenza di amianto ai sensi dell'art. 9 della L.R. 30/2008, in attuazione del Piano Regionale Amianto per gli anni 2016-2020 approvato con D.C.R. 1 marzo 2016, n. 124 – 7279</i>)
		D.8 Contenimento del consumo energetico degli edifici e utilizzo fonti rinnovabili
		DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 192 (<i>Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia</i>)
		DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2009 (<i>Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici</i>)
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1993, n. 412 (<i>Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10</i>)
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 74 (<i>Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192</i>)
		DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011, n. 28 (<i>Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE</i>)
		DECRETO LEGISLATIVO 4 luglio 2014, n. 102 (<i>Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE</i>)
		DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2015 (<i>Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici</i>)
		DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2015 (<i>Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici</i>)
		DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2015 (<i>Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici</i>)
		DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 agosto 2009, n. 46-11968 (<i>Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria. Stralcio di piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento e disposizioni attuative in materia di rendimento energetico nell'edilizia ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere a), b) e q) della legge regionale 28 maggio 2007, n. 13 "Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia"</i>)
		DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 settembre 2015, n. 14-2119 (<i>Disposizioni in materia di attestazione della prestazione energetica degli edifici in attuazione del d.lgs. 192/2005 e s.m.i., del d.p.r. 75/2013 e s.m.i., del d.m. 26 giugno 2015 "Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009. Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici" e degli articoli 39, comma 1, lettera g) e i) e 40 della L.R. 3/2015</i>)
		DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 novembre 2015, n. 24-2360 (<i>Deliberazione della Giunta regionale 21 settembre 2015, n. 14-2119 recante disposizioni in materia di attestazione della prestazione energetica degli edifici in attuazione del d.lgs. 192/2005 e s.m.i., del d.p.r. 75/2013 e s.m.i. e del d.m. 26 giugno 2015. Rettifica errori materiali</i>)
		D.9 Isolamento acustico (attivo e passivo) degli edifici
		DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° marzo 1991 (<i>Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno</i>)
		LEGGE 26 ottobre 1995, n. 447 (<i>Legge quadro sull'inquinamento acustico</i>)
		DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 novembre 1997 (<i>Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore</i>)

	DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 dicembre 1997 (<i>Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici</i>)
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 2011, n. 227 (<i>Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122</i>), in particolare articolo 4
	LEGGE REGIONALE 20 ottobre 2000, n. 52 (<i>Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico</i>), in particolare articoli 10, 11 e 14
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 febbraio 2004, n. 9-11616 (<i>Legge regionale 25 ottobre 2000, n. 52 - art. 3, comma 3, lettera c). Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico</i>)
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 febbraio 2005, n. 46-14762 (<i>Legge regionale 25 ottobre 2000, n. 52 - art. 3, comma 3, lettera d). Criteri per la redazione della documentazione di clima acustico</i>)
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 giugno 2012, n. 24-4049 (<i>Disposizioni per il rilascio da parte delle Amministrazioni comunali delle autorizzazioni in deroga ai valori limite per le attività temporanee, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b) della L.R. 25 ottobre 2000, n. 52</i>)
D.10 Produzione di materiali da scavo	
	DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69 (<i>Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98</i>), in particolare articoli art. 41 e 41-bis
	DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006 n. 152 (<i>Norme in materia ambientale</i>), in particolare articoli 184-bis, comma 2-bis, 185, comma 1, lettera c), 186 e 266, comma 7
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 10 agosto 2012, n. 161 (<i>Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo</i>)
	LEGGE REGIONALE 17 novembre 2016, n. 23 (<i>Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave</i>)
D.11 Tutela delle acque dall'inquinamento (scarichi idrici domestici)	
	DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (<i>Norme in materia ambientale</i>), in particolare Parte terza, Sezione II (<i>Tutela delle acque dall'inquinamento</i>)
	DELIBERA DEL COMITATO DEI MINISTRI PER LA TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO 4 febbraio 1977 (<i>Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e), della L. 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento</i>)
	LEGGE REGIONALE 30 aprile 1996, n. 22 (<i>Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee</i>)
	LEGGE REGIONALE 7 aprile 2003, n. 6 (<i>Disposizioni in materia di autorizzazione agli scarichi delle acque reflue domestiche e modifiche alla legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 "Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee"</i>)
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 luglio 2003, n. 10/R (<i>Regolamento regionale recante: "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica"</i>)
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 febbraio 2006, n. 1/R (<i>Regolamento regionale recante: "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne"</i>)
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 dicembre 2006, n. 15/R (<i>Regolamento regionale recante: "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano"</i>)
	DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 13 marzo 2007, n. 117-10731 (<i>Piano di Tutela delle Acque</i>)
D.12 Prevenzione inquinamento luminoso e atmosferico	
	LEGGE REGIONALE 7 aprile 2000, n. 43 (<i>Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria</i>)
E.	REQUISITI TECNICI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER ALCUNI INSEDIAMENTI O IMPIANTI
E.1 Strutture commerciali	
	LEGGE REGIONALE 12 novembre 1999, n. 28 (<i>Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114</i>)
	DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 29 ottobre 1999, n. 563-13414 (<i>Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, come risultante dopo le ultime modifiche intervenute con la deliberazione del Consiglio regionale 20 novembre 2012, n. 191-43016</i>)
E.2 Strutture ricettive	
	LEGGE REGIONALE 14 luglio 1988, n. 34 (<i>Modifiche ed integrazioni alle norme igienico-sanitarie delle strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere, L.R. 15 aprile 1985, n. 31</i>)
	LEGGE REGIONALE 31 agosto 1979, n. 54 (<i>Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto</i>), in particolare Allegati A e B
	LEGGE REGIONALE 15 aprile 1985, n. 31 (<i>Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere</i>)
	LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2010, n. 8 (<i>Ordinamento dei rifugi alpini e delle altre strutture ricettive alpinistiche e modifiche di disposizioni regionali in materia di turismo</i>)
	REGOLAMENTO REGIONALE 11 marzo 2011, n. 1/R (<i>Requisiti e modalità per l'attività di gestione delle strutture ricettive alpinistiche nonché requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari occorrenti al loro funzionamento 'Articolo 17 legge regionale 18 febbraio 2010, n. 8', in particolare Allegato A</i>)
	LEGGE REGIONALE 11 marzo 2015, n. 3 (<i>Disposizioni regionali in materia di semplificazione</i>), in particolare Capo II, artt. 4-21

	REGOLAMENTO REGIONALE 15 maggio 2017, n. 9/R (<i>Caratteristiche e modalità di gestione delle aziende alberghiere nonché requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari occorrenti al loro funzionamento 'Articolo 8 della legge regionale 11 marzo 2015, n. 3', in particolare Allegato A</i>)
	LEGGE REGIONALE 3 agosto 2017, n. 13 (<i>Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere</i>)
E.3 Strutture per l'agriturismo	
	LEGGE 20 febbraio 2006, n. 96 (<i>Disciplina dell'agriturismo</i>), in particolare articolo 5
	LEGGE REGIONALE 23 febbraio 2015, n. 2 (<i>Nuove disposizioni in materia di agriturismo</i>), in particolare articoli 8 e 9
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 marzo 2016, n. 1/R (<i>Regolamento regionale recante: Disposizioni regionali relative all'esercizio e alla funzionalità delle attività agrituristiche e dell'ospitalità rurale familiare in attuazione dell'articolo 14 della legge regionale 23 febbraio 2015, n. 2 "Nuove disposizioni in materia di agriturismo"</i>)
E.4 Impianti di distribuzione del carburante	
	LEGGE REGIONALE 31 maggio 2004, n. 14 (<i>Norme di indirizzo programmatico regionale per la realizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva dei carburanti</i>), in particolare i provvedimenti attuativi dell'articolo 2
	DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 aprile 2016 (<i>Approvazione dell'aggiornamento del Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica approvato con D.P.C.M. 26 settembre 2014</i>)
E.5 Sale cinematografiche	
	LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2005, n. 17 (<i>Disciplina della diffusione dell'esercizio cinematografico del Piemonte</i>)
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 maggio 2006, n. 4/R (<i>Regolamento regionale recante: "Attuazione dell'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2005, n. 17) come modificato dal DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 ottobre 2014, n. 3/R (Regolamento regionale recante: "Modifiche al Regolamento regionale 30 maggio 2006, n. 4/R)</i>)
E.6 Scuole e servizi educativi	
	DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 18 dicembre 1975 (<i>Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica</i>)
	CIRCOLARE DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 22 maggio 1967, n. 3150 (<i>Criteri di valutazione e collaudo dei requisiti acustici negli edifici scolastici</i>)
E.7 Associazioni di promozione sociale	
E.8 Locali per la produzione o la vendita di sostanze alimentari e bevande	
	DECRETO LEGISLATIVO 6 novembre 2007, n. 193 (<i>Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore</i>)
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1980, n. 327 (<i>Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande</i>), in particolare articoli 28 e 30
	REGOLAMENTO (CE) n. 852/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29 aprile 2004 (sull'igiene dei prodotti alimentari), e successiva rettifica pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 226/3 del 25 giugno 2004
	ATTO DELLA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 29 aprile 2010, n. 59 (<i>Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome relativo a "Linee guida applicative del Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari"</i>)
E.9 Impianti sportivi	
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 18 marzo 1996 (<i>Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi</i>) come modificato e integrato dal decreto ministeriale 6 giugno 2005
	DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL CONI 25 giugno 2008, n. 1379 (<i>Norme CONI per l'impiantistica sportiva</i>)
	DELIBERAZIONE DELLA CONFERENZA STATO REGIONI 16 GENNAIO 2003, n. 1605 (<i>Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano relativo agli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio</i>)
E.10 Strutture Termali	
E.11 Strutture Sanitarie	
	DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 502 (<i>Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421</i>), in particolare articolo 8-bis (Autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali) e articolo 8-ter (Autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie)
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1997 (<i>Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private</i>)
E.12 Strutture veterinarie	

	E.13 Terre crude e massi erratici
	LEGGE REGIONALE 16 gennaio 2006, n. 2 (<i>Norme per la valorizzazione delle costruzioni in terra cruda</i>)
	REGOLAMENTO REGIONALE 2 agosto 2006, n. 8/R (<i>Attuazione della legge regionale 16 gennaio 2006, n. 2 "Norme per la valorizzazione delle costruzioni in terra cruda"</i>)
	LEGGE REGIONALE 21 ottobre 2010, n. 23 (<i>Valorizzazione e conservazione dei massi erratici di alto pregio paesaggistico, naturalistico e storico</i>)
	E.14 Norme per la sicurezza dei lavori in copertura
	LEGGE REGIONALE 14 luglio 2009, n. 20 (<i>Snellimento delle procedure in materia di edilizia e urbanistica</i>), in particolare articolo 15
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 maggio 2016, n. 6/R (<i>Regolamento regionale recante: Norme in materia di sicurezza per l'esecuzione dei lavori in copertura "Articolo 15, legge regionale 14 luglio 2009 n. 20". Abrogazione del regolamento regionale 16 maggio 2016 n. 5/R</i>)

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI COMUNALI IN MATERIA EDILIZIA

TITOLO I DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI

CAPO I SUE, SUAP E ORGANISMI CONSULTIVI

ART. 45 LA COMPOSIZIONE, I COMPITI E LE MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO, DELLO SPORTELLINO UNICO PER L'EDILIZIA, DELLA COMMISSIONE EDILIZIA SE PREVISTA, COMUNQUE DENOMINATA, E DI OGNI ALTRO ORGANO, CONSULTIVO O DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA, COSTITUITO SECONDO LA DISCIPLINA VIGENTE, IVI COMPRESA QUELLA STATUTARIA LOCALE

ART. 45.1 SPORTELLINO UNICO EDILIZIA

1. Lo sportello unico edilizia (SUE) come normato dall'art. 5 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. "Testo unico dell'edilizia", tramite le sue strutture organizzative, in forma singola o associata, svolge attività di informazione, ricezione di comunicazioni, segnalazioni, istanze edilizie, e/o di adozione di ogni atto, comunque denominato, in materia edilizia, che non siano di competenza dello sportello unico per le attività produttive.
2. Con riferimento al Comune di Orbassano, le funzioni riguardanti lo SUE sono svolte dal settore competente in materia.
3. In particolare, al fine di mantenere un costante aggiornamento, il comune si è dotato di un sistema telematico di gestione delle pratiche edilizie, accessibile mediante apposito link dal proprio portale istituzionale (<http://www.orbassano.cportal.it/>).

ART. 45.2 SPORTELLINO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE

1. Lo sportello unico per le attività produttive (SUAP), come normato dal D.P.R. n. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione e la disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, c. 3 del D.L. n. 112/2008 convertito con modificazioni dalla L. n. 133/2008", assicura al richiedente una risposta telematica unica e tempestiva in luogo degli altri uffici comunali e di tutte le amministrazioni pubbliche comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità.
2. Le funzioni riguardanti lo SUAP sono svolte dall'Ufficio Attività Economiche del Comune che si avvale della convenzione UNIONCAMERE con la Camera di Commercio di Torino.
3. La trasmissione delle istanze avviene mediante piattaforma telematica.

ART. 45.3 COMMISSIONE EDILIZIA

1. La Commissione Edilizia è l'organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio. La nomina della commissione edilizia è facoltativa.
2. La Commissione, se e in quanto nominata, è costituita da cinque componenti tecnici, eletti dal Consiglio Comunale con voto limitato ad uno, assicurando la presenza di componenti indicati dalla minoranza.

Nel caso in cui nella votazione non risultino eletti tutti i componenti, si procederà, seduta stante, ad una votazione di ballottaggio tra i candidati che hanno ottenuto lo stesso numero di voti; tale votazione sarà ripetuta nel caso di ulteriore parità; anche nella votazione di ballottaggio il voto sarà limitato ad un solo nominativo.

Non si procede al ballottaggio, nel caso in cui nella prima votazione non risulti eletto nessun candidato indicato dalla minoranza; in questo caso, a parità di voti risulterà eletto il candidato indicato dalla minoranza.

Nel caso in cui entrambe le votazioni di ballottaggio non consentano la nomina dei componenti mancanti si procederà ad una votazione di ballottaggio nella seduta del consiglio comunale immediatamente successiva; nel caso di ulteriore parità risulterà eletto il candidato in possesso dei seguenti requisiti in ordine di priorità:

- a. diploma di laurea;
- b. anzianità anagrafica.

La Commissione provvede alla nomina di un Presidente e di Vicepresidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento del medesimo.

3. I componenti sono scelti dal Consiglio fra i cittadini di maggiore età, ammessi all'esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio da curriculum vitae da autocertificare nelle forme di legge, nelle materie attinenti all'architettura, all'urbanistica, all'attività edilizia, all'ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli; almeno tre componenti elettivi dovranno essere in possesso di diploma di laurea.

Uno dei componenti elettivi deve essere un esperto scelto per la sua specifica competenza in materia di valori ambientali e di tutela degli stessi.

4. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione ed i componenti appartenenti al Consiglio Comunale.
5. La Commissione resta in carica fino al rinnovo del Consiglio Comunale che l'ha eletta: pertanto, al momento dell'insediamento del nuovo Consiglio Comunale, la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita.
6. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso, restano in carica fino a che il Consiglio Comunale non li abbia sostituiti.
7. I componenti della Commissione decadono:
 - a. per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 4;
 - b. per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.
8. La decadenza è dichiarata dal Consiglio Comunale.
9. I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di esecutività della deliberazione che dichiara la decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni.

ATTRIBUZIONI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA

10. La Commissione esprime parere preventivo, obbligatorio (tranne nei casi in cui le leggi dispongono diversamente), non vincolante, per:
 - a. interventi soggetti a Permessi di Costruire o S.C.I.A. in alternativa al Permesso di Costruire che abbiano interferenza con vincoli di tutela previsti dal P.R.G.C. o da leggi di settore;
 - b. interventi soggetti a Permesso di Costruire o S.C.I.A. in alternativa al Permesso di Costruire in aree sottoposte a vincolo ambientale, paesaggistico, artistico;
 - c. progetti per i quali è prevista la Valutazione di Impatto Ambientale;
 - d. l'assunzione di provvedimenti di annullamento o revoca degli atti di assenso già rilasciati.

11. L'Autorità competente all'emanazione del provvedimento, qualora ritenga di doversi pronunciare in difformità dal parere di cui al precedente comma, ha l'obbligo di motivare il proprio dissenso.
12. Il Sindaco o l'Assessore delegato, la Giunta ed il Consiglio Comunale - ciascuno nell'ambito delle proprie competenze - hanno facoltà di richiedere pareri alla Commissione in materia di:
 - a. strumenti urbanistici, generali ed esecutivi, e loro varianti;
 - b. convenzioni;
 - c. programmi pluriennali di attuazione;
 - d. regolamenti edilizi e loro modifiche;
 - e. modalità di applicazione del contributo di costruzione e/o monetizzazioni;
 - f. progetti di opere pubbliche;
 - g. ogni intervento che, per la sua complessità, richieda l'esame in sede di Commissione Edilizia.

FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE EDILIZIA

13. La Commissione Edilizia, su convocazione del Presidente, si riunisce ordinariamente una volta al mese e, straordinariamente, ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario; la convocazione, con relativo ordine del giorno, deve essere fatta per iscritto almeno tre giorni lavorativi prima della data fissata per la riunione, le riunioni della Commissione Edilizia non sono pubbliche e sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti.
14. Il Presidente designa il funzionario chiamato a svolgere le funzioni di segretario della Commissione. Il segretario della Commissione Edilizia non ha diritto di voto.
15. I tecnici comunali istruttori degli atti sottoposti all'esame della Commissione stessa assistono ai lavori della Commissione Edilizia, senza diritto di voto.
16. I componenti della Commissione interessati alla trattazione di argomenti specifici devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio, allontanandosi dall'aula; dell'osservanza di tale prescrizione, deve essere fatta menzione nel verbale di cui al successivo comma 21.
17. Vi è interesse all'argomento quando il componente della Commissione partecipi alla progettazione, anche parziale, e/o alla direzione lavori dell'intervento; quando partecipi in qualsiasi modo alla richiesta di Permesso di Costruire o di eventuali S.C.I.A. in alternativa al Permesso di Costruire; quando sia proprietario o possessore od usufruttuario o comunque titolare, in via esclusiva o in comunione con altri, di un diritto sull'immobile, tale da fargli trarre concreto e specifico vantaggio dall'intervento sottoposto all'esame della Commissione; quando appalti la realizzazione dell'opera; quando sia parente od affine entro il quarto grado del richiedente o del progettista.
18. La Commissione esprime i propri pareri, a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, sulla base di adeguata istruttoria esperita dall'ufficio comunale competente; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
19. La Commissione, con decisione assunta a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, ha facoltà di richiedere al Presidente di poter sentire uno o più esperti in specifiche materie; ha altresì facoltà - con le stesse modalità decisionali - di convocare e sentire i richiedenti del Permesso di Costruire o S.C.I.A. in alternativa al Permesso di Costruire, o i loro delegati, anche insieme ai progettisti, e di eseguire sopralluoghi collegiali.
20. La Commissione deve sempre motivare l'espressione del proprio parere, anche in relazione alle risultanze della relazione istruttoria. Eventuali prescrizioni tipologiche non devono stravolgere l'impostazione architettonica del progetto.
21. Il Segretario della Commissione redige il verbale della seduta su registro o su schede preventivamente numerate e vidimate mediante bollo (o timbro a secco) del Comune e la firma del Segretario comunale.
22. Il verbale deve indicare:

- a. il luogo e la data della riunione;
 - b. il numero e i nominativi dei presenti;
 - c. gli estremi della pratica in esame (nominativi dei richiedenti, numero di protocollazione e data di presentazione) ovvero dell'argomento puntuale trattato;
 - d. l'esito della votazione ed il parere finale espresso, con la relativa motivazione. I referti della Commissione Edilizia in merito ad istanze richiedenti atti autorizzativi quali Permessi di Costruire o eventuali S.C.I.A. in alternativa al Permesso di Costruire, dovranno chiaramente esprimere l'approvazione od il diniego. La Commissione Edilizia potrà esprimere l'approvazione condizionata soltanto laddove occorra completare l'istanza con atti o documenti non richiedenti ulteriore esame della Commissione Edilizia e la cui completezza e regolarità può essere direttamente verificata dal Responsabile del Procedimento;
 - e. la sospensione dell'esame di pratiche potrà avvenire soltanto quando la Commissione Edilizia ravvisi la necessità di acquisire ulteriori elementi di conoscenza attraverso l'integrazione di atti, elaborati, relazioni, supplementi istruttori, ovvero mediante lo svolgimento di sopralluoghi;
 - f. la motivazione delle dichiarazioni di voto dissenzienti dalla maggioranza.
23. Il verbale è firmato dal Segretario estensore, dal Presidente e dai componenti.

ART. 45.4 COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO

1. La Commissione Locale per il Paesaggio è composta da cinque componenti con comprovate competenze tecnico scientifiche, idonei ad esprimere i pareri previsti dall'art. 148, c. 3, del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" e, nello specifico:
 - a. un componente con competenze in storia dell'arte e dell'architettura;
 - b. un componente con competenze in materia di tutela paesaggistica;
 - c. un componente con competenze in restauro, recupero e riuso dei Beni Architettonici e Culturali;
 - d. un componente con competenze in materia di progettazione urbanistica ed ambientale e pianificazione territoriale;
 - e. un componente con competenze in materie agrarie e forestali e gestione del patrimonio naturale.
2. La Commissione, nominata dal competente organo comunale, resta in carica per cinque anni e i componenti possono essere rinnovati per una sola volta.

ATTRIBUZIONI DELLA COMMISSIONE LOCALE PAESAGGIO

3. La Commissione Locale per il Paesaggio nell'esercizio delle funzioni amministrative che le sono attribuite:
 - a. esprime il parere previsto dall'art. 148 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio in merito alle autorizzazioni paesaggistiche di competenza del comune. Tale parere costituisce una valutazione paesaggistica delle trasformazioni proposte altamente qualificata dal punto di vista tecnico scientifico ed ha natura ed effetti diversi e separati rispetto alla valutazione edilizio-urbanistica delle trasformazioni medesime. Tale parere è obbligatorio non vincolante;
 - b. esprime il parere obbligatorio vincolante di cui all'art. 49, ultimo comma della L.R. n. 56/1977 e s.m.i. in merito ai titoli abilitativi che ricadono su aree o su immobili che nella prescrizione degli strumenti locali sono definiti di interesse storico artistico ed ambientale;
 - c. esprime il parere obbligatorio vincolante di cui all'art. 32 della L. n. 47/1985 e s.m.i. in merito ai titoli abilitativi che ricadono su aree o su immobili soggetti a vincolo paesaggistico.

FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE LOCALE PAESAGGIO

4. Si rimanda a specifico atto adottato dall'Autorità Comunale.

5. a commissione eleggerà al suo interno un presidente ed un vice presidente.

ART. 45.5 ORGANO TECNICO DI VIA O DI VAS (VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE O VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA)

1. Si rimanda a specifico atto adottato dall'Autorità Comunale.

FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO TECNICO

2. Il Responsabile del procedimento di valutazione per la procedura di Valutazione Ambientale Strategica ai sensi L.R. n. 40/98 è individuato in un funzionario dell'ufficio Organo Tecnico.
3. Per l'esercizio di specifiche competenze professionali in materia geologica, naturalistica, ambientale, ecc. che si rendessero necessarie per la valutazione delle procedure presentate, l'Organo Tecnico può avvalersi di competenze esterne appositamente identificate ed incaricate con apposita procedura.

ART. 46 LE MODALITÀ DI GESTIONE TELEMATICA DELLE PRATICHE EDILIZIE, CON SPECIFICHE DEGLI ELABORATI PROGETTUALI ANCHE AI FINI DELL'AGGIORNAMENTO DELLA CARTOGRAFIA COMUNALE

1. Per le modalità di gestione telematica delle pratiche edilizie, si rimanda al sito dell'Ente (www.orbassano.cportal.it), dove sono pubblicate le istruzioni per il reperimento dei dati.
2. Il progetto municipale è formato dai seguenti atti ed elaborati:
 - a. estratto della mappa catastale, aggiornato con indicazione di tutti i mappali confinanti;
 - b. estratti degli elaborati del P.R.G.C. e degli eventuali strumenti urbanistici esecutivi con tutte le informazioni e le prescrizioni significative per l'area d'intervento;
 - c. rappresentazione dello stato di fatto, costituita da:
 - una planimetria del sito d'intervento, a scala non minore di 1:500, estesa alle aree limitrofe con specificati orientamento, toponomastica, quote altimetriche e planimetriche, manufatti ed alberature esistenti;
 - inoltre, per gli interventi su edifici esistenti:
 - piante di tutti i piani della costruzione, compresa la copertura, prospetti e sezioni di rilievo dell'esistente in scala adeguata a fornire la corretta descrizione dello stato di fatto. Per edifici civili ed affini la scala di rappresentazione deve essere di 1:100 o maggiore nel caso di particolari esigenze di rappresentazione; per edifici industriali ed affini la scala di rappresentazione deve essere di 1:200 o maggiore nel caso di particolari esigenze di rappresentazione. Gli elaborati grafici devono riportare le misure e le destinazioni d'uso di ogni singolo vano, l'indicazione dei materiali, delle finiture, dei colori in atto;
 - descrizione degli eventuali valori storici, artistici, architettonici, tipologici attraverso documentazione in scala appropriata e documentazione fotografica di tutti i fronti dell'edificio e dell'intorno edilizio circostante;
 - d. specificazione delle opere di urbanizzazione primaria esistenti;
 - e. documentazione fotografica del sito nello stato di fatto e dell'intorno edilizio circostante;
 - f. nel caso di interventi aventi forte impatto per le dimensioni proprie o per le caratteristiche storiche, artistiche o ambientali del contesto in cui si collocano: simulazione fotografica o grafica dell'inserimento del progetto nella situazione esistente;
 - g. planimetria di progetto, alla stessa scala della rappresentazione dello stato di fatto, con l'indicazione dei limiti di proprietà, delle quote planimetriche (distanza dai confini, dagli edifici, ecc.) ed altimetriche del suolo sistemato,

delle destinazioni d'uso di ogni singolo vano, degli accessi, dei tracciati delle reti infrastrutturali (acquedotto, fognatura, illuminazione, ecc.);

- h. piante, sezioni, prospetti in scala adeguata a fornire la corretta e completa rappresentazione dei manufatti in progetto. Per edifici civili ed affini la scala di rappresentazione deve essere almeno di 1:100 o maggiore nel caso di particolari esigenze di rappresentazione; per edifici industriali ed affini la scala di rappresentazione deve essere almeno di 1:200 o maggiore nel caso di particolari esigenze di rappresentazione. Gli elaborati devono rispondere ai seguenti requisiti:
- le piante devono essere redatte per tutti i piani, entro e fuori terra della costruzione, compresa la copertura; devono indicare le destinazioni d'uso e le dimensioni di tutti i locali ed i materiali di copertura;
 - le sezioni, almeno due, di cui una in corrispondenza del vano scala, devono indicare le altezze nette dei piani, dei parapetti, delle aperture ed i profili del terreno naturale e sistemato;
 - i prospetti devono rappresentare tutti i fronti della costruzione e contenere i riferimenti di sagoma e degli orizzontamenti di eventuali edifici contigui o vicini; devono altresì riportare l'indicazione dei materiali di finitura visibili dall'esterno, in particolare per quanto riguarda: tipologia dei tamponamenti esterni, rivestimenti, coloriture, zoccolature, davanzali, serramenti e relativi oscuramenti, materiali di copertura, parapetti e ringhiere;
 - i particolari devono rappresentare gli eventuali elementi decorativi e indicare con maggior dettaglio materiali, finiture, coloriture dei vari elementi costruttivi;
 - nel caso di interventi su costruzioni esistenti, e nei progetti di variante a progetti già precedentemente approvati, dovrà essere riportata la situazione tecnica, ovvero la sovrapposizione, con i colori di seguito descritti, degli stati di fatto e progetto osservando le seguenti convenzioni di rappresentazione:
 - in colore rosso le nuove opere;
 - in colore giallo le parti in demolizione;
 - in colore azzurro le nuove opere previste e non realizzate;
 - in colore verde le demolizioni previste e non realizzate;
- i. relazione illustrativa contenente gli elementi descrittivi idonei a consentire la piena comprensione del progetto e la verifica del rispetto delle disposizioni normative, nonché ad illustrare il calcolo dei volumi e delle superfici, ivi compresa l'applicazione di tutti gli elementi previsti dal presente regolamento e connessi con il progetto.

ART. 47 LE MODALITÀ DI COORDINAMENTO CON LO SUAP

1. In caso di procedimenti edilizi relative ad attività produttive e commerciali, il procedimento è gestito dallo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP).
2. Il Responsabile del Procedimento del SUAP attiva i relativi endo-procedimenti e trasmette la pratica allo Sportello Unico dell'Edilizia.
3. Lo Sportello Unico dell'Edilizia nell'ambito dell'attività istruttoria:
 - a. segnala allo SUAP eventuali richieste di documentazione integrativa per l'inoltro al soggetto istante;
 - b. verifica e segnala allo SUAP se ai fini urbanistici-edilizi e paesaggistici e per lo specifico procedimento sia necessaria l'acquisizione di pareri da parte di distinte unità organizzative interne o di assensi o nulla-osta da parte di Enti o altre Amministrazioni al fine dell'attivazione, da parte dello SUAP, di conferenze dei servizi;
 - c. istruisce e predispone i provvedimenti per l'acquisizione delle deliberazioni di competenza della Giunta Comunale o del Consiglio Comunale qualora necessari nell'ambito del procedimento;

- d. comunica tutti gli adempimenti necessari alla conclusione dell'iter sotto il profilo urbanistico-edilizio.
4. In caso di procedimento che richieda il rilascio di un provvedimento espresso, il responsabile dello SUE provvede alla redazione degli atti di assenso edilizi e paesaggistici aventi valore di titolo endo-procedimentale, quali parte integrante della determinazione conclusiva del Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive.

CAPO II ALTRE PROCEDURE E ADEMPIMENTI EDILIZI

ART. 48 AUTOTUTELA E RICHIESTA DI RIESAME DEI TITOLI ABILITATIVI RILASCIATI O PRESENTATI

AUTOTUTELA

1. Il Responsabile dello Sportello Unico per l'Edilizia può attivare lo strumento dell'autotutela qualora ricorrano le condizioni previste dalla vigente normativa (art. 21-nonies L. n. 241/1990 e s.m.i.) per motivi di legittimità e qualora sussista un interesse pubblico alla rimozione di un atto o un provvedimento.
2. A tal fine il Responsabile del Procedimento esperisce istruttoria sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per l'attivazione; quando da tale analisi siano sorte posizioni soggettive consolidate in capo ai destinatari del provvedimento medesimo, il potere di autotutela viene esercitato attraverso la ponderazione degli interessi in gioco da svolgersi, ove possibile, in contraddittorio con il privato e tenendo conto in particolare dei principi di ragionevolezza e proporzionalità dell'azione amministrativa e dell'affidamento del cittadino.
3. Il procedimento si conclude con un provvedimento conclusivo del Responsabile del Procedimento.

RIESAME

4. La procedura di riesame è attivata quando, in forza di nuove disposizioni normative o regolamentari nonché di nuovi elementi che comunque incidano sul procedimento, siano necessarie nuove o ulteriori valutazioni relativamente ad un procedimento edilizio, anche in fase di avanzata istruttoria.
5. Il riesame può anche essere attivato ad esito di sentenza del giudice amministrativo.
6. Per esperire il riesame è necessario acquisire nuove valutazioni o pareri da parte dei settori interni, della Commissione Edilizia o di altri Enti o Amministrazioni coinvolte nel procedimento.

ART. 49 CERTIFICATO URBANISTICO (CU) O CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA (CDU)

CERTIFICATO URBANISTICO (C.U.) (ART. 5, L.R. N. 19/1999 E S.M.I.)

1. La richiesta del certificato urbanistico (C.U.) può essere formulata dal proprietario o dal titolare di altro diritto che conferisca la facoltà di svolgere attività edilizie; essa deve indicare le generalità del richiedente e riportare i dati catastali e di ubicazione per individuare l'immobile a cui il certificato si riferisce.
2. Il certificato urbanistico è rilasciato dall'Autorità comunale entro sessanta giorni dalla richiesta e specifica, in particolare:
 - a. le disposizioni vigenti e quelle eventualmente in salvaguardia alle quali è assoggettato l'immobile;
 - b. l'area urbanistica in cui è compreso l'immobile e le destinazioni d'uso ammesse;
 - c. i tipi e le modalità d'intervento consentiti;
 - d. le prescrizioni urbanistiche ed edilizie da osservare;
 - e. le eventuali prescrizioni concernenti obblighi amministrativi, in particolare per quanto concerne urbanizzazioni e dismissioni;
 - f. i vincoli incidenti sull'immobile.

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA (C.D.U.) (ART.30, D.P.R. N. 380/2001 E S.M.I.)

3. La richiesta del certificato di destinazione urbanistica (C.D.U.) può essere formulata dal proprietario o dal possessore dell'area interessata ovvero dal

Notaio rogante l'atto di cessione o da tecnici delegati dal proprietario medesimo, nonché dagli aventi diritto ai sensi di legge; essa deve indicare le generalità del richiedente e riportare i dati catastali e di ubicazione per individuare l'immobile a cui il certificato si riferisce.

4. Il certificato di destinazione urbanistica è rilasciato dall'Autorità comunale entro trenta giorni dalla richiesta e specifica le prescrizioni urbanistiche riguardanti l'area interessata, in particolare:
 - a. le disposizioni vigenti e quelle eventualmente in salvaguardia alle quali è assoggettato l'immobile;
 - b. l'area urbanistica in cui è compreso l'immobile e le destinazioni d'uso ammesse;
 - c. le modalità d'intervento consentite;
 - d. la capacità edificatoria consentita;
 - e. i vincoli incidenti sull'immobile.
5. Il certificato di destinazione urbanistica conserva validità per un anno dalla data del rilascio, salvo che intervengano modificazioni degli strumenti urbanistici.

ART. 50 PROROGA E RINNOVO DEI TITOLI ABILITATIVI

1. La proroga e il rinnovo dei titoli abilitativi sono rilasciati ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i., in particolare l'articolo 15 che disciplina l'efficacia temporale e la decadenza del permesso di costruire e indica i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori:
inizio lavori: entro 1 anno dal rilascio del titolo abilitativo;
fine lavori: entro 3 anni dall'inizio dei lavori.
2. La proroga deve essere concessa necessariamente qualora i lavori non possono essere iniziati o conclusi per iniziative dell'amministrazione o per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso, quali: mole dell'opera da realizzare, particolari caratteristiche tecnico-costruttive dell'opera, difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all'inizio dei lavori, finanziamenti di opere pubbliche previsti per più esercizi finanziari.
3. In tutti gli altri casi la proroga è discrezionale, ossia deve essere valutata caso per caso dall'amministrazione comunale e concessa con provvedimento motivato.
4. La richiesta deve avvenire anteriormente alla scadenza dei termini di inizio e fine lavori.

ART. 51 SOSPENSIONE DELL'USO E DICHIARAZIONE DI INAGIBILITÀ

1. Per le modalità di sospensione all'uso e la dichiarazione di inagibilità si rimanda all'art. 222 del R.D. n. 1265/1934 e s.m.i., all'art. 26 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. e dell'art. 9 bis della L.R. n. 56/1977 e s.m.i.

ART. 52 CONTRIBUTO PER ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE: CRITERI APPLICATIVI E RATEIZZAZIONI

1. Il Comune di Orbassano ha approvato con D.C.C. n. 38 del 21/06/2011, successivamente modificato e integrato, il Regolamento Comunale in Materia di Disciplina del Contributo di Costruzione, a cui si rimanda per l'applicazione delle norme ivi contenute.

ART. 53 PARERI PREVENTIVI

1. Per progetti particolarmente complessi, il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo ha la facoltà di richiedere allo SUE parere preventivo sull'ammissibilità dell'intervento.
2. La richiesta di parere di massima deve contenere i seguenti elementi:
 - a. generalità del richiedente;

- b. numero del codice fiscale, o della partita IVA nel caso si tratti di Società, del richiedente;
 - c. estremi catastali e ubicazione dell'immobile sul quale si intende intervenire;
 - d. progetto di massima.
3. Il progetto di massima è formato, di norma, dai seguenti atti:
- a. estratto della mappa catastale;
 - b. estratti degli elaborati del P.R.G.C. e degli eventuali strumenti urbanistici esecutivi con tutte le informazioni e le prescrizioni significative per l'area d'intervento;
 - c. rappresentazione dello stato di fatto, costituita da una planimetria del sito d'intervento, a scala opportuna, estesa alle aree limitrofe, con specificati orientamento, toponomastica, quote altimetriche e planimetriche, nonché la presenza di manufatti ed alberature di alto fusto; per gli interventi su edifici esistenti, inoltre, da piante, prospetti e sezioni di rilievo dell'esistente con indicazione delle destinazioni d'uso e dei particolari costruttivi ritenuti necessari soprattutto in presenza di valori storici, artistici, architettonici, tipologici;
 - d. documentazione fotografica del sito nello stato di fatto, con riferimento al contesto;
 - e. planimetrie e piante, sezioni, prospetti in scala adeguata al tipo di quesito posto;
 - f. relazione illustrativa contenente gli elementi descrittivi idonei a consentire la corretta comprensione del quesito posto e del rispetto delle disposizioni normative vigenti.
4. L'Autorità Comunale si riserva di fornire un parere indicativo che non pregiudica un'espressione diversa a seguito dell'esame della documentazione completa di tutti gli elaborati regolamentari per la formazione degli atti abilitativi a costruire.

ART. 54 ORDINANZE, INTERVENTI URGENTI E POTERI ECCEZIONALI IN MATERIA EDILIZIA

- 1. Nei casi in cui ricorrano condizioni di pericolo per la stabilità delle costruzioni o si manifestino situazioni di emergenza con possibile compromissione per l'integrità dell'ambiente e rischio per l'incolumità delle persone, il proprietario degli immobili interessati procede mediante un "intervento urgente" alle operazioni necessarie per rimuovere la situazione di pericolo, sotto personale responsabilità sia per quanto attiene la valutazione dello stato di pericolo sia per l'effettiva consistenza delle operazioni medesime.
- 2. E' comunque fatto obbligo al proprietario di dare immediata comunicazione dei lavori all'autorità comunale nonché agli eventuali organi di tutela, nel caso di edifici gravati da specifici vincoli, e di presentare nel minor tempo possibile, comunque non oltre 30 giorni, istanza per ottenere gli atti di assenso necessari nelle normali condizioni di intervento.
- 3. Ogni abuso in materia è sanzionato ai sensi del Titolo IV del presente regolamento, fatto salvo l'eventuale accertamento di fatti e comportamenti penalmente rilevanti e perseguibili.

ART. 55 MODALITÀ E STRUMENTI PER L'INFORMAZIONE E LA TRASPARENZA DEL PROCEDIMENTO EDILIZIO

- 1. Si richiamano le disposizioni di cui alla L. n. 241/1990 e s.m.i. e al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

ART. 56 COINVOLGIMENTO E PARTECIPAZIONE DEGLI ABITANTI

- 1. Si richiamano i contenuti della vigente normativa in materia ed in particolare la L.R. n. 56/1977 e s.m.i., la L. n. 241/1990 e s.m.i. ed i regolamenti comunali.

ART. 57**CONCORSI DI URBANISTICA E DI ARCHITETTURA, OVE POSSIBILI**

3. Il Comune nell'ambito della propria autonomia organizzativa può indicare procedure per eventuali concorsi di urbanistica e di architettura, ai sensi delle vigenti normative in materia, per incentivare la qualità del progetto nei concorsi di idee o di progettazione, per finalità proprie degli aspetti paesaggistici; nei casi di interventi pubblici, può avvalersi della L.R. n. 14/2008 e s.m.i. (Norme per la valorizzazione del paesaggio).

TITOLO II DISCIPLINA DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI

CAPO I NORME PROCEDIMENTALI SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI

ART. 58 COMUNICAZIONI DI INIZIO E DI DIFFERIMENTO DEI LAVORI, SOSTITUZIONE E VARIAZIONI, ANCHE RELATIVE AI SOGGETTI RESPONSABILI PER LA FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI, QUALI L'IMPRESA ESECUTRICE E DEL DIRETTORE DEI LAVORI, DELLA SICUREZZA ETC.

1. Nel caso di CILA e SCIA la comunicazione di inizio lavori coincide con la presentazione della comunicazione o segnalazione con contestuale adempimento di tutti gli obblighi di legge inerenti.
2. Nel caso di SCIA in alternativa al permesso di costruire la comunicazione di inizio lavori coincide con la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività e dovrà essere presentata almeno 30 gg. prima dell'effettivo inizio dei lavori con contestuale adempimento di tutti gli obblighi di legge.
3. Nel caso di Permesso di Costruire i lavori devono avere inizio entro un anno dal rilascio del titolo, fatte salve le diverse disposizioni legislative; la comunicazione di inizio lavori con tutti gli adempimenti connessi dovrà essere presentata entro tale termine e comunque non oltre l'inizio degli stessi lavori.
4. Il titolare del permesso di costruire deve comunicare con atto scritto all'Autorità comunale la data di inizio dei lavori, non oltre l'inizio stesso, secondo il modello pubblicato sul sito internet del Comune.
5. Qualsiasi variazione relativa agli operatori deve essere resa nota al Comune, a cura del titolare del permesso di costruire, entro il termine di giorni otto giorni dall'avvenuta variazione.
6. Per le nuove costruzioni, gli ampliamenti e le recinzioni, il Comune può effettuare, anche su richiesta degli interessati, apposita visita intesa a verificare tracciati o quote altimetriche e planimetriche, prima o al momento dell'inizio dei lavori, fissando, se del caso, appositi capisaldi.
7. Qualora sia accertata la violazione dei disposti di cui ai commi precedenti, l'Autorità comunale inibisce o sospende i lavori, fino alla regolarizzazione amministrativa.
8. Le comunicazioni di inizio, differimento dei lavori, sostituzione e variazioni per i diversi interventi edilizi ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. dovranno essere conformi ai contenuti della modulistica unificata edilizia approvata dalla Regione Piemonte e reperibile sul sito informatico per la gestione telematica delle pratiche edilizie del Comune di Orbassano.
9. Per quanto non disciplinato dal testo del presente articolo si richiamano i contenuti della vigente normativa in materia ed in particolare gli artt. 6bis, 15, 22, 23 e 23bis del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. e la L. n. 241/1990 e s.m.i.

ART. 59 COMUNICAZIONI DI FINE LAVORI

1. Entro il termine per la conclusione dei lavori, e fatta salva la richiesta di un ulteriore titolo abilitativo per le opere mancanti, il titolare del permesso di costruire e della SCIA deve comunicare all'Autorità comunale con atto scritto, firmato anche dal direttore dei lavori, l'ultimazione dei lavori di esecuzione dell'opera assentita.
2. Contestualmente o successivamente, il proprietario inoltra all'Autorità comunale, se dovuta, la segnalazione certificata di agibilità, con le procedure e gli obblighi stabiliti dalle norme vigenti.
3. La comunicazione di fine lavori e la segnalazione certificata di agibilità, qualora previste per i diversi interventi edilizi ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i., dovranno essere conformi ai contenuti della modulistica unificata edilizia approvata dalla Regione Piemonte e reperibile sul sito informatico del Comune di Orbassano per la gestione telematica delle pratiche edilizie.

1. Ove i lavori comportino la manomissione del suolo pubblico o interessino impianti pubblici, il costruttore è tenuto a richiedere all'ente interessato le prescrizioni del caso, intese ad evitare danni al suolo ed agli impianti predetti, nonché a garantire l'esercizio di questi ultimi, specificando ubicazione, durata e scopo dell'intervento.
2. Ove sia indispensabile occupare con il cantiere porzioni di suolo pubblico, il soggetto interessato o il titolare del titolo abilitativo o il costruttore devono preventivamente richiedere al Comune la relativa concessione con allegato un elaborato grafico recante l'indicazione planimetrica dell'area da includere nel cantiere.
3. Chiunque intenda occupare porzioni di suolo pubblico per attività temporanee, per eseguire lavori o per depositarvi materiali deve chiedere al Comune la specifica concessione, indicando l'uso, la superficie che intende occupare e le opere che intende eseguire; l'occupazione delle sedi stradali è comunque regolata dalle leggi vigenti.

Per l'occupazione di suolo con steccati, ponteggi od aree di sosta per mezzi operativi, almeno trenta giorni prima della data di inizio dell'occupazione il richiedente deve presentare apposita istanza corredata di:

- a. planimetria in scala atta ad individuare l'area oggetto di occupazione;
- b. dichiarazione contenente l'indicazione circa l'uso ed il tipo di opere che intende eseguire;
- c. la data di inizio e durata presunta in giorni naturali e consecutivi dell'occupazione.

Per periodi di occupazione non superiori alle ventiquattro ore può essere prevista una procedura semplificata.

Il rilascio della relativa concessione è subordinato al pagamento del canone di occupazione stabilito dall'Amministrazione con apposito atto deliberativo.

La concessione contiene le prescrizioni da seguire per l'occupazione e indica il termine finale della medesima. Scaduto il termine di occupazione previsto, senza che ne sia stato disposto il rinnovo, il titolare ha l'obbligo di sgomberare il suolo occupato ripristinando le condizioni ambientali preesistenti. In caso di inottemperanza, il ripristino è eseguito dall'Amministrazione a spese del titolare; tali spese devono essere rimborsate entro quindici giorni dalla richiesta; in difetto, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, esse sono rimosse coattivamente con la procedura disciplinata dalle vigenti normative di settore.

Nel caso occorra una maggior durata dell'occupazione, entro il giorno di scadenza del periodo di occupazione autorizzato il richiedente deve provvedere a richiedere la concessione alla sua prosecuzione, provvedendo contestualmente al pagamento per l'ulteriore periodo previsto. Al mancato pagamento del canone per la proroga si applicano le stesse disposizioni di cui ai precedenti capoversi. Nel caso di minor durata il richiedente deve dare comunicazione al Comune della cessata occupazione il giorno stesso in cui essa avviene. In tale caso lo stesso può altresì richiedere, entro il termine di trenta giorni, il rimborso del maggior importo corrisposto. Decorso tale periodo senza che il richiedente abbia provveduto a presentare istanza, si intende avvenuta la rinuncia al rimborso stesso.

4. Salve restando le disposizioni di carattere tributario, il rilascio della concessione può essere subordinato alla corresponsione di un canone per l'uso, da disciplinare con apposito regolamento ed al versamento di un deposito cauzionale per la rimessa in pristino del suolo.
5. Gli interventi che comportino la manomissione del suolo pubblico, quali allacciamenti alla fognatura, realizzazione di cavidotti, ecc., devono fare riferimento al "Regolamento per l'esecuzione di scavi su strade e aree

comunalì" approvato con D.C.C. n. 39 del 29/04/1997, come successivamente modificato e integrato.

6. La realizzazione di passi carrai su suolo pubblico o assoggettato all'uso pubblico deve essere oggetto di specifica richiesta di autorizzazione. La materia è regolata dalle norme di legge vigenti e dalle disposizioni indicate dall'art. 86 del presente Regolamento Edilizio.
7. Il Comune in caso di violazione delle disposizioni del presente articolo può ordinare la sospensione dei lavori.

ART. 61

COMUNICAZIONI DI AVVIO DELLE OPERE RELATIVE ALLA BONIFICA, COMPRESSE QUELLE PER AMIANTO, ORDIGNI BELLCI ETC.

1. Si rimanda alle rispettive norme vigenti in materia.

CAPO II NORME TECNICHE SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI

ART. 62 PRINCIPI GENERALI DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI

1. Le opere edilizie devono essere eseguite in modo conforme al progetto assentito o presentato e agli obblighi indicati nel titolo abilitativo o discendenti dalla normativa urbanistica-edilizia e altre normative aventi incidenza sull'attività edilizia vigente.
2. Il direttore dei lavori, l'esecutore delle opere e gli altri eventuali soggetti che rivestono responsabilità operative devono adoperarsi, sotto la loro personale e solidale responsabilità, affinché opere ed interventi siano compiuti a regola d'arte e siano rispondenti alle prescrizioni delle leggi, dei regolamenti e delle direttive in vigore. Si richiama quanto riportato nel D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
3. Per l'installazione e l'esercizio dei cantieri, devono essere rispettate le disposizioni del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo codice della strada" e del suo regolamento di attuazione e di esecuzione D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i., le disposizioni in materia antinfortunistica e di igiene del lavoro vigenti e le relative procedure. Le norme del presente regolamento si intendono integrate e, ove occorra, sostituite dalle disposizioni sopra indicate.

ART. 63 PUNTI FISSI DI LINEA E DI LIVELLO

1. Prima di iniziare i lavori per interventi di nuova costruzione, l'avente titolo è tenuto a richiedere al Comune, mediante la procedura telematica per la trasmissione delle pratiche edilizie, la ricognizione della linea di confine tra gli spazi pubblici e l'area privata interessata dall'intervento; l'istanza deve precisare il nominativo del direttore dei lavori;
2. Entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza di cui sopra, il personale dell'ufficio tecnico comunale - ovvero il personale messo a disposizione dall'avente titolo e dall'assuntore dei lavori sotto la direzione di un funzionario comunale - provvede:
 - a. ad assegnare sul terreno i capisaldi altimetrici e planimetrici cui deve essere riferita la posizione dell'opera da realizzare;
 - b. ad indicare i punti di immissione degli scarichi nella fognatura comunale ed i punti di presa dell'acquedotto e di tutti gli altri impianti relativi alle opere di urbanizzazione primaria;
3. Delle operazioni di cui al comma 2 deve essere redatto verbale, che viene sottoscritto dalle parti per presa d'atto: tutte le spese sono a carico del richiedente.
4. Decorso il termine di cui al comma 2 i lavori possono essere iniziati; in tal caso il direttore dei lavori redige autonomamente il verbale e ne invia copia al comune.

ART. 64 CONDUZIONE DEL CANTIERE E RECINZIONI PROVVISORIE

CONDUZIONE DEL CANTIERE

1. Nel cantiere deve essere tenuto a disposizione il titolo abilitativo, corredato degli elaborati progettuali nonché la comunicazione dell'inizio dei lavori.
2. I cantieri edili a lunga permanenza (oltre trenta giorni), debbono essere dotati di impianti di acqua potabile e di fognatura allacciati alle reti comunali; in caso di impossibilità dovuta a ragioni tecniche, si provvede con mezzi sostitutivi riconosciuti idonei dal Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica competente per territorio.
3. Le costruzioni provvisorie realizzate nei cantieri edili, destinate alla permanenza di persone, compresi i servizi igienici, debbono rispondere alle vigenti norme di legge.

4. E' fatto obbligo all'assuntore dei lavori di essere presente in cantiere o di assicurarvi l'intervento di persona idonea che lo rappresenti (responsabile di cantiere).
5. L'Autorità comunale, in caso di violazione delle disposizioni del presente articolo, può ordinare la sospensione dei lavori.
6. Si richiama quanto riportato nel D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
7. Per quanto concerne i cantieri che interessano le carreggiate stradali, valgono le norme dettate all'art. 21 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada", e all'art. 40 del suo regolamento di esecuzione e di attuazione, D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i.

RECINZIONI PROVVISORIE

8. Il richiedente, prima di dar corso ad interventi su aree poste in fregio a spazi pubblici o aperti al pubblico, deve, previa denuncia all'Autorità comunale, recingere provvisoriamente l'area impegnata dai lavori o, comunque, adottare i più idonei accorgimenti tecnici intesi a garantire la sicurezza, anche in conformità alle prescrizioni impartite dal Comune; la denuncia deve essere corredata del nulla-osta degli enti esercenti le condutture ed i cavi aerei e/o sotterranei interessati.
9. In ogni caso, devono essere adottate le misure atte a salvaguardare l'incolumità pubblica, ad assicurare il pubblico transito e ad evitare la formazione di ristagni d'acqua.
10. Le recinzioni provvisorie devono avere aspetto decoroso, essere alte almeno 2,00 m ed essere realizzate con materiale resistente; gli angoli sporgenti di tali recinzioni debbono essere dipinti per tutta la loro altezza a strisce bianche e rosse con vernice riflettente e muniti di segnalazione luminosa a luce rossa fissa, accesa dal tramonto al levar del sole; per recinzioni di lunghezza superiore a 10,00 m, che sporgano sui marciapiedi o sul sedime stradale, devono essere installate lungo il perimetro luci rosse fisse distanti tra loro non più di 10,00 m, integrate da eventuali piastrine rifrangenti, di colore rosso e di superficie minima di 50,00 cm², disposte "a bandiera" rispetto al flusso veicolare.
11. Qualsiasi genere di sbarramenti, protezioni, segnalazioni e avvisi dovranno essere mantenuti in efficienza per tutta la durata dei lavori.
12. Quando, per esigenze lavorative, si renda necessario rimuovere in tutto o in parte tali recinzioni, dovrà essere previsto un sistema alternativo di protezione, quale la sorveglianza continua delle aperture, che non consenta l'accesso di non addetti ai luoghi di lavoro.
13. I sistemi di protezione devono comunque essere ripristinati non appena vengono a cessare i motivi della loro rimozione e comunque sempre prima di sospendere la sorveglianza. Inoltre, fino al completamento delle protezioni per il passaggio o lo stazionamento di terzi lateralmente o sotto posti di lavoro sopraelevati, la zona esposta a rischio di caduta accidentale di materiale dall'alto deve essere delimitata e/o sorvegliata al fine di evitare la presenza di persone.
14. Le porte ricavate nelle recinzioni provvisorie non devono aprirsi verso l'esterno e devono rimanere chiuse quando i lavori non sono in corso; se la recinzione racchiude manufatti che interessano servizi pubblici, deve comunque essere consentito - salvo casi eccezionali - il libero accesso a tali manufatti, ed in ogni caso il pronto accesso degli addetti ai servizi interessati.
15. L'Amministrazione Comunale, previo consenso del concessionario, ha facoltà di servirsi delle recinzioni prospettanti su spazi pubblici per le pubbliche affissioni, senza che sia dovuto per tale uso alcun corrispettivo.
16. Per gli interventi edilizi che richiedono lavori di durata non superiore a 10 giorni, la delimitazione del cantiere può assumere una configurazione semplificata da definirsi, caso per caso, secondo le prescrizioni del Comune.
17. In caso di violazione delle norme del presente articolo troveranno applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada.

ART. 65

CARTELLI DI CANTIERE

1. Nei cantieri edili deve essere affisso, in vista del pubblico, un cartello chiaramente leggibile di dimensioni non inferiori a 0,70 m x 1,00 m, con l'indicazione:
 - a. del tipo dell'opera in corso di realizzazione;
 - b. degli estremi del titolo abilitativo o della comunicazione di inizio dell'attività e del nome del titolare dello stesso;
 - c. della denominazione dell'impresa assuntrice dei lavori;
 - d. dei nominativi del progettista, del direttore dei lavori e del responsabile del cantiere, oltre, eventualmente, del progettista e direttore lavori degli impianti tecnologici e del professionista incaricato alla redazione dell'APE ai sensi della D.G.R. n. 24-2360/2015 e s.m.i.
2. Tale cartello che può riportare altre indicazioni oltre a quelle sopra specificate (ad esempio, i nominativi dei progettisti degli impianti tecnologici e dei coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori), è esente dal pagamento della tassa sulle pubbliche affissioni.
3. Nei cantieri dove si eseguono lavori pubblici il riferimento normativo per la corretta predisposizione del cartello è la Circolare del Ministero LL.PP. 01/06/1990, n. 1729/UL - Tabelle informative nei cantieri di lavoro - Schema tipo.
4. Si richiamano le disposizioni di cui all'art. 27, c. 1 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i., degli artt. 90 e 99 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e, per i cantieri dove si eseguono lavori pubblici, la Circolare del Ministero LL.PP. 01/06/1990, n. 1729/UL.

ART. 66

CRITERI DA OSSERVARE PER SCAVI E DEMOLIZIONI

1. La stabilità degli scavi, verificata in sede progettuale secondo quanto richiesto dalla normativa vigente, deve essere assicurata con mezzi idonei a contenere la spinta del terreno circostante e a garantire la sicurezza degli edifici e degli impianti posti nelle vicinanze, come meglio disciplinato nel D.M. 11 marzo 1988, punti D8 e G3 e s.m.i.
2. Gli scavi non devono impedire od ostacolare l'ordinario uso degli spazi pubblici, ed in specie di quelli stradali; ove risulti peraltro necessaria l'occupazione di tali spazi, deve essere richiesta al riguardo autorizzazione al comune.
3. Nei cantieri ove si procede a demolizioni, restando salve le altre disposizioni del presente regolamento, si deve provvedere affinché i materiali di risulta vengano fatti scendere a mezzo di apposite trombe o di idonei recipienti atti ad evitare imbrattamenti e pericoli alle persone e alle cose; se del caso, si deve effettuare la preventiva bagnatura dei materiali medesimi allo scopo di evitare l'eccessivo sollevamento di polveri.
4. Per i cantieri ove si procede a demolizioni mediante magli od altri macchinari a braccio meccanico, è data facoltà al comune di disporre, oltre alla bagnatura, ulteriori accorgimenti allo scopo di evitare polverosità ed inquinamento acustico.
5. Il materiale di risulta dalle demolizioni e dagli scavi, ove non diversamente utilizzato, deve essere trasportato e smaltito in una discarica autorizzata a norma di legge, nel rispetto delle disposizioni vigenti; è fatto obbligo al titolare del titolo abilitativo di conservare la relativa documentazione; si rimanda al D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e al D.P.R. n. 120/2017 e s.m.i.
6. La rimozione di parti contenenti amianto è soggetta alle procedure individuate dalla legge che disciplina la materia e, nel particolare, alla L. n. 257/1992 e s.m.i., al D.M. 06/09/1994 e s.m.i., agli artt. 14, 15 e 16 della L.R. n. 30/2008 e s.m.i. e alla D.G.R. n. 25-6899/2013 e s.m.i.
7. Il Comune in caso di violazione delle disposizioni del presente articolo può ordinare la sospensione dei lavori.

8. Si richiama quanto riportato nel D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in particolare agli artt. 118 e seguenti.

ART. 67

MISURE DI CANTIERE E EVENTUALI TOLLERANZE

1. Non sono da considerarsi difformità al titolo abilitativo le differenze verificatesi in corso di costruzione in presenza di violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano, in più o in meno, il 2 per cento delle misure progettuali per singola unità immobiliare, secondo le disposizioni di cui all'art. 34, c. 2-ter del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.
2. Nelle aree soggette ai disposti del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., per la valutazione di eventuali difformità dell'autorizzazione paesaggistica, valgono le disposizioni di cui al D.P.R. n. 31/2017 e s.m.i. "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata".
3. Della eventuale sussistenza di tali scostamenti dovrà essere fatta menzione nel certificato di collaudo finale.
4. Si richiamano, inoltre, le disposizioni normative di cui all'art. 6 della L.R. 19/1999 e s.m.i.

ART. 68

SICUREZZA E CONTROLLO NEI CANTIERI MISURE PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI NELLE FASI DI REALIZZAZIONE DELL'OPERA

1. Ogni cantiere deve essere mantenuto libero da materiali dannosi o inutili, per tutta la durata dei lavori.
2. L'impresa/e addetta/e ai lavori dovrà/anno:
 - a. predisporre affinché gli ambienti, gli impianti, i mezzi tecnici ed i dispositivi di sicurezza siano mantenuti in buona ed efficiente condizione, provvedendo altresì a fare effettuare le verifiche ed i controlli previsti;
 - b. effettuare la sorveglianza dello stato dell'ambiente esterno e di quello interno, in relazione ai fattori ambientali identificati nei piani di sicurezza e coordinamento e piani operativi di sicurezza quali: recinzioni; vie di transito; opere preesistenti e costruende, fisse o provvisorie; reti di servizi tecnici; di macchinari, impianti, attrezzature; luoghi e posti di lavoro; servizi igienico-sanitari e quant'altro possa influire sulla sicurezza degli addetti ai lavori e dei terzi;
 - c. procedere, dopo piogge, nevicate o altre eventi atmosferici e calamità naturali e dopo le interruzioni prolungate dei lavori, al controllo della stabilità dei terreni, delle opere provvisorie, delle reti di servizi e di quant'altro possa avere rilevanza per la sicurezza.
3. Tutte le strutture provvisorie del cantiere edilizio (ponteggi di servizio, impalcature, rampe, scale, parapetti e simili) devono avere requisiti di resistenza e di stabilità, devono essere dotate di protezioni per garantire l'incolumità delle persone e l'integrità delle cose e devono altresì conformarsi alle vigenti disposizioni di legge per la prevenzione degli infortuni e la sicurezza del lavoro; le fronti dei ponteggi verso strada devono essere provviste di opportune difese di trattenuta nonché di idonei strumenti per lo scarico dei materiali. Nel caso di interventi su edifici già abitati tutti i ponteggi potranno essere provvisti di idonei sistemi antifurto ed antintrusione. Nei lavori comportanti emissioni di residui solidi di lavorazioni, su spazi pubblici, quali ad esempio la spicconatura delle facciate, con il rischio di caduta di materiali dall'alto, i ponteggi devono essere dotati di mantovane parasassi, da disporsi ad una altezza di 4,50 m dal piano stradale più un ulteriore livello ogni dodici metri di altezza del fabbricato misurati dal piano stradale. Nei lavori comportanti emissioni di liquidi di lavorazioni su spazi pubblici, quali ad esempio il lavaggio delle facciate, i ponteggi devono essere interamente rivestiti con teli impermeabili.

4. Le scale aeree, i ponti mobili o gli apparecchi di sollevamento non possono essere posti in esercizio se non sono muniti di certificato di omologazione rilasciato dalle autorità competenti; ogni altro macchinario impiegato nei cantieri edili deve rispondere alle norme di legge e alle prescrizioni degli enti cui è affidata la vigilanza in materia.
5. In caso di interruzione dei lavori, devono essere eseguite le opere necessarie a garantire la sicurezza, l'igiene, il decoro e la stabilità delle parti già costruite; in difetto, l'Autorità comunale ordina al costruttore e/o al titolare del titolo abilitativo, gli adempimenti necessari e, in caso di inottemperanza, dispone gli interventi sostitutivi a spese degli inadempienti.
6. Nel corso dei lavori di sopraelevazione devono essere adottate tutte le misure idonee a tutelare gli eventuali occupanti della parte sottostante dell'edificio.
7. I tecnici comunali, nell'effettuare sopralluoghi, verificano l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento o delle altre norme vigenti in materia, informando, in caso di violazione, gli organi competenti a perseguire le infrazioni riscontrate ed a disporre i rimedi più opportuni.
8. Ove del caso, l'Autorità comunale adotta i provvedimenti a tutela della pubblica incolumità.
9. Ciascuna delle imprese incaricate a svolgere lavori all'interno del cantiere deve comunque:
 - a. disporre affinché siano attuate tutte le misure di sicurezza e di igiene previste dai piani di sicurezza e più in generale, che assicurino comunque i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni di legge e dalle più aggiornate norme tecniche, mettendo a disposizione i mezzi necessari;
 - b. rendere edotti ed aggiornati, i dirigenti, i preposti, i soggetti per la prevenzione e protezione dei rischi, i lavoratori in funzione alle rispettive attribuzioni e competenze, sulle esigenze di sicurezza aziendale e sulle normative con riferimento ai piani di sicurezza ed alle disposizioni di legge in materia;
 - c. individuare e nominare i soggetti incaricati di dirigere, sovrintendere e sorvegliare i lavori;
 - d. mettere a disposizione dei lavoratori i dispositivi di protezione e disporre che i singoli lavoratori osservino le vigenti norme di prevenzione.

ART. 69

ULTERIORI DISPOSIZIONI PER LA SALVAGUARDIA DEI RITROVAMENTI ARCHEOLOGICI E PER GLI INTERVENTI DI BONIFICA E DI RITROVAMENTI DI ORDIGNI BELLCI

1. I ritrovamenti di presumibile interesse archeologico, storico o artistico devono essere posti a disposizione degli enti competenti, mediante immediata comunicazione all'autorità comunale del reperimento; l'autorità comunale richiede l'intervento degli enti predetti, senza dilazione; i lavori, per la parte interessata dai ritrovamenti, devono essere sospesi in modo da lasciare intatte le cose ritrovate, fermo restando l'obbligo di osservare le prescrizioni delle leggi speciali vigenti in materia.
2. Nel caso di rinvenimento di resti umani, chi ne faccia la scoperta deve, ai sensi delle vigenti leggi, informare immediatamente l'autorità comunale, la quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria e a quella di pubblica sicurezza e dispone i necessari accertamenti per il rilascio del nulla osta per la sepoltura.
3. La valutazione del rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attività di scavo nei cantieri è eseguita dal coordinatore per la progettazione. Quando si intende procedere alla bonifica preventiva del sito nel quale è collocato il cantiere, il committente provvede a incaricare un'impresa specializzata, in possesso dei requisiti di cui all'art. 104, c. 4-bis del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. L'attività di bonifica preventiva è soggetta ad un parere vincolante dell'autorità militare competente per territorio in merito alle specifiche regole tecniche da osservare in considerazione della collocazione geografica e della tipologia dei terreni interessati, nonché mediante misure di sorveglianza

dei competenti organismi del Ministero della difesa, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute.

4. Il comune in caso di violazione delle disposizioni del presente articolo può ordinare la sospensione dei lavori.

ART. 70

RIPRISTINO DEL SUOLO PUBBLICO E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI A FINE LAVORI

1. Ultimati i lavori, il costruttore e il titolare del titolo abilitativo sono tenuti a garantire l'integrale ripristino, a regola d'arte, delle aree e degli impianti ed attrezzature pubbliche, così come meglio disciplinato dal "Regolamento per l'esecuzione di scavi su strade e aree comunali" approvato con D.C.C. n. 39 del 29/04/1997, come successivamente modificato e integrato; la riconsegna, a ripristino effettuato, avviene in contraddittorio fra le parti, con la redazione di apposito verbale.
2. In caso di inottemperanza, il ripristino è eseguito dal Comune a spese del costruttore e, in solido con questi, del titolare del titolo abilitativo; tali spese dovranno essere rimborsate entro quindici giorni dalla richiesta; in difetto, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, esse sono rimosse coattivamente con la procedura disciplinata dalle vigenti normative di settore.

ART. 71

RICOSTRUZIONE DI EDIFICI CROLLATI IN TUTTO O IN PARTE IN SEGUITO AD EVENTI ACCIDENTALI

1. E' facoltà del comune consentire interventi di ricostruzione, anche qualora non previsti dal piano regolatore, purché nel rispetto delle normative di settore aventi incidenza sulla disciplina delle norme antisismiche, di sicurezza, igienico sanitarie, di tutela del rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di edifici accidentalmente crollati, in tutto o in parte, a causa di eventi naturali eccezionali o di fatti o atti accertati, dolosi o colposi, non imputabili al proprietario del bene o all'avente titolo.
2. La ricostruzione può essere consentita con le preesistenti destinazioni d'uso, volumetrie, altezze, sagome, superfici coperte, confrontanze e distanze dai confini; è comunque facoltà dell'Amministrazione imporre che:
 - a. siano applicati particolari accorgimenti, sia a riguardo dei materiali impiegati sia per quanto concerne eventuali allineamenti, atti a conseguire un miglior inserimento ambientale ed un miglior assetto urbanistico;
 - b. siano applicate limitazioni, rispetto alla preesistente situazione, per quanto concerne tutti od alcuni parametri edilizi.
3. L'intervento di ricostruzione, con o senza limitazioni, deve essere sempre ampiamente motivato per quanto attiene alle ragioni, che rendono opportuno agire, nel singolo caso, anche qualora l'intervento non sia consentito dallo strumento urbanistico vigente.
4. La disposizione di cui al presente articolo non si applica ai crolli dolosamente causati dal proprietario o dall'avente titolo o comunque verificatisi, in corso d'opera, per imperizia o trascuratezza dello stesso o dell'assuntore dei lavori.

TITOLO III DISPOSIZIONI PER LA QUALITA' URBANA, PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE, FUNZIONALI

CAPO I DISCIPLINA DELL'OGGETTO EDILIZIO

ART. 72 CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E FUNZIONALI, DEGLI EDIFICI

1. Chiunque diriga ed esegua lavori di realizzazione di manufatti edilizi, di costruzione di nuovi fabbricati, di ristrutturazione, restauro e manutenzione di fabbricati esistenti, di installazione o modifica di impianti tecnologici a servizio dei fabbricati, di installazione o modifica di impianti destinati ad attività produttive all'interno dei fabbricati od in aree ad essi pertinenti, deve provvedere, sotto personale responsabilità, che le opere siano compiute a regola d'arte e rispondano alle norme di sicurezza e di igiene prescritte dalle leggi, dai regolamenti e dalle direttive in vigore.
2. Le norme di settore alle quali debbono conformarsi i requisiti tecnici e prestazionali degli interventi edilizi sono riferite alle sotto riportate esigenze di:
 - a. resistenza meccanica e stabilità;
 - b. sicurezza in caso di incendio;
 - c. tutela dell'igiene, della salute e dell'ambiente;
 - d. sicurezza nell'impiego;
 - e. protezione contro il rumore;
 - f. risparmio energetico e ritenzione del calore;
 - g. facilità di accesso, fruibilità e disponibilità di spazi ed attrezzature.

La documentazione necessaria al rispetto delle norme riferite ai settori sopra riportati dovrà essere prodotta ai sensi delle normative settoriali vigenti al momento della presentazione della richiesta del rilascio del titolo edilizio o di presentazione segnalazione certificata d'inizio attività/comunicazione asseverata d'inizio attività.
3. Se per il soddisfacimento dei requisiti, le vigenti norme impongono di procedere a deposito di atti, approvazione di progetti, collaudi, controlli finali o altro, presso istituzioni pubbliche diverse dal Comune, il professionista incaricato ai fini della conformità ai suddetti requisiti deve comunicare all'Autorità comunale gli estremi dei relativi atti e la denominazione dell'ufficio pubblico competente.
4. Nel caso di approvazione condizionata, soggetta a prescrizione, il professionista incaricato ai fini della conformità al requisito deve produrre copia del documento rilasciato dal pubblico ufficio competente, riportante per esteso le condizioni imposte; il Comune, in sede di controllo, ha facoltà di richiedere copia completa della pratica presentata presso l'ufficio suddetto.
5. Le scale di uso comune sono disciplinate, quanto a larghezza, dimensioni e chiusure dalla normativa vigente in materia. Deve in ogni caso essere garantita la possibilità del trasporto di soccorso delle persone.
6. All'interno delle unità immobiliari, per utilizzo a carattere privato, sono ammesse scale con larghezza utile non inferiore a m 0,80.
7. Le scale che collegano più di due piani, compreso il piano terra, devono essere aerate e illuminate direttamente dall'esterno o a mezzo di lucernario con apertura pari almeno a mq 0,40 per ogni piano servito o mediante aperture di superficie non inferiore a mq 1,00 per ogni piano servito.
8. In tutti gli organismi edilizi le scale di accesso alle unità immobiliari devono essere ubicate in un vano proprio di tipo chiuso (con eccezione dei vani scala ricavati internamente alle singole unità immobiliari e loro accessori).

Ai fini delle verifiche inerenti i parametri urbanistici ed edilizi, si considerano facenti parte del vano scala:

- a. lo spazio delimitato dalle pareti perimetrali del corpo scala e contenente le rampe, i pianerottoli interpiano, il pianerottolo di arrivo e/o partenza delle rampe;
 - b. gli ulteriori spazi distributivi se esclusivamente finalizzati a consentire l'accesso alle unità immobiliari non direttamente servibili tramite il pianerottolo di arrivo, sempreché di dimensione minima, in larghezza, pari a metri 1,50 e di dimensione massima, in profondità, pari a metri 1,50. La superficie massima complessiva di tali ulteriori spazi non potrà comunque superare i metri quadrati 4,50 per piano-scala.
9. Gli infissi devono essere agevolmente apribili e pulibili. Nei vani scala è fatto assoluto divieto di realizzare l'apertura di finestre per l'aerazione dei locali contigui.
 10. Gli interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche ed all'adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili sono ammessi anche in aggiunta ai volumi esistenti, e in deroga ai parametri urbanistici ed edilizi, qualora essi consistano in rampe o ascensori esterni ovvero manufatti che alterino la sagoma dell'edificio.
 11. Sono escluse dalla regolamentazione del presente articolo le scale di sicurezza, per le quali si applicano norme speciali.

ART. 73

REQUISITI PRESTAZIONALI DEGLI EDIFICI, RIFERITI ALLA COMPATIBILITÀ AMBIENTALE, ALL'EFFICIENZA ENERGETICA E AL CONFORT ABITATIVO, FINALIZZATI AL CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI E IDRICI, ALL'UTILIZZO DI FONTI RINNOVABILI E DI MATERIALI ECOCOMPATIBILI, ALLA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI O CLIMA ALTERANTI, ALLA RIDUZIONE DEI RIFIUTI E DEL CONSUMO DI SUOLO

1. E' vietato realizzare nuove costruzioni su terreni che siano stati utilizzati come deposito di materiali insalubri (immondizie, letame, residui organici, ecc.) se non dopo aver risanato il sottosuolo corrispondente.
2. Il giudizio concernente l'opera di risanamento è dato dall'Organo competente in materia igienico-sanitaria, previa acquisizione della documentazione e dei pareri tecnici ritenuti necessari, i cui oneri sono a carico del richiedente.
3. Se il terreno da edificare è umido e/o soggetto alle infiltrazioni di acque sotterranee o superficiali, deve essere operato un sufficiente drenaggio e debbono essere adottati gli accorgimenti atti ad impedire che l'umidità si trasmetta dalle fondazioni alle murature e/o alle strutture sovrastanti.
4. In ogni caso devono essere adottate soluzioni costruttive tali da impedire la risalita dell'acqua per capillarità e le parti murarie dei locali sotterranei o seminterrati devono essere protette mediante la posa di manti impermeabili o la realizzazione di intercapedini.
5. I pavimenti non devono appoggiare direttamente sul terreno e l'edificio deve essere isolato dal suolo mediante vespaio di altezza non inferiore a 0,30 m, ventilato tramite condotti sfocianti in bocchette di aereazione.
6. Il pavimento del piano terreno non deve essere, di norma, situato ad una quota inferiore rispetto al piano dell'area esterna alla soglia di accesso.
7. Possono essere ammesse, su conforme parere del Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica competente in materia ovvero su asseverazione del progettista, soluzioni tecniche diverse da quelle disciplinate nei commi 5 e 6 del presente articolo, atte a conseguire i medesimi risultati circa la protezione dall'umidità e dalle infiltrazioni di acqua, soprattutto nel caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente.
8. Il solaio dei locali, abitabili e non, deve sempre essere posto ad un livello superiore a quello della falda freatica o a quello di massima piena del sistema fognario di scarico. Il livello della falda freatica deve venire indicato dalla perizia idrogeologica allegata all'istanza edilizia nel caso che siano previsti in progetto locali interrati o seminterrati.

9. E' vietato realizzare nuove costruzioni su terreni che emettono sorgenti radioattive nocive alla salute. E' vietato utilizzare materiali che emettono radiazioni in quantità nocive alla salute.
10. E' vietato costruire edifici sul ciglio o alla base di dirupi; su terreni esposti ad inondazione o ad erosione da parte dei corsi d'acqua; su terreni di struttura eterogenea, detritici, di riporto recente, franosi o comunque suscettibili di assestamento o scoscendimento.
11. Le pareti perimetrali degli edifici devono essere impermeabili alle acque meteoriche ed intrinsecamente asciutte. Gli elementi costitutivi degli edifici devono poter cedere le acque di edificazione e le eventuali acque di condensazione, e permanere asciutti. Gli elementi costitutivi degli edifici non devono poter essere imbibiti irreversibilmente dalle acque meteoriche o da eventuali acque fluenti o freatiche o stagnanti
12. Per i requisiti prestazionali riferiti all'acustica si rimanda al "Regolamento Comunale per la tutela dall'inquinamento acustico" approvato con D.C.C. n. 56 del 10/07/2009, come successivamente modificato e integrato.
13. Per gli aspetti di compatibilità ambientale, efficienza energetica, contenimento dei consumi energetici si rimanda all'"Allegato energetico-ambientale e prime indicazioni per il Piano Clima" al presente regolamento, approvato con D.C.C. n. 17 del 05/06/2017, come successivamente modificato e integrato.

ART. 74 REQUISITI E PARAMETRI PRESTAZIONALI INTEGRATIVI DEGLI EDIFICI SOGGETTI A FLESSIBILITÀ PROGETTUALE

1. Si richiamano le vigenti disposizioni normative sovracomunali.

ART. 75 INCENTIVI (RIDUZIONE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE, PREMI DI EDIFICABILITÀ, DEROGHE AI PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI, FISCALITÀ COMUNALE) FINALIZZATI ALL'INNALZAMENTO DELLA SOSTENIBILITÀ ENERGETICO AMBIENTALE DEGLI EDIFICI, DELLA QUALITÀ E DELLA SICUREZZA EDILIZIA, RISPETTO AI PARAMETRI COGENTI

1. Si rimanda a quanto riportato all'art. 14 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i., all'art. 5, cc. 9-14 della L. n. 106/2011 e s.m.i. recante "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 13/05/2011, n. 70" e alla L.R. n. 20/2009 e s.m.i.
2. In particolare si richiamano le disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 102/2014 e s.m.i., e quelle previste all'art. 12 del D.Lgs. n. 28/2011 e s.m.i., le quali prevedono specifiche deroghe dei parametri per gli edifici di nuova costruzione, che possono essere applicate anche per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti, compatibilmente con la salvaguardia di facciate, murature ed altri elementi costruttivi e decorativi di pregio storico ed artistico, nonché con la necessità estetica di garantire gli allineamenti o le conformazioni diverse, orizzontali, verticali e delle falde dei tetti che caratterizzano le cortine di edifici urbani e rurali di antica formazione.
3. Si rimanda inoltre a quanto previsto in materia dall'"Allegato energetico-ambientale e prime indicazioni per il Piano Clima" al presente regolamento, approvato con D.C.C. n. 17 del 05/06/2017, come successivamente modificato e integrato.

ART. 76 PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE PER L'ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO GAS RADON

1. E' vietato realizzare nuove costruzioni su terreni che emettono sorgenti radioattive nocive alla salute.
2. Nella realizzazione di opere edilizie, al fine di contenere ogni possibile rischio da esso derivanti, dovrà essere posta particolare attenzione alle caratteristiche

dei materiali utilizzati, prediligendo l'uso di quelli non sospetti e contenendo

l'uso di quelli ritenuti a maggior rischio, quali argille contenenti alluminio, granito, peperino del Lazio, tufo, porfido, basalto, pietre laviche, pozzolane o cementi di origine pozzolanica, gessi chimici, ceramiche o cementi prodotti con scorie di alto forno, nonché contenendo l'uso di legnami provenienti da aree a rischio.

3. Si rinvia alle disposizioni statali in materia, quali il D.Lgs. n. 230/1995 e s.m.i., ed a quanto riportato all'art. 11 della L.R. n. 5/2010 e s.m.i.

ART. 77

SPECIFICAZIONI SUI REQUISITI E SULLE DOTAZIONI IGIENICO SANITARIE DEI SERVIZI E DEI LOCALI AD USO ABITATIVO E COMMERCIALE

CARATTERI DELLE UNITÀ IMMOBILIARI: ALTEZZA INTERNA DEI LOCALI ABITATIVI

1. Ai fini del presente regolamento è definita altezza interna di un locale la distanza tra pavimento finito e soffitto finito, misurata in metri sulla perpendicolare ad entrambe le superfici; nel caso di solai nervati, l'altezza interna è misurata "sottotrave".
2. Nel caso in cui il soffitto non presenti andamento orizzontale o il locale sia articolato in parti a differenti sezioni verticali, la misura dell'altezza interna si ottiene, convenzionalmente, dividendo il volume del locale per l'area netta del pavimento ricavata escludendo le soglie di passaggio da un vano all'altro e gli sginci di porte e finestre, fino ad una profondità massima di 0,50 m. Il volume è la somma dei volumi delle diverse parti omogenee nelle quali risulta conveniente scomporre il locale al fine di effettuare i conteggi.
3. La misura minima dell'altezza interna dei locali adibiti ad abitazione e dei vani accessori è fissata dalle vigenti leggi statali e regionali, e per quanto in esse specificamente disposto, dai regolamenti edilizi comunali. In ogni caso l'altezza minima netta interna non deve essere inferiore a 2,70 m per i locali di abitazione, e a 2,40 m per i locali accessori quali bagni, corridoi, disimpegni, ripostigli.
4. Nel caso di ambienti con soffitto inclinato l'altezza media non deve essere minore di 2,70 m nei locali di abitazione e a 2,40 m nei locali accessori quali bagni, corridoi, disimpegni, ripostigli.
5. L'altezza minima non deve essere minore di 1,80 m nei locali di abitazione ed a 1,40 m nei locali accessori quali bagni, corridoi, disimpegni, ripostigli.
6. Valgono le disposizioni di cui alla L.R. 12/08/1998 n. 21 e s.m.i., limitatamente al recupero di sottotetti, ad uso abitativo, esistenti alla data di entrata in vigore della legge. Gli eventuali spazi di altezza inferiore ai minimi ammessi devono, in relazione all'uso del locale, essere chiusi mediante opere murarie o arredi fissi.
7. Sono quindi consentite misure minime delle altezze interne inferiori a quelle prescritte dalle leggi statali in precedenza indicate:
 - a. per le nuove costruzioni, nei casi di:
 - ricostruzione di edificio di valore storico e/o artistico e/o ambientale, che deve necessariamente mantenere le caratteristiche originarie; non si applica tale disposto in caso di intervento di ristrutturazione interna dei locali che preveda la totale demolizione e ricostruzione o lo spostamento delle quote di imposta dei solai;
 - inserimento di nuovo edificio a completamento di costruzioni di valore storico e/o artistico e/o ambientale, disposte a cortina, per cui è richiesto l'allineamento con gli orizzontamenti contigui e preesistenti;
 - ampliamento di edificio di valore storico e/o artistico e/o ambientale, per cui è richiesto l'allineamento con gli orizzontamenti preesistenti;
 - b. per le costruzioni esistenti, nei casi di:
 - interventi edilizi volti al recupero di costruzioni in cui è in atto una funzione abitativa;
 - interventi edilizi volti al recupero del patrimonio edilizio esistente, ove non sia in atto una funzione abitativa, ma di valore storico e/o artistico

e/o ambientale, per cui sia necessario il mantenimento delle caratteristiche originarie.

8. In tutti i casi menzionati al comma precedente, la presentazione della segnalazione certificata di agibilità è comunque subordinata al rispetto degli altri requisiti igienico sanitari prescritti dalle leggi vigenti o all'adozione di misure compensative indicate nel progetto, anche offerte dalle attuali tecnologie, giudicate idonee dal responsabile del servizio sanitario competente.
9. I ribassamenti di soffitto necessari al transito di impianti in genere non si computano ai fini del calcolo dell'altezza media di un locale purché le relative controsoffittature occupino, in pianta, una superficie inferiore ad 1/10 del locale, fermi restando i limiti minimi di altezza.
10. La superficie netta del soppalco, anche se distribuita su più livelli, non può superare 1/2 della superficie netta del vano in cui esso è ricavato.
11. La realizzazione del soppalco è:
 - a. soggetta alle ordinarie procedure autorizzative;
 - b. consentita nel rispetto dei requisiti di illuminazione e ventilazione prescritti dalle leggi vigenti e, in caso di destinazione ad uso lavorativo, anche di tutte le specifiche norme che regolano l'attività esercitata.
12. E' comunque richiesto il rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a. la parte superiore del soppalco deve essere aperta per almeno un lato del suo perimetro. La parte aperta deve essere munita di balaustra di altezza non inferiore a 1,10 m;
 - b. l'altezza tra il pavimento finito del soppalco ed il punto più basso del soffitto finito deve risultare non inferiore a 1,80 m;
 - c. l'altezza tra il pavimento del locale e il punto più basso dell'intradosso della struttura del soppalco deve risultare non inferiore a 2,10 m.
13. Il soppalco non è conteggiato nel numero dei piani (Np) ai sensi dell'art. 25: come tale ha effetto ai fini del computo del volume (V) di cui all'art. 19, anche se la superficie del suo piano di calpestio costituisce incremento della superficie complessiva (SCom) ai sensi dell'art. 16.

CARATTERI DELLE UNITÀ IMMOBILIARI: SUPERFICI DEI LOCALI

14. Nelle nuove unità immobiliari a destinazione residenziale, per ogni abitante deve essere garantita una superficie abitabile non inferiore a 14,00 mq per le prime quattro persone e 10,00 mq per ciascuna delle successive.

Ai fini delle verifiche del presente articolo si fa riferimento alla superficie utile netta (Su) definita all'art. 14 del presente regolamento.

Le stanze da letto per una persona devono avere una superficie minima di 9,00 mq; le stanze da letto per due persone devono avere una superficie minima di 14,00 mq e ogni alloggio deve essere dotato di una stanza di soggiorno di almeno 14,00 mq, e, fatte salve le monocamere, di una stanza da letto di 14,00 mq.

I locali destinati esclusivamente a cucina devono avere una superficie minima di 4,00 mq.

In ogni alloggio almeno un servizio igienico deve essere dotato di vaso, bidet, vasca da bagno o doccia e lavabo.
15. La superficie (Su) degli alloggi monocamera, comprensiva dei servizi, per una sola persona, deve risultare non inferiore a 28,00 mq, e per due persone, non inferiore a 38,00 mq.

CARATTERI DELLE UNITÀ IMMOBILIARI: AERAZIONE ED ILLUMINAZIONE

16. Nelle unità immobiliari a destinazione residenziale, tutti i locali, eccettuati quelli destinati a servizi igienici, disimpegni, corridoi, ripostigli e vani scala, devono fruire di aerazione ed illuminazione diretta.
17. Per ciascun locale l'ampiezza della finestra deve essere proporzionata in modo da assicurare un fattore di luce diurna medio non inferiore al 2% e, comunque,

la superficie finestrata apribile non dovrà essere inferiore ad 1/8 della superficie del pavimento.

18. I servizi igienici non forniti di apertura diretta verso l'esterno devono essere dotati di impianto di aspirazione meccanica per il ricambio d'aria. Nei servizi igienici sprovvisti di apertura verso l'esterno è proibita l'installazione di apparecchi a fiamma libera.

I servizi igienici devono essere preceduti da un locale disimpegno aerato, anche mediante impianto di aspirazione meccanica, di superficie minima di 1,10 mq e lato minimo non inferiore a 0,90 m, salvo il caso di secondo servizio ad uso esclusivo di stanza da letto.

Si potrà derogare alle disposizioni del presente comma qualora risulti necessario rendere fruibili a disabili i servizi igienici esistenti ai sensi delle vigenti norme sul superamento delle barriere architettoniche.

19. Il posto di cottura, eventualmente annesso al locale di soggiorno, deve comunicare ampiamente con quest'ultimo e deve essere adeguatamente munito di impianto di aspirazione forzata in apposita canna di estrazione.
20. Il locale ingresso, con accesso da scala di uso comune, è considerato aerato direttamente.
21. Nelle unità immobiliari a destinazione commerciale, terziaria o produttiva, per ciascun locale ove è prevista la permanenza di persone, la superficie finestrata apribile non deve essere inferiore ad 1/8 della superficie del pavimento. Ad integrazione o in sostituzione dell'aerazione/illuminazione naturale, nel rispetto delle vigenti norme specifiche, è ammesso il condizionamento, la ventilazione meccanica e l'illuminazione artificiale con sistemi adeguati alla destinazione d'uso.

LOCALI NEI PIANI SEMINTERRATI E SOTTERRANEI

22. Le unità immobiliari ed i locali pertinenziali collocati ai piani seminterrati o sotterranei non possono mai essere adibiti alla permanenza abitativa, ma ad usi accessori quali autorimesse, cantine, locali sgombero, depositi, archivi.
23. In deroga a quanto stabilito al precedente comma, i locali dei piani seminterrati e interrati possono risultare spazi utili ed agibili per usi non abitativi ammessi da particolari disposizioni di legge e previo specifico parere rilasciato dagli enti preposti.

A tal fine è necessario che:

- altezza e superficie minima utile siano coerenti con gli indici previsti nelle specifiche destinazioni, comunque non inferiori a quanto precisato nei commi precedenti;
- le murature siano protette contro l'umidità del terreno mediante intercapedini, così come definite dal presente regolamento, di almeno 0,90 m di luce libera e pavimento compatto ed impermeabile su sottostante vespaio aerato di altezza pari ad almeno 0,30 m, o mediante altre soluzioni tecniche che garantiscano la non penetrabilità delle acque eventualmente presenti nel terreno;
- esista aeroilluminazione diretta o condizionamento e illuminazione artificiale come stabilito dalla normativa vigente per le specifiche destinazioni;
- lo scarico delle acque avvenga in collettori dotati di valvole antirigurgito, pompe di sollevamento o mezzi tecnici adeguati alla funzione.

CARATTERISTICHE DEI LOCALI DI LAVORO: ALTEZZA, CUBATURA E SUPERFICIE (ALLEGATO IV, 1.2 – D.LGS. N. 81/2008 E S.M.I.)

24. I locali da adibire ad attività lavorativa devono avere i seguenti requisiti:

- altezza non inferiore a 3,00 m nelle aziende industriali che occupano più di cinque lavoratori ed in quelle che eseguono lavorazioni che comportino la sorveglianza sanitaria [Allegato IV, Punto 1.2.1.1];

- b. altezza non inferiore a 2,70 m nelle aziende industriali che occupano meno di cinque lavoratori, nelle aziende commerciali e per i locali destinati ad ufficio, indipendentemente dal tipo d'azienda [Allegato IV, Punto 1.2.1.1];
 - c. superficie interna non inferiore a 9,00 mq;
 - d. il pavimento deve essere isolato dal suolo mediante un vespaio aerato sottoposto al pavimento (se non cantinato) di altezza non inferiore a 0,30 m, ventilato tramite condotti sfocianti in bocchette di aerazione;
 - e. il pavimento dovrà essere realizzato in superficie unita e – al piano terreno – non deve essere, di norma, situato ad una quota inferiore rispetto al piano dell'area esterna;
 - f. i muri perimetrali devono avere spessore minimo di 0,25 m o comunque garantire un valore di coefficiente di conduzione termica equivalente;
 - g. qualora non siano previste misure atte a garantire un idoneo coefficiente di coibentazione termica da realizzare nella costruzione del tetto, dovrà essere interposta camera d'aria oppure idonea controsoffittatura.
25. L'altezza netta dei locali è misurata dal pavimento all'altezza media della copertura dei soffitti o delle volte.
26. Nel caso in cui il soffitto non presenti andamento orizzontale o il locale sia articolato in parti a differenti sezioni verticali, la misura dell'altezza interna si ottiene, convenzionalmente, dividendo il volume del locale per l'area netta del pavimento ricavata escludendo le soglie di passaggio da un vano all'altro e gli sguinci di porte e finestre, fino ad una profondità massima di 0,50 m.
27. Per corridoi, disimpegni in genere, servizi igienici, ripostigli l'altezza minima interna può essere ridotta a 2,40 m.
28. Qualora esistano documentate impossibilità tecniche per l'adeguamento di edifici preesistenti, possono essere consentite altezze minime inferiori a quelle sopra indicate: in ogni caso, tali altezze non potranno essere minori a quanto previsto nei regolamenti locali. Si rimanda alla D.G.R. n. 20-10187/2003 e s.m.i.
29. Fermo restando quanto previsto ai punti precedenti non è consentita, in alcun punto, una altezza tra pavimento e soffitto inferiore a 2,00 m.

ART. 78 DISPOSITIVI DI AGGANCIO ORIZZONTALI FLESSIBILI SUI TETTI (C.D. "LINEE VITA")

- 1. Si richiamano i disposti di cui all'art. 15 della L.R. n. 20/2009 e s.m.i. e il Regolamento Regionale n. 6/R/2016 e s.m.i.

ART. 79 PRESCRIZIONI PER LE SALE DA GIOCO L'INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE DEL GIOCO D'AZZARDO LECITO E LA RACCOLTA DELLA SCOMMESSA

- 1. Si richiamano i contenuti della vigente normativa in materia ed in particolare la L.R. n. 9/2016 e s.m.i. e le disposizioni comunali in materia.

CAPO II DISCIPLINA DEGLI SPAZI APERTI, PUBBLICI O DI USO PUBBLICO

ART. 80 STRADE

1. I nuovi tronchi di strade pubbliche o di uso pubblico devono essere conformi alle caratteristiche dimensionali e costruttive fissate ai sensi dell'art.13, c. 1 del D.Lgs. n. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada" e dai seguenti provvedimenti:
 - D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i. "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada";
 - D.M. Infrastrutture e Trasporti n. 6792/2001 e s.m.i. "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade";
 - D.M. Infrastrutture e Trasporti del 19/04/2006 "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali";
 - N.d'A. del vigente P.R.G.C. od altro apposito provvedimento, il quale può definire le caratteristiche dimensionali e costruttive delle strade in progetto sul territorio comunale secondo le tipologie previste dalle suddette norme, le deroghe ammesse dal c. 2 del richiamato art. 13 e le modalità di realizzazione degli interventi di adeguamento delle strade esistenti.
2. Per le strade di nuova costruzione nel caso in cui, come previsto dal c. 2 del richiamato art. 13, qualora particolari condizioni locali, ambientali, paesaggistiche, archeologiche ed economiche non consentano il pieno rispetto delle suddette norme, possono essere adottate soluzioni progettuali diverse a condizione che le stesse siano supportate da specifiche analisi di sicurezza e previo parere favorevole dell'Ente competente.
3. Le aree libere poste tra la sede stradale ed il filo di fabbricazione di edifici o le recinzioni devono essere sistemate a verde, sede stradale o parcheggio.
4. Il Comune di Orbassano ha facoltà di utilizzare tali aree di arretramento accorpandole alla sede stradale e, se necessario, sistemandole all'utilizzo preposto previa comunicazione alla proprietà.
5. Esse dovranno essere mantenute libere da qualunque manufatto edilizio e livellate al sedime stradale.

ART. 81 PORTICI

1. I nuovi portici destinati a pubblico passaggio devono avere dimensioni non inferiori a 3,00 m di larghezza e 2,70 m di altezza misurata all'intradosso del solaio di copertura; in caso di coperture a volta, il piano d'imposta non può avere altezza inferiore a 2,50 m.
2. Se lo spazio porticato si estende su strade pubbliche aperte al traffico veicolare, l'altezza della luce libera non deve essere inferiore a 4,50 m.
3. Nel caso in cui le aree porticate o a "pilotis" non siano soggette a servitù di uso pubblico, ne è ammessa la delimitazione con cancellate, grigliati od altri tamponamenti semiaperti e l'altezza non dovrà essere inferiore a 2,70 m.
4. Per le aree porticate o a "pilotis" aperte al pubblico passaggio, l'Autorità comunale, in sede di rilascio degli atti di assenso edilizio, può prescrivere l'impiego di specifici materiali e coloriture per le pavimentazioni, le zoccolature, i rivestimenti, le tinteggiature.
5. Nei piani pilotis non è consentita la sosta degli autoveicoli.

ART. 82 PISTE CICLABILI

1. Il Comune favorisce la realizzazione di itinerari ciclabili.
2. In caso di nuova edificazione e di ristrutturazione edilizia ed urbanistica ed in tutti i luoghi previsti dall'art. 7 della L.R. n. 33/1990 e s.m.i. sono previsti parcheggi per le biciclette.

3. Il Comune che intende realizzare piste ciclabili si attiene alle prescrizioni ed alle indicazioni tecniche contenute nella L. n. 208/1991 e s.m.i. "Interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali nelle aree urbane", nella L. n. 366/1998 e s.m.i. "Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica", nel D.M. n. 557/1999 e s.m.i. "Regolamento recante norme per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili", nella L.R. n. 33/1990 e s.m.i. "Interventi per la promozione della bicicletta come mezzo di trasporto, attraverso la realizzazione di una rete di piste ciclabili e di percorsi che agevolino il traffico ciclistico" e nella D.G.R. n. 85-19500 del 6/05/1997.
4. Il Comune può prescrivere l'utilizzo di specifici materiali e finiture con i quali realizzare tracciati ed arredi delle piste.

ART. 83

AREE PER PARCHEGGIO

PARCHEGGI PUBBLICI

1. Le aree di parcheggio pubblico realizzate nell'ambito degli interventi di urbanizzazione primaria sono necessarie a soddisfare esigenze elementari di mobilità e di sosta all'interno del sistema urbano. La localizzazione delle aree di parcheggio è definita dalla pianificazione urbanistica generale ed attuativa.
2. Il progetto dei parcheggi pubblici deve rispettare le prescrizioni e indicazioni del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada", e del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione, di cui al D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i.
3. Le superfici pavimentate inoltre dovranno garantire la raccolta ed il recupero delle acque piovane secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia e, per quanto applicabile, dall'"Allegato energetico-ambientale e prime indicazioni per il Piano Clima" al presente regolamento, approvato con D.C.C. n. 17 del 05/06/2017, come successivamente modificato e integrato.

PARCHEGGI PRIVATI

4. Si considerano parcheggi privati gli spazi comunque destinati alla sosta degli automezzi e la cui fruizione non sia pubblica, quali che siano la loro tipologia, collocazione e caratteristiche costruttive (autorimesse singole o collettive, posti auto coperti o schermati o scoperti, autosilo e ricoveri meccanizzati, ecc.).
5. Gli spazi da destinare a parcheggi privati a servizio degli edifici di nuova costruzione o risultanti da interventi di ristrutturazione urbanistica dovranno avere superficie non inferiore a quella prescritta dall'art. 41-sexies della L. n. 1150/1942 come sostituito dal c. 2 dell'art. 2 della L. n. 122/1989, fatti salvi i casi in cui normative specifiche prescrivano superfici superiori.
6. Si richiamano le disposizioni di cui alla L. n. 122/1989 e s.m.i. e all'art. 21 della L.R. n. 56/1977 e s.m.i.
7. Il riferimento normativo per le aree a destinazione commerciale è la D.C.R. 191-43016/2012 e s.m.i., con particolare riferimento agli artt. 15, 25 e 26.

ART. 84

PIAZZE E AREE PEDONALIZZATE

1. Si considerano piazze e aree pedonalizzate gli spazi aperti prevalentemente pavimentati, con attraversamento veicolare precluso o regolato, delimitati e comunque chiaramente identificabili rispetto alle strade carrabili che in essi possono eventualmente confluire o interferire
2. I criteri e le modalità tecniche di realizzazione di piazze e aree pedonalizzate sono definiti dagli artt. 7, 9, 10 e 11 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada", nonché dal relativo regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i.

ART. 85

PASSAGGI PEDONALI E MARCIAPIEDI

1. Nel centro abitato, tutte le vie di nuova formazione e, per quanto possibile, quelle esistenti devono essere munite di marciapiede o comunque di passaggio pedonale pubblico, realizzati in conformità alle norme di legge sull'eliminazione

delle barriere architettoniche, con particolare riferimento al D.P.R. n. 503/1996 e s.m.i.

2. L'esecuzione dei marciapiedi, sia a raso che rialzati, se effettuata dai proprietari delle unità immobiliari che li fronteggiano, deve essere realizzata con modalità, materiali, livellette ed allineamenti indicati di volta in volta dal Comune.
3. I marciapiedi ed i passaggi pedonali di cui al primo comma, ancorché realizzati su area privata, sono gravati di servitù di pubblico passaggio.
4. I marciapiedi di nuova costruzione devono essere realizzati con larghezza minima di 1,50 m, dislivello non superiore a 0,15 m e pendenza massima non superiore all'8%, con particolare riferimento al D.P.R. n. 503/1996 e s.m.i.
5. Eventuali dislivelli per interruzioni localizzate, dovuti a raccordi con il livello stradale o ad intersezioni con passi carrabili, devono essere superati con rampe di pendenza non superiore al 12%, con particolare riferimento al D.M. n. 236/1989 e s.m.i.
6. Qualora, per situazioni ambientali o dipendenti dal traffico veicolare, possano risultare situazioni di pericolo, il Comune dispone che i marciapiedi ed i passaggi pedonali siano protetti con barriere metalliche idonee allo scopo.
7. E' consentita l'apposizione di messaggi pubblicitari sulle transenne parapedonali di cui al comma precedente, in conformità alle disposizioni del "Codice della Strada" e del suo regolamento di esecuzione e di attuazione, con particolare riferimento al D.Lgs. 285/1992 e s.m.i. e al D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i.
8. Il Comune può prescrivere l'utilizzo di specifici tipi di materiali ed imporre specifiche modalità di esecuzione dei manufatti per zone particolari del proprio territorio.

ART. 86

PASSI CARRAI E USCITE PER AUTORIMESSE

1. Si intende per passo carrabile lo spazio destinato all'accesso veicolare agli edifici o ad aree laterali alla strada adibite allo stazionamento dei veicoli; tale accesso costituisce un'interruzione fisica del marciapiede o della strada ed è generalmente identificabile con un manufatto costituito da lastre di pietra o marmo e da altri materiali.

L'accesso dei veicoli alle aree di pertinenza delle costruzioni è consentito tramite passi carrabili, la cui realizzazione deve essere autorizzata dall'Ente proprietario delle strade o degli spazi da cui si accede, nel rispetto delle disposizioni dettate dal D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada" e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i.

I cancelli e le serrande degli accessi carrai devono aprirsi verso l'interno delle proprietà private, senza occupazione o sporto su suolo pubblico.

2. Ove la costruzione fronteggi più spazi pubblici, l'accesso è consentito da quello a minor traffico.
3. L'accesso ad uno spazio privato tramite più passi carrabili può essere concesso quando sia giustificato da esigenze di viabilità interna ed esterna.
4. L'autorizzazione all'apertura di nuovi passi carrabili viene rilasciata ai sensi degli articoli 22, 26, 27 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada" e dell'art. 46 del regolamento di esecuzione e attuazione di cui al D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i., e può essere modificata o revocata in qualsiasi momento, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza che il Comune sia tenuto a corrispondere alcun indennizzo. I passi carrabili relativi a nuove costruzioni si intendono automaticamente autorizzati qualora siano previsti e indicati nei progetti allegati alle rispettive pratiche edilizie.
5. Nelle nuove costruzioni la larghezza del passo carrabile non deve essere inferiore a 3,00 m e superiore a 5,00 m, per le zone industriali è consentita un'ampiezza fino a 10,00 m; la distanza da un altro passo carrabile non deve

essere inferiore a 0,60 m e la distanza dal confine con proprietà private non deve essere inferiore a 0,30 m.

6. Nelle nuove costruzioni, il cancello carraio di accesso agli spazi di pertinenza deve essere arretrato di 5,00 m dal filo della carreggiata, per consentire la fermata del veicolo in ingresso al di fuori dal flusso veicolare; al fine di garantire una migliore visibilità la recinzione deve essere provvista di raccordi tali da garantire una migliore visibilità.
7. Nelle aree degli insediamenti esistenti e comunque nel caso di interventi su immobili con preesistenti passi carrabili, le limitazioni di cui sopra possono essere temperate ove non risulti pregiudizio alla circolazione, sulla base di istruttoria compiuta dagli uffici comunali competenti; in particolare l'arretramento di 5,00 m può non essere rispettato nel caso di passi carrabili e uscite autorimesse nel centro storico.
8. L'arretramento deve essere comunque rispettato nel caso di nuova costruzione o nel caso di demolizione totale e rifacimento di tutta la recinzione.
9. L'uscita dai passi carrabili verso il suolo pubblico deve essere sempre realizzata adottando tutti gli accorgimenti funzionali ad una buona visibilità, eventualmente anche con l'ausilio di specchi o telecamere opportunamente disposti a cura dei proprietari delle costruzioni. L'uscita deve sempre essere dotata di raccolta delle acque piovane per impedire che le stesse defluiscano sulla pubblica via.
10. Gli accessi carrabili esistenti che non rispondono ai requisiti di cui ai commi 5 e 6 sono mantenuti nella situazione di fatto; nel caso di interventi di trasformazione dei fabbricati, che implicino il rifacimento dei prospetti e/o delle recinzioni nei quali si aprono i passi carrabili, possono essere richiesti adeguamenti, anche parziali, alle norme regolamentari, compatibilmente con la reale fattibilità e commisurando il sacrificio che ne deriva al vantaggio ricavato in termini di sicurezza per la circolazione.
11. Sono fatte salve le possibilità di deroga di cui al c. 4 dell'art. 46 del D.P.R. n. 495/1992, così come modificato dall'art. 36, punto c, del D.P.R. n. 610/1996.

ART. 87

CHIOSCHI/DEHOR SU SUOLO PUBBLICO

1. L'installazione di chioschi/dehor, edicole od altre strutture similari, anche a carattere provvisorio, è autorizzata dal Comune, in conformità alle norme dettate dal D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada" e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i. ed in coerenza con il "Regolamento dell'Arredo urbano – Chioschi e dehor" approvato con D.C.C. n. 54 del 05/07/2004, come successivamente modificato e integrato.
2. L'installazione di chioschi/dehor non deve essere fonte di molestia o di nocumento per l'ambiente circostante: in particolare le insegne luminose e la cartellonistica motorizzata non devono provocare alcun disturbo ai locali adiacenti e prospicienti.
3. Il rilascio dei provvedimenti comunali autorizzativi alla installazione è subordinato alla presentazione di domanda corredata di estratti planimetrici dello strumento urbanistico e di disegni di progetto in scala non inferiore a 1:20.
4. Il rilascio dei provvedimenti autorizzativi per aree o edifici soggetti a specifici vincoli, è subordinato all'acquisizione del parere favorevole dell'organo di tutela del vincolo medesimo per la fattispecie richiesta.
5. I provvedimenti di cui al comma 3 sono temporanei e rinnovabili; possono essere revocati in qualsiasi momento se lo richiedono ragioni di interesse pubblico.
6. Nel caso in cui sia concessa l'occupazione di suolo pubblico per l'installazione di chioschi/dehor, valgono le disposizioni di cui all'art. 88. Qualora la collocazione del manufatto comporti la manomissione del sottosuolo pubblico, la costruzione di assiti o ponteggi su area pubblica dovranno essere osservate le norme che l'amministrazione comunale ha previsto in materia. Ultimati i lavori, le opere di ripristino relative alle aree pubbliche devono essere eseguite

in modo da garantire la sicurezza della circolazione pedonale e veicolare. La definitiva sistemazione del suolo pubblico viene eseguita nel rispetto del vigente "Regolamento per l'esecuzione di scavi su strade e aree comunali" approvato con D.C.C. n. 39 del 29/04/1997, come successivamente modificato e integrato.

7. Per quanto non precisato nel presente articolo si rimanda al "Regolamento dell'Arredo urbano – Chioschi e dehor" approvato con D.C.C. n. 54 del 05/07/2004, come successivamente modificato e integrato.

ART. 88

DECORO DEGLI SPAZI PUBBLICI E SERVITÙ PUBBLICHE DI PASSAGGIO SUI FRONTI DELLE COSTRUZIONI E PER CHIOSCHI/GAZEBI/DEHORS POSIZIONATI SU SUOLO PUBBLICO E PRIVATO

1. Le strade, le piazze, i suoli pubblici o assoggettati ad uso pubblico, all'interno del centro abitato, devono essere provvisti di pavimentazione idonea allo scolo delle acque meteoriche e di mezzi per lo smaltimento delle stesse, sistemati nel sottosuolo.
2. E' vietata la formazione di nuovi frontespizi ciechi (se non preordinati alla successiva costruzione in aderenza) visibili da spazi pubblici o assoggettati all'uso pubblico; in caso di preesistenza degli stessi sul confine di proprietà, il comune può imporre l'edificazione in aderenza, ove questa sia tra le soluzioni previste dalle N.d'A. dello S.U. vigente, ovvero ingiungere al proprietario del frontespizio di sistemarlo in modo conveniente.
3. Chiunque intenda occupare porzioni di suolo pubblico per attività temporanee, per eseguire lavori o per depositarvi materiali deve chiedere al Comune la specifica concessione, indicando l'uso, la superficie che intende occupare e le opere che intende eseguire; l'occupazione delle sedi stradali è comunque regolata dalle leggi vigenti.
4. Salve restando le disposizioni di carattere tributario, il rilascio della concessione può essere subordinato alla corresponsione di un canone per l'uso, da disciplinare con apposito regolamento ed al versamento di un deposito cauzionale per la rimessa in pristino del suolo.
5. La concessione contiene le prescrizioni da seguire per l'occupazione e indica il termine finale della medesima.
6. Scaduto il termine di cui al precedente comma, senza che ne sia stato disposto il rinnovo, il titolare della concessione ha l'obbligo di sgomberare il suolo occupato ripristinando le condizioni ambientali preesistenti.
7. In caso di inottemperanza, il ripristino è eseguito dall'Amministrazione a spese del concessionario; tali spese devono essere rimborsate entro quindici giorni dalla richiesta; in difetto, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, esse sono rimosse coattivamente con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.
8. I passi carrabili sono consentiti, in conformità alle norme di legge e con l'osservanza degli obblighi fissati nel presente Capo all'articolo 86, sempreché non costituiscano pericolo per la circolazione.
9. Il comune ha facoltà di applicare o fare applicare e mantenere sui fronti delle costruzioni, previo avviso alla proprietà, apparecchi indicatori, tabelle e altri oggetti di pubblica utilità quali:
 - a. targhe della toponomastica urbana e numeri civici;
 - b. piastrelle e tabelle per indicazioni planimetriche ed altimetriche, di tracciamento, di idranti e simili;
 - c. apparecchi e tabelle di segnalazione stradale;
 - d. cartelli indicatori relativi al transito, alla viabilità, ai pubblici servizi;
 - e. sostegni per gli impianti dei pubblici servizi con targhe ed apparecchi relativi;
 - f. orologi ed avvisatori stradali di data, temperatura, condizioni del traffico, ecc.;

- g. lapidi commemorative;
 - h. ogni altro apparecchio od impianto che si renda necessario a fini di pubblica utilità.
10. Gli indicatori e gli apparecchi di cui al comma precedente possono essere applicati sul fronte di costruzioni soggette a specifici vincoli, soltanto se non esistono ragionevoli alternative e, comunque, previo parere dell'organo di tutela.
 11. La manutenzione degli oggetti, elencati al comma 9, nonché delle parti di facciata da essi direttamente interessate, è a carico degli enti o dei privati installatori.
 12. L'installazione deve essere effettuata producendo il minor danno e disagio alla proprietà privata, compatibilmente con il soddisfacimento dell'esigenza pubblica per cui è effettuata.
 13. I proprietari, i possessori e i detentori degli immobili hanno l'obbligo di non rimuovere gli oggetti di cui al comma 9, di non sottrarli alla pubblica vista, di ripristinarli a loro cura e spese, quando siano stati distrutti o danneggiati per fatti a loro imputabili.
 14. Gli interventi edilizi sugli edifici ove sono installati gli oggetti di cui al comma 9, debbono essere effettuati garantendo le opere necessarie per il mantenimento del servizio pubblico; tali oggetti dovranno essere rimessi debitamente in posizione qualora, per l'esecuzione dei lavori, sia stato indispensabile rimuoverli.
 15. Per quanto non precisato nel presente articolo si rimanda al "Regolamento dell'Arredo urbano – Chioschi e dehor" approvato con D.C.C. n. 54 del 05/07/2004, come successivamente modificato e integrato

ART. 89

RECINZIONI

1. I muri di recinzione, le recinzioni ad inferriate o a rete e i cancelli esposti in tutto in parte alla pubblica vista, debbono rispettare le norme generali di decoro dettate per le costruzioni di cui all'art. 88 e 105.
2. Le recinzioni non devono ostacolare la visibilità o pregiudicare la sicurezza della circolazione; l'Autorità comunale, in sede di rilascio degli atti di assenso edilizio, può dettare condizioni particolari per conseguire tali finalità e per il migliore inserimento ambientale.
3. Le recinzioni di nuova costruzione tra le proprietà o verso spazi pubblici possono essere realizzate:
 - a. con muro pieno di altezza massima di 2,00 m;
 - b. con muretto o cordolo di altezza massima di 0,80 m sovrastato da reti, cancellate (anche parzialmente incorniciate con elementi in muratura) o siepi per un'altezza massima complessiva di 2,00 m;
 - c. con siepi mantenute ad una altezza massima di 2,00 m;
 - d. con pali infissi al suolo e rete di protezione di altezza non superiore a 2,00 m;
 - e. con staccionata a giorno in legno, con pali infissi nel semplice terreno con altezza massima di 2,00 m e singoli elementi.
4. Nelle zone residenziali sono ammesse recinzioni:
 - a. tra proprietà private della tipologia a), b), c), d), e);
 - b. verso gli spazi pubblici della tipologia a) (solo in caso di ricostruzione di muri preesistenti), b), c).
5. Nelle zone industriali o terziarie sono ammesse recinzioni:
 - a. tra proprietà private della tipologia a), b), c), d) con un'altezza massima di 2,50 m;
 - b. verso spazi pubblici della tipologia b), c), d).
6. Nelle zone agricole sono ammesse recinzioni:

- a. per edifici di carattere storico-artistico documentario individuati dal P.R.G.C. del tipo a) (solo nel caso di ricostruzione ad ampliamento nelle stesse dimensioni e con le stesse caratteristiche di recinzioni preesistenti), b), d), e);
 - b. edifici per l'abitazione e per le attività dell'azienda del tipo b), d), ed e).
7. Sono fatte salve eventuali prescrizioni specifiche impartite dal P.R.G.C. e da strumenti urbanistici esecutivi.
 8. Recinzioni e zoccolature di altezza diversa possono altresì essere ammesse per conseguire l'allineamento con quelle contigue, al fine di mantenere l'unità compositiva.
 9. I materiali consentiti per la realizzazione dei muri, dei muretti e dei cordoli sono materiali lapidei, mattoni pieni, muri intonacati, elementi in cemento faccia a vista.
 10. I materiali consentiti per la realizzazione delle cancellate o recinzioni sono metallo, legno, mattoni pieni o altri materiali, previo assenso dell'Autorità Comunale.
 11. Sopra i muri di sostegno è ammessa la realizzazione di recinzioni con le tipologie indicate al comma 3, con altezza calcolata dalla linea di spiccatto dei muri medesimi, con riferimento alle prescrizioni per le singole zone in cui gli stessi devono essere realizzati.
 12. I cancelli pedonali e carrabili inseriti nelle recinzioni devono presentare altezza non superiore a 3,00 m ed aprirsi all'interno della proprietà (verso l'interno delle costruzioni od anche verso l'esterno se convenientemente arretrati in modo da non interferire con le sedi dei marciapiedi o delle strade); i cancelli posti a chiusura dei passi carrabili si conformano alle larghezze per essi stabilite all'art. 86, c. 5, e rispettano la disposizione di cui all'art. 86, comma 6. E' consentita la realizzazione di tettucci a copertura degli accessi pedonali e carrabili inseriti nelle recinzioni anche sporgenti, oltre il confine di proprietà prospiciente spazi pubblici o asserviti ad uso pubblico limitatamente alle parti del sedime destinato a marciapiede e a verde sulle quali non sia possibile il transito dei veicoli. L'altezza minima misurata alla gronda non può essere comunque inferiore a 2,50 m. L'Autorità Comunale potrà impartire prescrizioni più limitative in casi particolari dandone motivata giustificazione.
 13. Eventuali apparecchiature videocitofoniche e di apertura elettrica o telecomandata e motorizzata dei cancelli devono essere opportunamente protette ed inserite armonicamente nel contesto della struttura; per i cancelli a movimento motorizzato protetto da fotocellule devono essere adottati i dispositivi di segnalazione atti a garantire la sicurezza degli utenti.
 14. La realizzazione di recinzioni al di fuori del centro abitato è soggetta alle disposizioni di legge che regolano l'ampiezza delle fasce di rispetto dei nastri stradali.
 15. Sono vietate le recinzioni costruite in tutto od in parte da filo di ferro o filo spinato e tutte le altre recinzioni che per la loro disposizione o forma possono rappresentare un pericolo per l'incolumità dei passanti.

ART. 90

NUMERAZIONE CIVICA

1. Il Comune assegna, esclusivamente a fabbricati e relative pertinenze, i numeri civici ed eventuali subalterni degli stessi che devono essere apposti, a spese dei proprietari dei fabbricati, in corrispondenza degli accessi da aree pubbliche o degli accessi con le stesse funzionalmente collegati e dalle stesse direttamente raggiungibili.
2. Nel caso di apertura al traffico di una nuova strada e/o piazza, la Giunta Comunale provvede, a fronte del favorevole collaudo dell'opera, all'attribuzione del toponimo della Via o/e della Piazza entro 30 giorni dal collaudo stesso.

3. I numeri civici vengono assegnati entro 30 giorni dal protocollo della richiesta e comunicati al richiedente e agli uffici interessati; nel caso di nuove costruzioni l'attribuzione verrà fatta d'ufficio in conseguenza del documento di fine lavori.
4. Il numero civico deve essere collocato a fianco dell'accesso - a destra e ad una altezza variabile da 1,50 m a 3,00 m - e deve essere mantenuto perfettamente visibile e leggibile a cura del possessore dell'immobile.
5. Le eventuali variazioni della numerazione civica sono notificate al proprietario dell'immobile interessato e sono attuate a spese dello stesso.
6. E' ammessa, a cura e spese della proprietà, l'apposizione di indicatori realizzati in altro materiale, con numeri in rilievo e/o provvisti di dispositivo di illuminazione notturna.
7. In caso di demolizione di un fabbricato senza ricostruzione o di eliminazione di porte esterne di accesso, il proprietario deve dare comunicazione al Comune affinché i numeri civici siano soppressi.

CAPO III TUTELA DEGLI SPAZI VERDI E DELL'AMBIENTE

ART. 91 AREE VERDI

1. Fatto salvo quanto diversamente disciplinato negli specifici regolamenti comunali di settore, si stabilisce quanto segue.
2. La conservazione, la valorizzazione e la diffusione della vegetazione in genere, sia sulla proprietà pubblica sia su quella privata, sono riconosciute quali fattori di qualificazione ambientale. Nella piantumazione della vegetazione si devono prediligere specie autoctone ed idonee al sito. Negli interventi edificatori devono essere realizzate le aree verdi con le caratteristiche e le dimensioni prescritte dai vigenti strumenti urbanistici e, laddove precisato dal Comune in sede di rilascio del titolo abilitativo, è fatto obbligo di provvedere alla piantumazione di alberature di essenze concordate con il Comune o di provvedere al mantenimento e riordino di quelle esistenti e di aree boscate.
3. Le superfici di cui sopra dovranno avere forma regolare e fruire di adeguato soleggiamento; esse verranno di norma ricavate su terrapieno, ma potranno essere ammesse soluzioni diverse nel rispetto dei requisiti funzionali a cui dette superfici debbono assolvere, secondo le prescrizioni dettate dal PRGC o secondo disposizioni della Commissione Edilizia che possono essere dettate per casi particolari.
4. L'individuazione delle aree verdi dovrà essere indicata nel progetto allegato alla richiesta di titolo edilizio.
5. Le alberature di arredo alla viabilità sono poste in atto contestualmente alla realizzazione della viabilità prevista o alle operazioni di trasformazione della viabilità esistente, secondo gli schemi allegati alle N.d'A. del P.R.G.C. vigente. Le alberature di nuova formazione dovranno essere realizzate mediante l'impiego di specie, preferibilmente autoctone, di prima, seconda e terza grandezza.
6. Le alberature esistenti, poste all'interno di aree pubbliche o costituenti filari della viabilità, non possono essere abbattute. Sono ammessi interventi di abbattimento esclusivamente qualora sussistano documentate (mediante specifica perizia botanica) esigenze di incolumità delle persone e delle cose, nel qual caso dovrà essere effettuata la messa a dimora di alberi sostitutivi di pari qualità e quantità.
7. L'Autorità comunale, con ordinanza o con esplicita condizione apposta agli atti di assenso relativi a procedimenti edilizi, può imporre la piantumazione di alberi, arbusti, siepi o la creazione di superfici arboree su aree di proprietà privata fronteggianti spazi pubblici. Tale imposizione dovrà privilegiare le essenze proprie della zona, secondo criteri coerenti ad un'immagine ambientale qualificata.
8. La vegetazione può oltrepassare il limite fra la proprietà ed il sedime stradale solo quando l'aggetto dei rami sia a quota superiore a 4,50 m rispetto al medesimo.
9. È fatto obbligo ai proprietari di alberi, o di altra vegetazione adiacente alla via pubblica, di effettuare i tagli necessari affinché non sia intralciata la viabilità veicolare e pedonale, o compromessa la leggibilità della segnaletica, la visione di eventuali specchi riflettenti e la visibilità della carreggiata e del transito.
10. Gli alberi e gli arbusti siti su proprietà privata che, con i loro apparati radicali, rechino danni o creino potenziali situazioni di pericolo per il transito veicolare e/o pedonale, devono essere rimossi a cura e spese dei proprietari che dovranno anche risarcire il Comune di Orbassano delle spese per la riparazione delle pavimentazioni danneggiate. La responsabilità per eventuali danni a persone o cose dovuti al corrugamento delle pavimentazioni causate da radici sono ad esclusivo carico dei proprietari dei relativi alberi.
11. Qualora, per qualsiasi causa, cadano sul piano stradale alberi, arbusti o ramaglie afferenti a terreni privati il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel

più breve tempo possibile a sue spese, ferma restando la responsabilità degli eventuali danni arrecati.

12. L'Autorità comunale, può imporre, mediante ordinanza, il taglio di alberi ed arbusti che costituiscano potenziali situazioni di pericolo per l'integrità delle reti impiantistiche o che rappresentino insuperabile ostacolo per la loro realizzazione. In caso di inadempienza dei privati ed in caso di motivi di urgenza l'Amministrazione Comunale provvede agli interventi occorrenti ponendo le spese effettuate a carico dei proprietari inadempienti, effettuando successivamente la riscossione coattiva delle spese occorse.
13. Si richiama quanto riportato nella L. n. 10/2013 "Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani".

ART. 92 PARCHI URBANI

1. I parchi pubblici urbani ed i giardini pubblici di interesse storico e documentale sono curati dagli Enti preposti per assicurarne la conservazione e la fruizione pubblica in condizioni di decoro, sicurezza e valorizzazione.
2. Ogni intervento edilizio previsto negli ambiti sopra descritti, deve perseguire l'obiettivo di garantire la permanenza di questi spazi curandone le formazioni vegetali, sia spontanee sia coltivate, l'impianto e i singoli manufatti.
3. La fruizione pubblica dovrà essere regolata e le sue dinamiche monitorate affinché intensità e modalità d'uso si mantengano compatibili.

ART. 93 ORTI URBANI

1. Si richiamano i contenuti del "Regolamento per l'Assegnazione e la Gestione degli Orti Urbani" approvato con D.C.C. n. 34 del 08/04/2003 come successivamente modificato e integrato nonché della normativa vigente in materia.

ART. 94 PARCHI E PERCORSI IN TERRITORIO RURALE

1. Si rimanda alle norme dei rispettivi Piani d'Area degli Enti di gestione delle aree protette.

ART. 95 SENTIERI E RIFUGI ALPINI

ART. 96 TUTELA DEL SUOLO E DEL SOTTOSUOLO

1. Si richiamano i contenuti del P.R.G.C. vigente e dell'"Allegato energetico-ambientale e prime indicazioni per il Piano Clima" al presente regolamento, approvato con D.C.C. n. 17 del 05/06/2017, come successivamente modificato e integrato.
2. I nuovi serbatoi interrati aventi capacità uguale o maggiore di un metro cubo, contenenti sostanze o prodotti potenzialmente inquinanti per le acque sotterranee, anche in sostituzione di serbatoi esistenti, devono essere:
 - a. a doppia parete e con sistema di monitoraggio in continuo dell'intercapedine; le pareti possono essere:
 - a1. entrambe metalliche, con quella esterna rivestita di materiale anticorrosione;
 - a2. la parete interna metallica e quella esterna in altro materiale non metallico, purché idoneo a garantire la tenuta dell'intercapedine tra le pareti;
 - a3. entrambe in materiali non metallici, resistenti a sollecitazioni meccaniche ed alle corrosioni;
 - a4. quella interna in materiale non metallico, mentre quella esterna in metallo rivestita in materiale anticorrosione;

- b. in alternativa, a parete singola metallica o in materiale plastico all'interno di una cassa di contenimento in cemento armato, rivestita internamente con materiale impermeabile e con monitoraggio continuo delle perdite;
- c. dotati dei seguenti dispositivi:
 - c1. un dispositivo di sovrappieno del liquido che eviti la fuoriuscita del prodotto in caso di eccessivo riempimento per errata operazione di scarico;
 - c2. una incamiciatura, o sistema equivalente, per le tubazioni interrate funzionanti in pressione, al fine di garantire il recupero di eventuali perdite;
 - c3. ciascun serbatoio dovrà essere dotato di una targa di identificazione che riporti il nome e l'indirizzo del costruttore, l'anno di costruzione, la capacità, lo spessore ed il materiale del serbatoio, la pressione di progetto del serbatoio e dell'intercapedine.
- 3. Le caratteristiche di tenuta dei serbatoi devono essere periodicamente verificate e documentate mediante idonee prove a cura dei proprietari, la prima volta non oltre 15 anni dall'installazione, e successivamente ogni 5 anni.
- 4. All'atto della dismissione, i serbatoi interrati devono essere svuotati e bonificati; la messa in sicurezza deve essere garantita fino alla rimozione e smaltimento, da effettuarsi secondo le vigenti normative; la dismissione e le modalità di messa in sicurezza devono essere notificate all'Amministrazione competente, entro 60 giorni dalla data di dismissione.
- 5. All'interno delle aree di ricarica degli acquiferi profondi hanno valore cogente le "Linee guida per la chiusura e il ricondizionamento dei pozzi" ai sensi del R.R. n. 10/R/2003 e s.m.i. – Allegato E "Adempimenti connessi alla cessazione del prelievo", approvate con D.D. n. 539/2015. Il ricondizionamento e la chiusura dei pozzi non conformi all'art. 2 c. 6 della L.R. n. 22/1996 e s.m.i. deve avvenire secondo le modalità ivi previste.
- 6. All'interno delle aree di ricarica degli acquiferi profondi hanno valore cogente le "Linee guida regionali per l'installazione e la gestione delle sonde geotermiche", approvate con D.D. n. 66 del 03/03/2016.
- 7. Si rimanda espressamente alle vigenti disposizioni sovraordinate per quanto riguarda:
 - ricarica degli acquiferi profondi: D.C.R. n. 117-10731/2007 e s.m.i. "Approvazione del piano di tutela delle acque";
 - pozzi: R.R. n. 10/R/2003 "Linee guida per la chiusura e il ricondizionamento dei pozzi", in particolare l'Allegato E "Adempimento connessi alla cessazione del prelievo", approvate con D.D. n. 539/2015;
 - installazione delle sonde geotermiche: D.D. n. 66/2016 "Linee guida regionali per l'installazione e la gestione delle sonde geotermiche".

CAPO IV INFRASTRUTTURE E RETI TECNOLOGICHE

ART. 97 APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

1. E' fatto obbligo per ogni edificio a destinazione residenziale, o ad essa assimilabile, o comunque produttivo o terziario, di dotarsi di regolare approvvigionamento idrico per fini potabili e igienico sanitari.
2. Al fine della sussistenza delle condizioni di agibilità l'insufficienza di dotazione di acqua potabile è causa di inagibilità. In tal senso, la presentazione dell'istanza di agibilità dovrà risultare integrata da dichiarazione attestante che l'edificio è approvvigionato di acqua potabile nella quantità necessaria alla sua destinazione, in relazione al numero degli utenti insediabili.
3. La materia relativa all'approvvigionamento idrico è disciplinata dall'"Autorità d'ambito n. 3 "Torinese" con "Regolamento di Utenza del Servizio Idrico Integrato", e suoi successivi aggiornamenti.
4. Si richiamano i contenuti del P.R.G.C. vigente, dell'"Allegato energetico-ambientale e prime indicazioni per il Piano Clima" al presente regolamento, approvato con D.C.C. n. 17 del 05/06/2017, come successivamente modificato e integrato e della vigente normativa in materia ed in particolare:
 - D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale" in particolare l'art. 94;
 - L.R. n. 22/1996 e s.m.i. "Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee";
 - R.R. n. 10/R/2003 e s.m.i. "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica";
 - R.R. n.15/R/2006 e s.m.i. "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano";
 - D.C.R. n. 117-10731/2007 e s.m.i. "Approvazione del piano di tutela delle acque".

ART. 98 DEPURAZIONE E SMALTIMENTO DELLE ACQUE

1. Tutti gli edifici vanno dotati d'impianti permanenti che possano assicurare in misura sufficiente la raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche, delle acque usate, dei liquami e dei rifiuti solidi. Gli impianti per la raccolta e smaltimento delle acque reflue domestiche debbono essere costruiti a regola d'arte e conformemente alle prescrizioni di legge o regolamento.
2. La materia relativa alla depurazione e smaltimento delle acque è disciplinata dall'Autorità d'ambito n. 3 "Torinese" con "Regolamento di Utenza del Servizio Idrico Integrato", e suoi successivi aggiornamenti. In merito allo smaltimento delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne valgono i disposti del R.R. n. 1/R/2006.
3. Si richiamano i contenuti del P.R.G. vigente, dell'"Allegato energetico-ambientale e prime indicazioni per il Piano Clima" al presente regolamento, approvato con D.C.C. n. 17 del 05/06/2017, come successivamente modificato e integrato e della vigente normativa in materia ed in particolare:
 - Deliberazione del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento del 04/02/1977 e s.m.i. "Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e), della L. n. 319/1976, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento";
 - D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale" in particolare la Parte terza, Sezione II 'Tutela delle acque dall'inquinamento';
 - L.R. n. 13/1990 e s.m.i. "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili";
 - L.R. n. 48/1993 e s.m.i. "Individuazione, ai sensi della L. n. 142/1990, delle funzioni amministrative in capo a Province e Comuni in materia di

rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque di cui alla L. n. 319/1976 e successive modifiche ed integrazioni”;

- L.R. n. 6/2003 e s.m.i. “Disposizioni in materia di autorizzazione agli scarichi delle acque reflue domestiche e modifiche alla L.R. n. 22/1996 ‘Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee’”;
- R.R. n. 1/R/2006 e s.m.i. “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne”;
- D.C.R. n. 117-10731/2007 e s.m.i. “Approvazione del piano di tutela delle acque”.

ART. 99 RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

1. Nel caso di progetti di nuove costruzioni o di demolizione e ricostruzione, devono essere individuati spazi destinati esclusivamente all'ubicazione dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani all'interno degli edifici e nelle relative aree pertinenziali, in conformità alle prescrizioni contenute nei regolamenti e nei provvedimenti comunali per lo svolgimento del servizio di raccolta differenziata
2. L'ubicazione, il dimensionamento e le caratteristiche tecniche di tali spazi, in relazione alla destinazione d'uso dell'immobile e al numero di utenti previsti e/o insediati, devono essere concordati in fase progettuale con l'ente gestore del servizio e con l'ufficio comunale competente ~~ambiente della Città~~ e devono essere opportunamente mitigati al fine di nascondere, per quanto possibile, alla vista i contenitori, in relazione alle caratteristiche architettoniche e/o del contesto di inserimento, anche ricorrendo all'utilizzo di specie vegetali.
3. I contenitori per la raccolta dei rifiuti devono essere posti esclusivamente in luoghi facilmente accessibili dai mezzi di raccolta e di lavaggio.
4. Si richiamano le seguenti disposizioni normative
 - D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”, in particolare gli artt. 198, 199 e 205;
 - L.R. n. 24/2002 e s.m.i. “Norme per la gestione dei rifiuti”;
 - D.C.R. n. 140-14161/2016 e s.m.i. “Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e dei fanghi di depurazione”, in particolare il capitolo 8.3.2.

ART. 100 DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA

1. Si rimanda a quanto riportato nelle seguenti normative di riferimento:
 - L.R. n. 43/2000 e s.m.i. “Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria”;
 - L.R. n. 19/2004 e s.m.i. “Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”;
 - D.C.R. n. 351-3642/2004 e s.m.i. “Piano Energetico Ambientale Regionale”. Il PEAR attualmente vigente è un documento di programmazione approvato che contiene indirizzi e obiettivi strategici in campo energetico e che specifica le conseguenti linee di intervento. Esso costituisce il quadro di riferimento per chi assume, sul territorio piemontese, iniziative riguardanti l'energia;
 - D.G.R. n. 19-4076/2012 e s.m.i. “Revisione Piano Energetico Ambientale Regionale”;
 - D.G.R. n. 29-3386/2016 e s.m.i. “Attuazione della L.R. n. 43/2000 ‘Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico’. Armonizzazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria con gli aggiornamenti del quadro normativo comunitario e nazionale”.

ART. 101 DISTRIBUZIONE DEL GAS

1. Si richiamano le seguenti disposizioni normative:
 - L.R. n. 43/2000 e s.m.i. "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria";
 - D.C.R. n. 98-1247/2007 e s.m.i. "Attuazione della L.R. n. 43/2000 'Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico'. Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria, ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.Lgs. n. 351/1999. Stralcio di Piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento" e suoi successivi aggiornamenti.

ART. 102 RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI

1. Ai fini del conseguimento del titolo abilitativo, ai sensi dell'art. 4 c. 1ter del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., è prevista la predisposizione all'allaccio per la possibile installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no, in conformità alle disposizioni edilizie di dettaglio fissate nel regolamento stesso e, relativamente ai soli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative, per un numero di spazi a parcheggio e box auto non inferiore al 20 per cento di quelli totali nei seguenti casi:
 - a. per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 mq e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia di primo livello di cui all'allegato 1, punto 1.4.1 del D.M. 26/06/2015 e s.m.i.;
 - b. per gli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia di primo livello di cui all'allegato 1, punto 1.4.1 del sopracitato decreto.

ART. 103 PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI, DA COGENERAZIONE E RETI DI TELERISCALDAMENTO

1. La produzione di energia da fonti rinnovabili per tutti gli edifici di tipo residenziale e non residenziale deve avvenire obbligatoriamente nella misura minima prevista dalla vigente normativa di riferimento. Le leggi e i regolamenti regionali stabiliscono le modalità di ottenimento delle prescritte autorizzazioni per le diverse tipologie di infrastrutture tecnologiche che si intende realizzare per la produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché la compatibilità di queste ultime con i siti di installazione.
2. Si richiamano le seguenti disposizioni normative:
 - D.G.R. n. 46-11968/2009 e s.m.i. "Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria - Stralcio di piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento e disposizioni attuative in materia di rendimento energetico nell'edilizia ai sensi dell'art. 21, c. 1, lett. a), b) e q) della L.R. n. 13/2007 'Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia'";
 - D.G.R. n. 45-11967/2009 e s.m.i. "Disposizioni attuative in materia di impianti solari termici, impianti da fonti rinnovabili e serre solari ai sensi dell'art. 21, c. 1, lett. g) e p)";
 - D.G.R. n. 3-1183/2010 e s.m.i. "Individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione di impianti fotovoltaici a terra ai sensi del paragrafo 17.3. delle 'Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili' di cui al D.M. 10/09/2010";
 - D.D. n. 66/2010 e s.m.i. "Linee guida regionali per l'installazione e la gestione delle sonde geotermiche";

- Allegato energetico-ambientale e prime indicazioni per il Piano Clima" al Regolamento Edilizio del Comune di Orbassano, approvato con D.C.C. n. 17 del 05/06/2017, come successivamente modificato e integrato.

ART. 104 TELECOMUNICAZIONI

1. Gli edifici di nuova costruzione, ovvero in caso di opere di ristrutturazione che richiedano il rilascio di un permesso di costruire ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i., in relazione alla loro destinazione d'uso, devono rispettare il disposto di cui all'art. 135-bis del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. "Norme per l'infrastrutturazione digitale degli edifici".
2. Si richiamano i contenuti dei regolamenti o delle disposizioni comunali e della vigente normativa in materia ed in particolare quanto riportato nella L.R. n. 19/2004 "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici" e nelle deliberazioni regionali di attuazione:
 - D.D. n. 218/2014 "D.Lgs. n. 259/2003 e s.m.i. 'Codice delle comunicazioni elettroniche'. Installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e modifica delle loro caratteristiche di emissione. Aggiornamento della modulistica per richiedere le autorizzazioni, per effettuare le comunicazioni, le certificazioni e le autocertificazioni";
 - D.G.R. n. 24-11783/2009 "L.R. n. 19/2004 'Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici'. Direttiva tecnica per la semplificazione delle procedure di autorizzazione delle modifiche di impianti di telecomunicazioni e radiodiffusione conseguenti all'introduzione del digitale terrestre";
 - D.G.R. n. 86-10405/2008 "L.R. n. 19/2004 'Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici'. Realizzazione, gestione e utilizzo di un unico catasto regionale delle sorgenti fisse di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico (art. 5, c. 1, lett. e). Direttiva tecnica";
 - D.G.R. n. 43-9089/2008 "Modificazione della D.G.R. n. 25-7888/2007 'Integrazione alla D.G.R. n. 19-13802/2004, recante prime indicazioni per gli obblighi di comunicazione e certificazione di cui agli artt. 2 e 13, L.R. n. 19/2004 per gli impianti di telecomunicazione e radiodiffusione, relativamente alla procedura per nuove tipologie di impianti";
 - D.G.R. n. 25-7888/2007 "Integrazione alla D.G.R. n. 19-13802/2004, recante prime indicazioni per gli obblighi di comunicazione e certificazione di cui agli artt. 2 e 13, L.R. n. 19/2004 per gli impianti di telecomunicazione e radiodiffusione, relativamente alla procedura per nuove tipologie di impianti";
 - D.G.R. n. 63-6525/2007 "L.R. n. 19/2004 'Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici'. Prime indicazioni sui controlli di cui all'art. 13, c. 2, riguardanti il monitoraggio remoto degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva";
 - D.G.R. n. 39-14473/2004 "L.R. n. 19/2004 "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici". Direttiva tecnica per il risanamento dei siti non a norma per l'esposizione ai campi elettromagnetici generati dagli impianti per telecomunicazioni e radiodiffusione (art. 5, c. 1, lett. d)".

CAPO V RECUPERO URBANO, QUALITÀ ARCHITETTONICA E INSERIMENTO PAESAGGISTICO

ART. 105 PUBBLICO DECORO, MANUTENZIONE E SICUREZZA DELLE COSTRUZIONI E DEI LUOGHI

1. Le costruzioni, le singole parti delle stesse e le aree di pertinenza debbono essere mantenute in buono stato per quanto attiene ai contenuti estetici originari, quando riconosciuti validi, o comunque di pregio, o di decoro ed efficienti, per quanto attiene alla sicurezza, all'igiene ed al superamento delle barriere architettoniche.
2. E' prescritta la conservazione degli elementi architettonici aventi caratteristiche storico-artistiche di pregio, nonché interesse di testimonianza storica, quali fontane, esedre, lapidi, bassorilievi, edicole sacre, antiche targhe e simili.
3. Il proprietario ha l'obbligo di eseguire i lavori di manutenzione, di riparazione e di ripristino necessari, nonché quelli di intonacatura e ritinteggiatura delle costruzioni deterioratesi con particolare attenzione alla conservazione e valorizzazione di tutti gli elementi architettonici di pregio. Qualora i fronti degli edifici risultino sporchi o deteriorati o comunque non presentino un aspetto decoroso, l'autorità preposta potrà ordinarne la riparazione, la ripulitura e la tinteggiatura, compresa anche la rimozione di insegne, cartelli pubblicitari, chioschi contrari al pubblico decoro; in caso di inottemperanza, totale o parziale, l'Autorità comunale può disporre l'esecuzione d'ufficio a spese dell'inadempiente; tali spese devono essere rimborsate entro quindici giorni dalla richiesta; in difetto, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, esse sono rimosse coattivamente secondo le procedure vigenti.
4. Non sono ammessi interventi casuali o sporadici, che riguardino singole parti della costruzione. I prospetti architettonicamente unitari debbono essere tinteggiati in modo omogeneo; detta omogeneità va mantenuta anche se gli interventi di tinteggiatura avvengono in tempi diversi e riguardano proprietà diverse.
5. La scelta del colore della tinteggiatura di edifici non soggetti a specifico vincolo di tutela è sottoposta all'approvazione degli uffici comunali competenti presso i quali deve essere esibita e depositata specifica campionatura, come meglio disciplinato all'art. 109 del presente regolamento edilizio.
6. Le aree libere inedificate, a destinazione non agricola o di pertinenza delle costruzioni, devono essere convenientemente mantenute e recintate: è vietato procurarne o consentirne lo stato di abbandono ed è altresì vietato l'accumulo e l'abbruciamento di materiali o di rifiuti. Le aree interessate da interventi di edificazione che si attuano per lotti successivi, nonché le aree interessate dalla demolizione di edifici con ricostruzione degli stessi in tempi differiti, dovranno essere mantenute libere da macerie e da materiali vari (compresa la terra da riporto). Le stesse dovranno inoltre essere sottoposte ad interventi periodici di pulizia e di cura del verde, nonché se necessario, ad interventi di disinfestazione o derattizzazione, avendo riguardo agli aspetti di arredo e di decoro urbano.
7. Per ragioni di ordine preventivo ed al fine di impedire eventuali occupazioni temporanee, gli immobili dismessi devono essere posti in condizioni tali da evitare che pericoli di ordine statico o di carattere igienico-sanitario possano compromettere la pubblica incolumità. A tal fine gli edifici devono essere resi inaccessibili mediante la disattivazione dei servizi erogati e la creazione di opere provvisorie – senza pregiudizio della stabilità delle strutture – che rendano impraticabili gli spazi esistenti, quali tamponamenti di porte e finestre ed interventi su scale e solette. In particolari situazioni di rischio, dovute alla presenza di amianto, serbatoi, linee di raccolta e smaltimento delle acque si

deve provvedere al mantenimento in efficienza e sicurezza delle strutture interessate e/o alla loro bonifica.

8. Ove le condizioni delle costruzioni e delle singole parti delle stesse o lo stato delle aree siano degradati tanto da arrecare pregiudizio all'ambiente o alla sicurezza ed alla salute delle persone, l'Autorità comunale ha facoltà di ingiungere, entro un termine prestabilito, al proprietario o al possessore dell'immobile l'esecuzione dei lavori necessari per rimuovere ogni inconveniente; in caso di inottemperanza, totale o parziale, l'Autorità comunale può disporre l'esecuzione d'ufficio a spese dell'inadempiente; tali spese devono essere rimborsate entro quindici giorni dalla richiesta; in difetto, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, esse sono rimosse coattivamente secondo le procedure vigenti.

ART. 106 FACCIAE DEGLI EDIFICI ED ELEMENTI ARCHITETTONICI DI PREGIO

1. Tutte le costruzioni devono essere inserite armonicamente nel contesto ambientale.
2. Le facciate degli edifici sia pubblici che privati devono essere progettate, eseguite e mantenute in ogni loro parte, compresa la copertura, in modo da assicurare l'estetica e il decoro dell'ambiente.
3. I fabbricati, le aree esterne di pertinenza, di ricostruzione o recupero, devono essere progettate e realizzate in modo da armonizzare nelle linee, nei materiali di rivestimento, nelle tinteggiature e nelle coperture con gli edifici circostanti, in particolare con quelli che caratterizzano per i propri valori storici, architettonici ed ambientali il contesto urbano circostante costituente matrice storica, architettonica e ambientale, anche senza essere necessariamente simili a questi, nonché inserirsi convenientemente nell'ambiente urbano o naturale rispettandone le caratteristiche peculiari. L'Autorità comunale può indicare le quote altimetriche relative alla sistemazione definitiva del suolo per un adeguato inserimento ambientale.
4. L'Autorità comunale, sentita eventualmente la Commissione Edilizia, in sede di rilascio degli atti di assenso all'edificazione, ha facoltà di prescrivere, con congrua motivazione, soluzioni progettuali specifiche e di imporre direttive intese ad ottenere specifici risultati di inserimento ambientale.
5. L'Autorità comunale, sentita eventualmente la Commissione Edilizia, può altresì disporre la sostituzione o la rimozione di elementi accessori esistenti - quali scritte, insegne, decorazioni, sovrastrutture, ecc. - che non si accordano con le caratteristiche ambientali.
6. Le tubazioni del gas, telefoniche ed elettriche non devono essere poste sulle pareti esterne se non in appositi incassi, tali da consentire una idonea soluzione architettonica.
7. I lavori e le opere necessarie per l'arredo complementare, secondo le prescrizioni imposte negli atti di assenso all'edificazione, devono essere totalmente compiuti allo scadere del periodo fissato, ai sensi della normativa vigente.
8. Le coperture ed i volumi sporgenti dai tetti devono essere considerati elemento architettonico di conclusione dell'intero edificio e pertanto la loro realizzazione deve rispondere a precise previsioni di progetto mediante il coordinamento dei diversi elementi e materiali delle facciate e delle coperture stesse. Le canne dei camini e degli esalatori saranno opportunamente raggruppate e sistemate in modo da conferire loro ordine ed aspetto decoroso. Le sporgenze dei volumi tecnici oltre le falde del tetto saranno consentite a condizione che siano esteticamente risolte in armonia con le altre linee del fabbricato.
9. Gli impianti di illuminazione esterna, pubblica e privata, devono avere caratteristiche di conformità ai disposti di legge relativi alle fonti di illuminazione, con basso fattore di abbagliamento e ridotto consumo energetico, nella misura massima ottenibile con le tecnologie disponibili.

10. La sistemazione dei fronti commerciali, l'organizzazione degli spazi espositivi, la scelta dei materiali di finitura, e delle tipologie di insegne pubblicitarie ai sensi dell'art. 22, c. 6 della D.C.R. n. 563-13414/1999 e s.m.i. devono avvenire conformemente a quanto previsto per gli edifici normati dagli specifici piani di settore vigenti.
11. Gli elementi compositivi di arredo urbano, quali chioschi, dehor, apparecchi di illuminazione, panchine e sedute da collocare in aree private assoggettate ad uso pubblico devono rispettare le indicazioni tipologiche, formali e costruttive del "Regolamento dell'Arredo urbano – Chioschi e dehor" approvato con D.C.C. n. 54 del 05/07/2004, come successivamente modificato e integrato analogamente a quanto previsto per le aree pubbliche.
12. Si richiamano le disposizioni del vigente P.R.G. e relativi allegati e, a titolo indicativo e non prescrittivo, i contenuti della vigente normativa in materia ed in particolare la D.G.R. 22/3/2010 n.30-13616/2010 "Strumenti per la salvaguardia e valorizzazione del paesaggio: approvazione degli 'Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti. Buone pratiche per la progettazione edilizia' e degli 'Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti. Buone pratiche per la pianificazione locale'".

ART. 107 ELEMENTI AGGETTANTI DELLE FACCIATE, PARAPETTI E DAVANZALI

1. Parapetti e ringhiere devono essere posizionati laddove sussista pericolo di caduta da uno spazio praticabile, indipendentemente dalla funzione di quest'ultimo.
2. I manufatti di cui sopra devono:
 - a. avere altezza non inferiore a 1,10 m e non superiore a 1,20 m;
 - b. presentare notevole resistenza agli urti ed alla spinta in conformità alle vigenti leggi in materia;
 non devono:
 - c. essere scalabili;
 - d. presentare aperture o interspazi di larghezza libera superiore a 0,10 m.
3. Per la realizzazione di parapetti e ringhiere sono ammessi tutti i materiali tecnicamente adatti allo scopo di garantire sicurezza purché compositivamente coerenti all'immagine dell'edificio nel suo contesto ambientale; il vetro è ammesso solo in presenza di requisiti di resistenza e di non frammentazione agli urti, debitamente certificati.
4. Per gli edifici ricadenti nella perimetrazione del centro storico e dei vari piani di settore valgono inoltre le prescrizioni tipologiche e costruttive in essi previsti ("Piano delle facciate e del colore" approvato con D.C.C. n. 3 del 04/02/2005, come successivamente modificato e integrato, "Regolamento dell'Arredo urbano – Chioschi e dehor" approvato con D.C.C. n. 54 del 05/07/2004, come successivamente modificato e integrato, ecc).
5. Dal filo di fabbricazione delle costruzioni prospettanti su spazi pubblici o di uso pubblico sono ammesse sporgenze per elementi decorativi, cornici, davanzali, soglie, copertine, gocciolatoi, zoccolature, inferriate, vetrine, pensiline, balconi, tende ed altri corpi aggettanti; i "bow-window", le verande e gli elementi portanti verticali in risalto costituiscono filo di fabbricazione.
6. Ove non escluse o limitate dall'applicazione delle vigenti leggi e dei loro regolamenti di attuazione, sono ammesse le seguenti sporgenze massime:
 - a. 1/5 della larghezza della sede stradale, con un massimo di 1,50 m per balconi e pensiline che devono comunque essere posti ad una altezza non inferiore a 4,50 m dal piano stradale;
 - b. 1,20 m e comunque non eccedenti la larghezza del marciapiede per sporgenze a protezione di ingressi carrabili e pedonali, di finestre e pensiline con altezza minima dal marciapiede di 2,50 m, nel caso di edifici uni e bifamiliari di vecchio impianto posti a filo del sedime stradale in presenza di marciapiede per cui non è prevista la sormontabilità del traffico

veicolare; in tutti gli altri casi la sporgenza massima non può superare i 0,30 m. Non sono ammesse pensiline sui fronti di edifici che presentano particolari vincoli di tutela o prescrizioni da parte del P.R.G.C. o regolamenti specifici di settore;

- c. 1,50 m per tende parasole che non possono comunque superare la larghezza del marciapiede e devono avere il bordo inferiore ad una altezza minima di 2,30 m dal piano medio del marciapiede medesimo o del percorso pedonale a raso. In ogni caso le medesime non potranno invadere lo spazio destinato alla circolazione dei veicoli;
 - d. 0,30 m per altri corpi aggettanti compresi nel tratto verticale misurato a partire dal piano medio del marciapiede o del suolo fino all'altezza di 2,30 m.
7. La realizzazione di sporgenze fisse o mobili aggettanti su aree pubbliche può essere vietata dall'Autorità comunale per motivi di inserimento ambientale e decoro urbano.

ART. 108 ALLINEAMENTI

- 1. L'allineamento con edifici o manufatti preesistenti è quello riferito alla costruzione più arretrata rispetto al sedime stradale, salvo che, per garantire il rispetto dell'unitarietà compositiva o il mantenimento di caratteri formali, non risulti più conveniente allineare la costruzione in progetto ad una cortina più avanzata.
- 2. Sono fatte salve le indicazioni contenute nelle N.d'A. del P.R.G.C. e i profili indicati nelle tavole grafiche del medesimo. In assenza di specifiche prescrizioni delle N.d'A. del P.R.G.C., la distanza degli edifici dalle strade dovrà essere comunque conforme alle prescrizioni del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo codice della strada" e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione di cui al D.P.R. n. 495/1992, nonché del presente Regolamento Edilizio.

ART. 109 PIANO DEL COLORE

- 1. Il piano del colore definisce e prescrive, anche sulla base di indagini condotte sul patrimonio edilizio esistente:
 - a. gli elementi cromatici che debbano caratterizzare le parti esterne dei fabbricati esistenti o da edificare in specifiche porzioni di territorio;
 - b. le tecniche ed i materiali più idonei allo scopo di ottenere i risultati cromatici prescritti;
 - c. il colore ed i materiali dei manti di copertura e degli elementi accessori.
- 2. Il Comune di Orbassano, con D.C.C. n. 3 del 04/02/2005, ha approvato il "Piano delle facciate e del colore", come successivamente integrato e modificato, a cui si demanda per quanto di competenza e non disciplinato dal presente regolamento.

ART. 110 COPERTURE DEGLI EDIFICI

- 1. Le coperture ed i volumi da esse sporgenti (comignoli, abbaini, volumi tecnici, ecc.) sono considerati elementi architettonici della costruzione e la loro realizzazione deve rispondere a precise previsioni di progetto, in particolare per quanto riguarda l'aspetto formale e la compatibilità dei materiali impiegati.
- 2. Nelle porzioni di territorio cittadino la cui struttura urbana è riconosciuta dal P.R.G.C. di interesse storico o ambientale, le coperture degli edifici devono essere previste in modo congruente ai caratteri del sito per quanto attiene al livello di imposta, alla tipologia, alla pendenza delle falde, al manto di copertura, al tipo ed allo spessore del cornicione, alla presenza di abbaini e volumi tecnici.
- 3. Gli abbaini nelle falde dei tetti dovranno avere caratteristiche tipologiche tipiche piemontesi e risultare allineati con le sottostanti aperture ed avere serramenti di larghezza non superiore a quelli sottostanti, mentre la dimensione totale del

fronte dell'abbaino non dovrà superare la misura del serramento sottostante più lo spessore dei muri perimetrali. Eventuali terrazzini dovranno essere compresi all'interno delle falde di copertura. In ogni caso, non si dovrà interrompere la continuità del cornicione e gli abbaini dovranno risultare di altezza congruamente inferiore al colmo e non interessare le travi cantonali o gli spigoli del tetto.

4. Si richiamano in merito, per quanto di competenza, le indicazioni contenute nella D.G.R. n. 30-13616/2010 "Strumenti per la salvaguardia e valorizzazione del paesaggio: approvazione degli 'Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti. Buone pratiche per la progettazione edilizia' e degli 'Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti. Buone pratiche per la pianificazione locale'".
5. Per quanto non disciplinato dal testo del presente articolo si rimanda all'articolo n. 124.

ART. 111 ILLUMINAZIONE PUBBLICA

1. Gli impianti di illuminazione esterna, privati o pubblici devono essere eseguiti secondo criteri antinquinamento luminoso, a ridotto consumo energetico, in conformità alle disposizioni della L.R. n. 31/2000 e s.m.i., nonché nel rispetto della norma UNI 10819 "Luce e illuminazione Impianti di illuminazione esterna Requisiti per la limitazione della dispersione verso l'alto del flusso luminoso". I nuovi impianti di illuminazione pubblica e gli interventi di adeguamento degli esistenti devono conformarsi alle prescrizioni della vigente normativa in materia.
2. Tutti i nuovi impianti di illuminazione esterna pubblica e privata devono essere costituiti da apparecchi illuminanti aventi un'intensità luminosa stabilita a conseguire tale risultato con opportuni sistemi di schermatura.
3. I nuovi impianti devono essere progettati in modo tale da produrre sensibili miglioramenti nella riduzione dell'inquinamento luminoso, della gestione economica e della migliore fruibilità degli spazi urbani, secondo le funzioni del territorio, in particolare la progettazione deve perseguire i seguenti obiettivi:
 - a. ottimizzare i costi di esercizio e di manutenzione in relazione alle tipologie di impianto;
 - b. ottenere un risparmio energetico, migliorando l'efficienza globale degli impianti mediante l'uso di sorgenti luminose, apparecchi di illuminazione e dispositivi del controllo del flusso luminoso finalizzati ad un migliore rendimento;
 - c. contenere l'inquinamento luminoso atmosferico e stradale e l'invasività della luce.

ART. 112 GRIGLIE ED INTERCAPEDINI

1. Il collocamento di intercapedini ed altre opere atte a dare aria e luce ai locali sottostanti o in fregio al piano stradale di vie o piazze pubbliche o gravate di servitù di uso pubblico è soggetto a preventiva concessione amministrativa da parte del Comune e al pagamento delle relative imposte.
2. Tali concessioni si intendono accordate salvi i diritti dei terzi e con facoltà di revoca o modifica per sopravvenute esigenze di natura collettiva, senza necessità di indennizzo.
3. I grigliati inseriti nella pavimentazione devono essere realizzati con maglie compatibili con il passaggio di persone in carrozzina o che impiegano bastoni o altri ausili per la deambulazione e quelli ad elementi paralleli devono essere posti con gli elementi ortogonali all'asse del marciapiede.
4. I concessionari sono responsabili di tutti i danni che possano derivare al suolo pubblico ed ai terzi in dipendenza del collocamento delle intercapedini, griglie o simili; in caso di rottura o guasti comunque provocati i concessionari devono provvedere alla immediata riparazione; decorso infruttuosamente il termine

assegnato, la concessione amministrativa si intenderà revocata ed il Comune provvederà agli interventi di ripristino, addebitandone l'onere ai proprietari.

5. Le intercapedini devono essere mantenute pulite, sgombrare da qualsiasi materiale a cura e spese dei concessionari; è vietato qualsiasi accesso alle intercapedini fatta eccezione per i varchi per ispezione e pulizia.
6. Si rimanda, altresì, ai contenuti dell'art. 127 del presente Regolamento.

ART. 113 ANTENNE ED IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO A SERVIZIO DEGLI EDIFICI ED ALTRI IMPIANTI TECNICI

1. Il presente articolo disciplina, sull'intero territorio comunale, attraverso la definizione dei criteri di collocazione degli impianti ed in ottemperanza all'art. 3, c. 13 della L. n. 249/1997 e s.m.i., l'installazione delle antenne ed apparati per ricezione per minimizzarne l'impatto visivo e ambientale.
2. Per l'installazione valgono le seguenti norme:
 - a. tutti i proprietari o possessori di immobili esistenti o di nuova costruzione, con qualsiasi destinazione d'uso, se intendono dotarsi di un impianto satellitare dovranno dotarsi di antenne collettive centralizzate;
 - b. la loro installazione non è soggetta a titolo autorizzativo edilizio se non implica opere di carattere edile;
 - c. in tutti gli immobili possono essere ammesse, per singole esigenze, anche antenne non collettive, in quanto il proprietario o il possessore di una unità abitativa - in un condominio nel quale non si raggiunga la maggioranza prevista per l'installazione di una antenna collettiva - ha il diritto di poter ricevere il segnale satellitare;
 - d. particolari esigenze di puntamento dell'antenna parabolica possono consentire l'installazione individuale, anche in presenza di una antenna collettiva condominiale;
 - e. in tutti i casi e in tutti gli edifici, le antenne - sia condominiali, che singole - andranno posizionate sul tetto degli edifici nel lato considerato interno o verso cortile; qualora questa soluzione fosse tecnicamente impraticabile, l'antenna parabolica potrà essere posta eccezionalmente sul lato del tetto verso strada dell'edificio;
 - f. nel caso le soluzioni precedenti fossero tecnicamente irrealizzabili e fosse necessario posizionare l'antenna in altra parte del fabbricato, dovrà essere presentata domanda all'ufficio comunale competente con allegata relazione - redatta da un installatore in possesso dei requisiti di legge, oppure da tecnico abilitato - che dimostri l'impossibilità delle posizioni prescritte e opportuna documentazione fotografica;
 - g. per i tetti piani, l'altezza massima ammessa è determinata dal supporto di appoggio (massimo 0,50 m) e dalla parabola (massimo 1,50 m);
 - h. la distribuzione alle singole unità interne degli edifici dovrà avvenire attraverso canalizzazioni interne;
 - i. è vietata, a meno di fondati motivi d'interesse generale da parte di enti od organizzazioni pubbliche, l'installazione di antenne paraboliche in contrapposizione visiva ad edifici o zone di rilevante valore storico-artistico, in contrasto con l'armonia ambientale e paesaggistica e nelle aree soggette a vincoli di diversa natura (leggi di tutela). In questi casi la proprietà dovrà ottenere il nulla-osta dagli Enti preposti;
 - j. le antenne devono essere installate nel rispetto delle norme previste dalle normative vigenti in materia di sicurezza degli impianti.
3. L'installazione di antenne o ripetitori per impianti ricetrasmittenti di qualunque tipo è soggetta alle specifiche disposizioni delle vigenti leggi di settore e al "Regolamento comunale per la disciplina della localizzazione degli impianti radioelettrici" approvato con D.C.C. n. 76 del 19/12/2018, come successivamente modificato e integrato.

4. Tutte le installazioni di impianti tecnologici, di qualsiasi entità e natura essi siano, devono rispettare l'ordito architettonico della facciata ed introdurre nella medesima la minima alterazione possibile e devono garantire il più rigoroso rispetto di eventuali pitture murali, decorazioni a graffito e di testimonianze di valore storico-artistico in genere. Nel caso di rifacimenti gli stessi vanno comunque posti preferibilmente all'interno dell'edificio o sotto le pavimentazioni stradali o del portico. La collocazione di impianti tecnologici a vista (quali pannelli solari, pompe di calore, unità motocondensanti e simili) sulle coperture è ammissibile, nel rispetto di eventuali norme a tutela di caratteri architettonico-ambientali riconosciuti dal P.R.G.C. o da norme regionali e statali. I serbatoi di accumulo annessi a tali impianti devono essere posizionati all'interno degli edifici.
5. Negli interventi che interessino le facciate nella loro interezza, anche quando si tratti di semplice manutenzione ordinaria, è prescritto il riordino dei cavi elettrici e telefonici secondo i criteri e per le finalità di cui al comma precedente.
6. Ove compatibile con le specifiche norme vigenti in materia di sicurezza, le condutture delle utenze debbono essere posate all'interno dell'edificio. Quando ciò non risulti possibile è ammessa l'installazione di tubazioni posate esternamente alla muratura su facciate interne o laterali, comunque in posizione non visibile dalla pubblica via. Dette tubazioni devono essere ordinatamente disposte.
7. Non è consentito in alcun modo apporre sulle facciate principali, prospicienti la pubblica via, impianti tecnologici a vista quali pompe di calore, unità motocondensanti e simili.
8. Relativamente agli impianti di condizionamento si richiama quanto previsto nel D.M. n. 26/06/2015 e s.m.i. e nella D.G.R. n. 46/11968 e s.m.i.
9. Le disposizioni normative richiamate al c. 1 sono contenute, in particolare:
 - nel D.P.R. n. 156/1973 e s.m.i., "Testo Unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni", detto "Codice Postale";
 - nel D.M. n. 37/2008 "Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici";
 - nella L. n. 249/1997, "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo".

ART. 114 SERRAMENTI ESTERNI DEGLI EDIFICI

SERRAMENTI ESTERNI

1. Le porte di accesso alle costruzioni dalle strade e dagli spazi pubblici o di uso pubblico devono essere dotate di serramenti che si aprono verso l'interno o a scorrimento, senza invadere gli spazi medesimi, fatta eccezione per i serramenti la cui apertura è prescritta verso l'esterno da norme di sicurezza, in tal caso saranno posti arretrati rispetto allo spazio pubblico ove possibile.
2. I serramenti delle finestre prospicienti spazi pubblici o di uso pubblico possono aprire verso l'esterno solo se siti ad un'altezza di 2,50 m dal piano del marciapiede o ad un'altezza di 4,50 m dal piano stradale, per le strade prive di marciapiedi; in nessun caso l'apertura delle ante deve invadere il sedime stradale impegnato dal transito dei veicoli.
3. In sede di rilascio degli atti di assenso edilizio, l'Autorità comunale, sentita eventualmente la Commissione Edilizia, può imporre la realizzazione dei serramenti con specifici materiali e coloriture. Negli edifici esistenti non è mai ammessa la sostituzione o l'inserimento di singoli serramenti, diversi per tipologia o forma o colore da quelli rimanenti.
4. I serramenti esistenti che non rispondono ai requisiti di cui al c. 2 sono mantenuti nella situazione di fatto; nel caso di interventi di trasformazione dei

fabbricati che implichino il rifacimento dei prospetti, è richiesto l'adeguamento alle norme regolamentari.

5. Per gli edifici ricadenti nella perimetrazione del centro storico e dei vari piani di settore valgono inoltre le prescrizioni tipologiche in essi previsti ("Piano delle facciate e del colore" approvato con D.C.C. n. 3 del 04/02/2005, come successivamente modificato e integrato).

SERRAMENTI ESTERNI PROVVISORI.

6. Si definiscono "serramenti provvisori" i manufatti realizzati alle seguenti condizioni:
 - a. il serramento sia costituito da pannelli trasparenti ed amovibili, con o senza telaio verticale. I serramenti suddetti devono risultare compresi tra solai permanenti esistenti. In caso di balconi sfalsati potrà essere consentita la collocazione del serramento con idonea copertura anch'essa amovibile, a condizione che l'altezza interna non superi la sovrastante soletta del balcone adiacente e che sia garantita l'armonia compositiva della facciata.
 - b. l'installazione può essere consentita solo ed esclusivamente sui lati degli edifici non prospicienti spazi pubblici, e comunque non sui fronti principali e deve essere garantito il rispetto dell'art. 9 del D.M. n. 1444/1968;
 - c. la superficie finestrata di ciascun locale interno apribile sul locale tamponato non deve essere inferiore a 1/8 della superficie di pavimento del locale stesso e la superficie finestrata del locale tamponato apribile verso l'esterno non deve essere inferiore a 1/8 della somma delle superfici dei pavimenti del balcone chiuso e di tutti i locali che si aprono su di esso. Eventuali carenze relative ai rapporti di aerazione possono essere superate mediante l'utilizzo di sistemi di ventilazione meccanica controllata;
 - d. le chiusure interposte tra il locale tamponato e i locali interni che si affacciano su di esso devono essere mantenuti;
 - e. qualora siano presenti all'interno della superficie del locale tamponato tubazioni di distribuzione del gas a monte dei misuratori o i misuratori stessi, il locale tamponato deve essere reso direttamente e permanentemente comunicante con l'esterno mediante due aperture prive di vetro situate rispettivamente nella parte superiore ed inferiore ed avente complessivamente una superficie non inferiore a 1/30 della superficie del locale tamponato, con un minimo di 0,20 mq e l'osservanza delle norme vigenti in materia;
 - f. le cucine, i locali con posto cottura ed i servizi igienici che si aprono sul tamponamento devono essere muniti di adeguato impianto di aspirazione forzata con scarico diretto all'esterno;
 - g. non siano installati nel locale tamponato corpi o apparecchi riscaldanti, apparecchi igienico-sanitari, impianti di cucina e altre apparecchiature ed arredi essendo vietata la modifica di destinazione d'uso.
7. Nel caso di interventi su edifici plurifamiliari o condominiali, la posa in opera dei serramenti provvisori è consentita previa presentazione di un progetto unitario di tutti gli ambiti di installazione approvato con apposita deliberazione da parte dell'assemblea condominiale o, in assenza di condominio, dalla totalità dei proprietari. A tale progetto ogni successivo intervento sarà tenuto a uniformarsi
8. La realizzazione di tali strutture può essere prevista solo sugli edifici esistenti, intendendosi per tali quelli per cui è stata presentata la comunicazione di fine lavori alla data di entrata in vigore del presente regolamento, e per la chiusura di logge, balconi e terrazze aventi superficie in pianta non superiore a 10 mq.

ART. 115 INSEGNE COMMERCIALI, MOSTRE, VETRINE, TENDE, TARGHE

1. Le definizioni, le caratteristiche e le modalità di installazione di mezzi pubblicitari quali insegne, sorgenti luminose, cartelli (esclusi quelli di cantiere), manifesti, striscioni, locandine, stendardi, segni reclamistici, impianti di pubblicità o propaganda, sono normate dal D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo codice della

strada" e dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione di cui al D.P.R. n. 495/1992; per quanto di competenza comunale valgono le disposizioni del presente articolo.

2. L'installazione dei mezzi pubblicitari non deve essere fonte di molestia o di nocumento per l'ambiente circostante: in particolare le insegne luminose e la cartellonistica motorizzata non devono provocare alcun disturbo ai locali adiacenti e prospicienti. Per l'installazione di qualsiasi impianto pubblicitario luminoso o illuminato sul suolo o su edifici è necessario allegare una dichiarazione di idoneità, in riferimento al D.M. n. 37/2008 e s.m.i. sulla sicurezza degli impianti, rilasciata dalla ditta installatrice del manufatto.
3. Il rilascio dei provvedimenti comunali autorizzativi alla installazione è subordinato alla presentazione di domanda corredata di estratti planimetrici dello strumento urbanistico e di disegni di progetto in scala non inferiore a 1:20, sia per il mezzo pubblicitario sia per la facciata, nel caso in cui siano interessati fronti di edifici. Il disegno dovrà riportare materiali e colori, oltre a quote, prospetti e sezioni.
4. Il rilascio dei provvedimenti autorizzativi per aree o edifici soggetti a specifici vincoli, è subordinato all'acquisizione del parere favorevole dell'organo di tutela del vincolo medesimo per la fattispecie richiesta.
5. I provvedimenti autorizzativi sono temporanei e rinnovabili; possono essere revocati in qualsiasi momento se lo richiedono ragioni di interesse pubblico.
6. Nel caso in cui sia concessa l'occupazione di suolo pubblico per l'installazione di mezzi pubblicitari, valgono le disposizioni per il pubblico decoro di cui agli artt. 88 e 105 del presente regolamento. Qualora la collocazione del manufatto comporti la manomissione del sottosuolo pubblico, costruzione di assiti o ponteggi su area pubblica, dovranno essere osservate le norme che l'Amministrazione ha previsto in materia. Ultimati i lavori, le opere di ripristino relative alle aree pubbliche devono essere eseguite in modo da garantire la sicurezza della circolazione pedonale e veicolare. La definitiva sistemazione del suolo pubblico viene eseguita nel rispetto del "Regolamento per l'esecuzione di scavi su strade e aree comunali" approvato con D.C.C. n. 39 del 29/04/1997, come successivamente modificato e integrato.
7. L'Autorità comunale ha facoltà di definire spazi idonei per la posa, l'installazione e l'affissione di mezzi pubblicitari e per la posa e l'installazione di chioschi di interesse collettivo all'interno del centro abitato fissandone, di volta in volta, la distanza dal limite delle carreggiate stradali, nonché i limiti dimensionali nel rispetto della legge vigente.
8. Nella zona centrale storica, delimitata da via Frejus, via Ascianghi, via Neghelli, via Rivoli, largo Maranetto, via Circonvallazione Interna, via Di Nanni, via De Gasperi, via Martini, via Bixio, via Alfieri, via Castellazzo, via Giolitti, piazza Vittorio Veneto, via III Reggimento Alpini, via San Rocco, via Bixio e come evidenziato nella planimetria allegata sono ammessi soltanto i seguenti tipi di insegne:
 - a. insegna di pubblico interesse;
 - b. insegne a caratteri sciolti;
 - c. insegne su supporto;
 - d. insegne a bandiera;
 - e. insegne su vetro (vetrofanie);
 - f. insegne dipinte su muro;
 - g. insegne su tenda.
9. Non sono ammesse insegne a cassonetto luminoso e a filo di neon.
10. Le insegne ai piani superiori non possono riferirsi ad esercizi commerciali posti al piano terreno. Ai piani superiori è solo ammessa l'insegna su vetro (vetrofania) posta all'interno della superficie vetrata del serramento.

11. Per quelle già esistenti, alla scadenza ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo codice della strada" e dell'art. 53 del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione di cui al D.P.R. n. 495/1992.

ART. 116 CARTELLONI PUBBLICITARI

1. Le definizioni, le caratteristiche e le modalità di installazione di mezzi pubblicitari quali insegne, sorgenti luminose, cartelli (esclusi quelli di cantiere), manifesti, striscioni, locandine, standardi, segni reclamistici, impianti di pubblicità o propaganda, sono normate dal D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo codice della strada" e dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione di cui al D.P.R. n. 495/1992; per quanto di competenza comunale valgono le disposizioni degli specifici piani o regolamenti comunali.
2. In ogni caso l'installazione di impianti pubblicitari non deve essere fonte di molestia o di nocumento per l'ambiente circostante: in particolare gli impianti luminosi e la cartellonistica non devono provocare alcun disturbo ai locali adiacenti e prospicienti.
3. Il rilascio dei provvedimenti autorizzativi per aree o edifici soggetti a specifici vincoli, è subordinato all'acquisizione del parere favorevole dell'organo di tutela del vincolo medesimo per la fattispecie richiesta.

ART. 117 MURI DI CINTA E DI SOSTEGNO

1. I muri di sostegno e di contenimento del terreno devono avere altezza non superiore a 1,50 m, salvo che una diversa altezza sia resa indispensabile dalle specifiche ed accertate differenze di quota esistenti in sito; eventuali terrazzamenti intermedi dovranno avere larghezza non inferiore all'altezza del muro che li sovrasta.
2. Quando i muri di sostegno sono di altezza superiore a 1,50 m, è richiesto il rispetto delle vigenti norme di legge in materia di distanze dalle pareti finestrate.
3. Per i muri di sostegno disposti lungo le sedi stradali valgono le prescrizioni delle leggi vigenti e dei loro regolamenti di esecuzione e di attuazione; in ogni caso, al piede dei muri che si affacciano su spazi pubblici deve essere prevista una canalina di raccolta delle acque di scorrimento superficiali e di quelle provenienti dalle aperture di drenaggio ricavate nei muri stessi, che devono essere convogliate alla rete di smaltimento.
4. I muri di sostegno di sottoscarpa e di controripa, esposti alla pubblica vista, debbono essere realizzati in blocchi di pietra a spacco o calcestruzzo rivestito con mattoni facciavista, lastre di pietra a spacco o elementi in calcestruzzo componibili orizzontali e piantumabili.
5. Per i muri di sostegno isolati, l'Autorità comunale può richiedere l'uso dello stesso materiale di rifinitura dell'edificio realizzato sulla proprietà o l'uso del materiale tradizionale prevalente in altri muri della zona o il materiale ritenuto più opportuno per l'armonico inserimento nell'ambiente naturale.
6. L'Autorità comunale può condizionare il rilascio del provvedimento di assenso necessario per la realizzazione dei muri di sostegno all'adozione di specifiche soluzioni progettuali motivate da ragioni di sicurezza e/o di tutela dell'ambiente: può altresì imporre il mascheramento di detti muri con arbusti, alberate o, comunque, con l'impiego di vegetazione.
7. Per quanto non disciplinato dal testo del presente articolo si veda gli articoli 89 e 128

ART. 118 BENI CULTURALI ED EDIFICI STORICI

1. Il P.R.G.C. individua gli edifici vincolati e gli edifici aventi valore storico artistico, ambientale e documentario.
2. Gli interventi edilizi negli edifici vincolati o aventi valore storico artistico ambientale e documentario sono soggetti alle norme del P.R.G.C., alle

disposizioni di cui alla Parte II del D.Lgs. n.42/2004 e s.m.i. ed alle specifiche leggi regionali.

ART. 119 CIMITERI MONUMENTALI E STORICI

ART. 120 PROGETTAZIONE DEI REQUISITI DI SICUREZZA PER I LUOGHI PUBBLICI URBANI

1. Nella progettazione di luoghi pubblici urbani dovrà essere posta particolare attenzione a non creare zone buie o poco visibili, agendo sulla conformazione degli spazi, sulla disposizione del verde e degli arredi urbani e sugli impianti di illuminazione. Ove possibile dovrà essere predisposta la video sorveglianza dei luoghi, da collegare con la rete di videosorveglianza comunale esistente.
2. Dovranno, inoltre, essere previsti opportuni dissuasori atti ad impedire l'accesso ai luoghi sede di manifestazioni pubbliche e/o in cui sia previsto un grande afflusso pedonale, da parte di mezzi non autorizzati, in conformità al D.L. n. 14/2017 "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città", convertito, con modificazioni, dalla L. n. 48/2017 ed alla circolare del Ministero dell'Interno n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017 (circolare Gabrielli) e loro successivi aggiornamenti.

CAPO VI ELEMENTI COSTRUTTIVI

ART. 121 SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE, RAMPE E ALTRE MISURE PER L'ABBATTIMENTO DI BARRIERE ARCHITETTONICHE

1. I progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici, ovvero alla ristrutturazione di interi edifici, ivi compresi quelli di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata, sono redatti in osservanza della legislazione nazionale in materia di abbattimento di barriere architettoniche e in particolare della L. n. 13/1989 e s.m.i. e del D.M. LL.PP. n. 236/1989 e s.m.i.
2. Tutte le opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico che sono suscettibili di limitare l'accessibilità e la visitabilità di cui alla L. n. 13/1989 e s.m.i., sono eseguite in conformità alle disposizioni di cui alla citata legge n. 13/1989 e s.m.i. e al D.M. LL.PP. n. 236/1989 e s.m.i.
3. Si fa esplicito riferimento e si rimanda a quanto disciplinato dalla L. n. 13/1989 e s.m.i. "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati", dal relativo D.M. LL.PP. n. 236/1989 e s.m.i., dalla Legge n. 104/1992 e s.m.i. "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", nonché dal D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.
4. Le aree pubbliche o di uso pubblico sono progettate nel rispetto delle sopracitate normative nazionali.

ART. 122 SERRE BIOCLIMATICHE O SERRE SOLARI

1. Le serre bioclimatiche o serre solari costituiscono "un volume caratterizzato da un involucro prevalentemente trasparente, non riscaldato artificialmente, adiacente ad un volume riscaldato con il quale comunica mediante aperture; la serra può costituire un elemento filtro di ingresso, oppure essere collocata su una copertura o costituire la chiusura di logge, balconi o terrazzi".
2. Le serre solari non sono computabili ai fini volumetrici, a condizione che siano progettate in modo da integrarsi nell'organismo edilizio nuovo o esistente e che dimostrino, attraverso i necessari calcoli energetici, la loro funzione di riduzione dei consumi energetici, attraverso lo sfruttamento passivo e attivo dell'energia solare, senza che ciò costituisca deroga alle distanze dai confini e dagli altri edifici.
3. Negli edifici esistenti composti da una pluralità di unità immobiliari, al fine dell'applicazione del presente articolo, le serre devono avere caratteristiche estetiche uniformi. A tal fine possono essere realizzate anche in tempi differenti a condizione che sia approvato un progetto unitario con apposita deliberazione da parte dell'assemblea condominiale o, in assenza di condominio, dalla totalità dei proprietari.
4. In ogni caso si fa esplicito riferimento e si rimanda a quanto disciplinato dalla D.G.R. n. 45-11967/2009 ed ai relativi allegati.

ART. 123 IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI

1. Sulla base dei disposti di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 28/2011 e s.m.i., i progetti di edifici di nuova costruzione ed i progetti di ristrutturazioni rilevanti degli edifici esistenti devono prevedere l'utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento secondo i principi minimi di integrazione e le decorrenze di cui al citato D.Lgs. n. 28/2011 e s.m.i. e relativi allegati, al quale il presente articolo fa esplicito riferimento senza alcuna modifica.

2. La realizzazione degli impianti da fonti rinnovabili sono altresì sottoposti alle disposizioni previste dalla normativa nazionale, regionale e comunale vigente in materia, ed in particolare:
 - D.Lgs. n. 387/2003 e s.m.i. "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità";
 - D.M. Sviluppo Economico 10/09/2010 e s.m.i. "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";
 - D.Lgs. n. 28/2011 e s.m.i. "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE";
 - D.G.R. n. 45-11967/2009 e s.m.i. "Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia" - Disposizioni attuative in materia di impianti solari termici, impianti da fonti rinnovabili e serre solari ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere g) e p)";
 - Allegato energetico-ambientale e prime indicazioni per il Piano Clima" al Regolamento Edilizio del Comune di Orbassano, approvato con D.C.C. n. 17 del 05/06/2017, come successivamente modificato e integrato.
3. L'installazione degli impianti di cui al presente articolo deve avvenire nel rispetto delle particolari zone di tutela (paesaggistica, storica, culturale-architettonica, idrogeologica, etc.) e di tutte le altre normative di settore (impiantistiche, di sicurezza, elettromagnetiche, igienico-sanitarie, etc.).

ART. 124 COPERTURE, CANALI DI GRONDA E PLUVIALI

1. Tutti gli edifici devono essere provvisti di idonee coperture piane o inclinate, munite di canali di gronda e pluviali per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche; qualora per la loro inclinazione o esposizione dette coperture possano provocare caduta di neve sulla pubblica via, esse dovranno essere munite di ripari di dimensioni adeguate alla necessità e di foggia decorosa.
2. I canali di gronda ed i pluviali devono essere previsti tanto verso il suolo pubblico quanto verso i cortili interni e gli altri spazi scoperti e devono convogliare le acque meteoriche nelle fognature; non sono ammessi scarichi liberi a livello del piano marciapiede o del piano stradale o comunque sul suolo pubblico mentre sono ammessi scarichi in cortili, giardini, cisterne o appositi pozzi perdenti.
3. Nei canali di gronda e nei pluviali è vietato immettere acque diverse da quelle meteoriche.
4. Verso gli spazi pubblici o assoggettati all'uso pubblico, i pluviali delle nuove costruzioni devono essere preferibilmente incassati ad una altezza minima di 2,50 m dal piano marciapiede o stradale; ovvero, è consentito installare i pluviali all'esterno delle pareti degli edifici realizzando il terminale inferiore in materiale indeformabile, per almeno 2,00 m.
5. Idonei pozzetti d'ispezione forniti di chiusura idraulica devono essere installati nei punti delle condutture interrate in cui si verifichi un cambiamento di direzione o la confluenza con altre condutture; un pozzetto finale di ispezione, posto ai limiti della proprietà, deve precedere l'allacciamento alla pubblica fognatura.
6. I cornicioni e gli aggetti esposti al posarsi dei volatili debbono presentare superfici in pendenza con inclinazione non inferiore a 15° tale da costituire idoneo mezzo di dissuasione.
7. Per quanto non disciplinato dal testo del presente articolo si veda l'articolo 110.

ART. 125 STRADE, PASSAGGI PRIVATI E RAMPE

1. La costruzione di strade private è soggetta alle ordinarie procedure autorizzative e di controllo previste dall'ordinamento vigente.
2. Gli Enti o i soggetti proprietari delle strade debbono provvedere:

- a. alla pavimentazione, se l'Amministrazione Comunale la ritiene necessaria;
 - b. alla manutenzione e pulizia;
 - c. all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta;
 - d. all'efficienza del sedime e del manto stradale;
 - e. alla realizzazione e manutenzione delle opere di raccolta e scarico delle acque meteoriche, fino alla loro immissione nei collettori comunali;
 - f. all'illuminazione, nei casi di cui al comma 7.
3. Le strade private a servizio di residenze con più unità abitative devono avere larghezza minima di 6,00 m, raggio di curvatura, misurato nella mezzzeria della carreggiata, non inferiore a 7,50 m. e, se cieche, devono terminare in uno spazio di manovra tale da consentire l'agevole inversione di marcia degli autoveicoli.
 4. Le strade private a servizio di residenze con una sola unità abitativa devono avere larghezza minima di 3,50 m e raggio di curvatura, misurato nella mezzzeria della carreggiata, non inferiore a 6,75 m.
 5. Le strade private a servizio di insediamenti produttivi, (anche destinati alla trasformazione di prodotti agricoli) e commerciali devono avere larghezza minima di 4,00 m nel caso di un unico senso di marcia, e di 7,00 m nel caso di doppio senso di marcia, raggio di curvatura, misurato nella mezzzeria della carreggiata, non inferiore a 10,00 m e, se cieche, devono terminare in uno spazio di manovra tale da consentire l'agevole inversione di marcia degli autoveicoli e dei veicoli da trasporto.
 6. Le prescrizioni di cui ai commi 3, 4, 5 si applicano alle nuove costruzioni: nel caso di interventi di ristrutturazione o recupero o riordino, possono essere richiesti adeguamenti, anche parziali, alle norme regolamentari, compatibili con la reale fattibilità.
 7. Le strade private di lunghezza superiore a 25,00 m, poste all'interno del centro abitato, debbono essere dotate di impianto di illuminazione in grado di fornire un illuminamento medio di 4 lx (lux) sul piano stradale.
 8. Ove occorra, le strade private sono aperte al transito dei veicoli di soccorso e di pubblica sicurezza.
 9. Si definisce rampa la superficie inclinata carrabile o pedonale atta al superamento di dislivelli.
 10. Le rampe carrabili per il transito dei veicoli all'interno o all'esterno degli edifici non devono avere pendenza superiore al 20% se rettilinee; negli altri casi la pendenza non può essere superiore al 15%.
 11. La larghezza minima della carreggiata delle rampe è:
 - a. 3,50 m nei casi di rampa rettilinea a senso unico o a doppio senso di marcia alternato regolato da semaforo;
 - b. 5,00 m nel caso di rampa rettilinea a doppio senso di marcia permanente;
 - c. 3,50 m nei casi di rampa curvilinea a senso unico o a doppio senso di marcia alternato regolato da semaforo;
 - d. 6,50 m nel caso di rampa curvilinea a doppio senso di marcia permanente.
 - e. in ogni caso debbono essere rispettate le prescrizioni di sicurezza antincendi ai sensi delle norme vigenti.
 12. Nel caso di rampe carrabili con tracciato curvilineo, il raggio di curvatura, misurato alla mezzzeria della carreggiata, deve essere non inferiore a:
 - a. 6,75 m nei casi di rampa a senso unico o a doppio senso di marcia alternato regolato da semaforo;
 - b. 8,25 m nel caso di rampa a doppio senso di marcia permanente.
 - c. in ogni caso debbono essere rispettate le prescrizioni di sicurezza antincendi ai sensi delle norme vigenti.
 13. Le rampe carrabili devono essere realizzate in materiale antisdrucchiabile, con apposite scanalature per il deflusso delle acque; almeno da un lato, deve

essere prevista l'installazione di un corrimano all'altezza di 0,90 m e la realizzazione di un percorso pedonale di servizio, a fianco della carreggiata, sistemato a gradoni, di larghezza non inferiore a 0,70 m, se questo rappresenta una via di fuga ai sensi del D.M. 01/02/1986 e s.m.i.

14. Tutte le rampe pedonali esterne o interne alle costruzioni, escluse quelle di servizio di cui al comma precedente, debbono rispettare le prescrizioni delle leggi e delle direttive di settore per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche.
15. Le rampe esistenti sono mantenute nella situazione di fatto.
16. In ogni caso, debbono essere rispettate le prescrizioni di sicurezza antincendi ai sensi del D.M. 01/02/1986 e s.m.i.

ART. 126 CAVEDI, CORTILI, POZZI LUCE E CHIOSTRINE

1. I cortili, intendendosi per tali anche gli spazi limitati da tre soli fronti di una costruzione, qualora ciascuno di essi sia di larghezza superiore a 4,00 m, devono essere dimensionati in modo che la luce libera, misurata sulla perpendicolare ad ogni prospetto finestrato, rispetti le prescrizioni delle vigenti leggi.
2. Agli effetti di quanto sopra, la misura della luce libera è al netto delle proiezioni orizzontali di ballatoi, balconi, pensiline e di qualsiasi altra sporgenza posta all'interno del cortile, nei limiti di cui alle vigenti leggi e regolamenti.
3. I cortili devono essere collegati con l'esterno a livello del suolo con accesso transitabile anche agli automezzi, avente altezza minima di 4,00 m.
4. In tutte le corti e i cortili interni ai fabbricati, anche se di uso comune a più fabbricati, è permesso l'inserimento di ascensori, al fine di garantire l'accessibilità verticale agli edifici, a fronte del superamento delle barriere architettoniche. Per contenitori per la raccolta rifiuti devono essere previsti spazi appositi nei cortili e nelle corti.
5. La realizzazione di cavedi, intendendosi per tali gli spazi interni delimitati da prospetti di larghezza inferiore o uguale a 4,00 m ed aperti in alto per l'intera superficie, è ammessa esclusivamente per la diretta illuminazione e ventilazione di servizi igienici, scale, disimpegni, ambienti di servizio, ripostigli.
6. Nelle nuove costruzioni, in rapporto all'altezza dei prospetti, i cavedi devono essere così dimensionati:
 - a. con fabbricati con altezza fino a 10,00 m è ammessa una lunghezza minima del lato pari a 2,50 m e una superficie minima pari a 6,00 m²;
 - b. con fabbricati con altezza fino a 15,00 m è ammessa una lunghezza minima del lato pari a 3,00 m e una superficie minima pari a 9,00 m²;
 - c. con fabbricati con altezza oltre a 15,00 m è ammessa una lunghezza minima del lato pari a 4,00 m e una superficie minima pari a 16,00 m².
7. Nei cavedi non è ammessa alcuna sporgenza.
8. I cavedi debbono essere dotati di facile accesso nella parte inferiore per agevolare le operazioni di pulizia.
9. I cortili e i cavedi debbono essere pavimentati o sistemati a giardino privato e comunque provvisti di scarico delle acque meteoriche realizzato in modo da evitare ristagni: è vietato, in detto scarico, versare acque nere o materiale di rifiuto.
10. E' vietata qualsiasi opera edilizia alla quale risulti conseguente un peggioramento delle condizioni igieniche dei cortili e dei cavedi esistenti.
11. I cavedi tecnici o passi d'uomo:
 - a. i cavedi tecnici o passi d'uomo sono preordinati al passaggio dei condotti tecnici verticali dell'impiantistica del manufatto edilizio;
 - b. nessun locale può affacciarsi sui medesimi;
 - c. essi devono contenere strutture fisse di collegamento verticale e piani grigliati per garantire l'accesso agevole e sicuro al personale tecnico;

- d. i cavedi tecnici possono essere adiacenti e aperti sui cavedi di aer illuminazione, a condizione che non ne riducano la superficie minima in pianta; inoltre, devono essere dotati di tiraggio naturale o meccanico dal piede dell'edificio al colmo del tetto.

ART. 127 INTERCAPEDINI, GRIGLIE DI AREAZIONE E CANALIZZAZIONI

1. Ai fini del presente articolo è definito "intercapedine" il vano situato sotto il livello del suolo e compreso tra il muro perimetrale di una costruzione ed i muri di sostegno del terreno circostante, appositamente realizzati; l'intercapedine ha la finalità di consentire l'illuminazione indiretta, l'aerazione e la protezione dall'umidità dei locali interrati, nonché la possibilità di accedere a condutture e canalizzazioni di impianti eventualmente in essa contenute.
2. Fuori dagli allineamenti individuati dal filo di fabbricazione delle costruzioni, ed anche inferiormente al suolo pubblico, può essere consentita ai proprietari frontisti la realizzazione di intercapedini di servizio o di isolamento, protette da griglie di copertura antisdrucciolevoli, ispezionabili, praticabili e dotate di cunetta e scarico per il deflusso sia delle acque meteoriche sia di quelle utilizzate per la pulizia.
Dette intercapedini possono essere realizzate sotto suolo pubblico in casi eccezionali ed esclusivamente in occasione di interventi di risanamento e ristrutturazione edilizia.
3. Il fondo dell'intercapedine deve risultare almeno 0,20 m al di sotto del livello di calpestio dei locali interrati attigui. Le intercapedini dovranno essere praticabili per tutta la loro lunghezza e dovranno avere larghezza minima in ogni punto di 0,60 m e massima di 1,20 m.
4. La costruzione delle intercapedini su suolo pubblico è a totale carico dei proprietari che debbono altresì provvedere alla loro manutenzione ed è, in ogni caso, effettuata previo provvedimento di assenso da parte del Comune. Per le intercapedini su suolo pubblico, il permesso è sempre rilasciato in forma precaria e può essere revocato in qualunque momento quando ciò fosse necessario per esigenze di natura pubblica.
5. Nelle nuove costruzioni ed in quelle soggette a ristrutturazione o recupero devono essere adottati accorgimenti tecnici per evitare la penetrazione di ratti, volatili ed animali in genere.
6. Tutte le aperture presenti nelle cantine, nei sottotetti e nei vespai con intercapedine ventilata debbono essere protette da idonee reti indeformabili a maglia fitta e le connessioni fra superfici verticali e orizzontali debbono essere debitamente sigillate.
7. Gli imbocchi delle canne di aspirazione debbono essere protetti con reti indeformabili a maglia fitta e le suddette canne non debbono presentare forature o interstizi comunicanti con il corpo della muratura.
8. Le canalizzazioni contenenti cablaggi di ogni tipo debbono risultare stagne e prive di qualsiasi comunicazione con il corpo della muratura: ove possibile debbono essere inseriti appositi elementi tronco-conici o tronco-piramidali per impedire la risalita dei ratti.
9. E' vietata la realizzazione di canne di caduta per i rifiuti: l'Autorità comunale, sentito il responsabile del Servizio di igiene pubblica competente per territorio, può imporre la sigillatura di quelle esistenti ove siano accertate condizioni nocive per la salute degli utenti.

ART. 128 RECINZIONI

1. Per quanto non disciplinato dal testo del presente articolo si veda gli articoli 89 e 117.

ART. 129 MATERIALI, TECNICHE COSTRUTTIVE DEGLI EDIFICI

1. I materiali utilizzati per la costruzione e le tecniche costruttive devono essere tali da garantire i requisiti prestazionali oltre che la qualità architettonica e l'inserimento paesaggistico definiti nel Capo I e nel Capo V del presente Titolo.
2. Al fine di salvaguardare le tipicità locali, negli interventi sul patrimonio edilizio esistente che riguardino l'esterno dell'edificio dovranno essere utilizzati materiali tradizionali nel rispetto delle caratteristiche locali e coloriture delle facciate nelle tinte della tradizione.
3. Sono comunque fatte salve le prescrizioni puntuali indicate nelle N.d'A. del P.R.G.C. e dei regolamenti comunali di settore.

ART. 130 DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE AREE DI PERTINENZA

1. La disciplina delle aree di pertinenza e le opere in esse ammissibili sono individuate dalle N.d'A. del P.R.G.C. o dello Strumento Urbanistico Esecutivo in sua attuazione.
2. Le sistemazioni esterne delle aree di pertinenza dei fabbricati costituiscono parte integrante del progetto edilizio. Il progetto e la realizzazione delle superfici filtranti e delle altre superfici non occupate dagli edifici concorrono al corretto inserimento degli edifici nel contesto urbano e alla sua valorizzazione.

ART. 131 PISCINE

1. Le piscine private sono opere di pertinenza degli edifici e sono strutture atte a consentire attività di balneazione, anche se limitata in ragione delle dimensioni e della profondità.
2. Per piscina deve intendersi una struttura di tipo edilizio che incide con opere invasive sul sito in cui viene realizzata, quali scavi, opere murarie ed impiantistiche a corredo per la corretta funzionalità della stessa.
3. La costruzione di piscine è ammessa, nelle aree di pertinenza dell'edificio, solo nelle zone omogenee di carattere residenziale e turistico-ricettivo. Non è ammessa la costruzione di piscine nelle zone agricole, salvo il caso di aree pertinenziali ad attività ricettive e/o agrituristiche consentite.
4. Nella costruzione di piscine in muratura o altri materiali rigidi autoportanti deve essere osservata una distanza di 2,00 m dal bordo vasca ai confini di proprietà.
5. Gli impianti di filtrazione devono essere alloggiati in apposito volume tecnico interrato.
6. Le piscine devono essere mantenute in perfette condizioni di funzionalità o, alternativamente, devono essere svuotate e messe in condizioni di sicurezza.
7. Lo scarico della piscina deve essere collegato alla pubblica fognatura.

ART. 132 ALTRE OPERE DI CORREDO DEGLI EDIFICI

1. Le costruzioni prefabbricate devono rispettare tutte le disposizioni previste per la normale fabbricazione e, nei limiti delle loro caratteristiche tecnologiche, risultare inseribili armonicamente nell'ambiente circostante, sia per i requisiti formali sia per i materiali impiegati.
2. Ove siano sistemate a terrazzo parti di tetto, e in tutti i casi ove sussista pericolo di caduta, è obbligatoria l'applicazione di parapetto di altezza non inferiore a 1,10 m.
3. Nel caso in cui il terrazzo sovrasti ambienti abitabili o comunque utilizzabili è prescritta l'impermeabilizzazione a manti multipli e devono essere poste in opera adeguate coibentazioni: in alternativa, deve essere realizzato un doppio solaio con interposta camera d'aria.
4. Le pendenze del manto di copertura non devono essere inferiori allo 0,5%.
5. Sono considerate opere accessorie in regime edilizio libero quei manufatti cui, in virtù delle particolari caratteristiche costruttive e di ingombro, non si riconosce

superficie coperta o volume. Rientrano fra le opere suddette i seguenti manufatti realizzabili in ambiti con destinazione esclusivamente residenziale:

- a. fioriere, fontane, giochi per bambini, voliere, ricoveri per animali domestici e da cortile;
- b. forni in muratura e/o barbecue di uso familiare, limitatamente alla realizzazione del manufatto necessario alla cottura dei cibi; per essi è prescritto che il cono di emissione dei fumi, avente un'ampiezza di 60° con vertice nel punto di emissione, non deve intercettare alcun edificio.
- c. gazebi/pergolati ad uso familiare costituiti da struttura verticale astiforme in metallo (con dimensione dei montanti non superiore a cm 5,00 di lato) o legno (con dimensione dei montanti non superiore a cm 10,00 di lato), con copertura in tela o cannicciato, completamente aperta su tutti i lati e avente altezza al colmo non superiore a m 2,70 e superficie non superiore a mq 12,00, nella misura di numero uno per proprietà. La distanza dai confini e dalle strade deve essere non inferiore a m 1,50.
- d. ripostigli per attrezzi, non stabilmente infissi al suolo, aventi superficie massima pari a mq 3,00 ed altezza non superiore a m 2,00.

TITOLO IV VIGILANZA E SISTEMI DI CONTROLLO

ART. 133 ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI VIGILANZA E CONTROLLO DELLE TRASFORMAZIONI ED USI DEL TERRITORIO

1. Il Comune esercita la vigilanza sull'attività urbanistica ed edilizia ai sensi del Titolo IV del D.P.R. n. 380/2001, dell'art. 59 della L.R. n. 56/1977 e della D.G.R. n. 40-5094/2012 e loro successive modifiche e integrazioni.
2. Il Comune esercita la vigilanza organizzando le forme di controllo ritenute più efficienti.
3. Il rispetto e l'applicazione del regolamento edilizio sono assicurati, ove occorra, mediante il potere di coercizione, esercitato attraverso apposite motivate ordinanze.
4. Ove il rispetto e l'applicazione del regolamento edilizio comportino l'esecuzione di opere od attività, il Comune ordina la realizzazione delle stesse entro un termine congruo in rapporto alla natura delle opere o attività da eseguire; decorso inutilmente tale termine, le opere o le attività sono eseguite dall'amministrazione a spese del contravventore.
5. Il Comune notifica al contravventore l'ammontare delle spese sostenute, ingiungendo al medesimo di rimborsare al comune le stesse entro quindici giorni dalla notifica; ove tale termine decorra inutilmente, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, le spese sono rimosse coattivamente.

ART. 134 VIGILANZA DURANTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI

1. Il titolare del titolo abilitativo edilizio, il committente e il costruttore sono responsabili della conformità delle opere alla normativa urbanistica alle previsioni di piano, nonché, unitamente anche al direttore dei lavori a quelle del titolo edilizio e delle modalità esecutive stabilite nel medesimo (art. 29, c. 1 del D.P.R. n.380/2001 e s.m.i.).
2. Durante l'esecuzione dei lavori debbono essere adottate tutte le necessarie precauzioni per garantire l'igiene e l'incolumità dei lavoratori e dei cittadini nel rispetto delle norme vigenti.
3. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ove nei luoghi in cui vengono realizzate le opere non sia esibito il titolo edilizio ovvero non sia apposto il prescritto cartello di cui al precedente Titolo II, Capo II, art. 65 "Cartelli di cantiere", ovvero in tutti gli altri casi di presunta violazione urbanistico edilizia, ne danno immediata comunicazione agli organi competenti ai sensi dell'art. 27, c. 4 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.
4. Per quanto non disciplinato dal testo del presente articolo si richiamano i contenuti della vigente normativa in materia ed in particolare il Titolo IV del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.

ART. 135 SANZIONI PER VIOLAZIONE DELLE NORME REGOLAMENTARI

1. Fatte salve le sanzioni amministrative e penali derivanti dalla legislazione urbanistica ed edilizia, la violazione delle disposizioni del regolamento edilizio comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal titolo IV del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. e dall'articolo 11 della L.R. n. 19/1999 e s.m.i. previa eliminazione, ove occorra, del motivo che ha dato luogo all'infrazione.
2. Per quanto non disciplinato, in ordine alle sanzioni, dalla legge regionale di cui al comma 1, si applicano le disposizioni della L. n. 689/1981 e s.m.i.

TITOLO V NORME TRANSITORIE

ART. 136 AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO EDILIZIO

1. Le modifiche al regolamento edilizio sono approvate con le procedure indicate all'art. 3 della L.R. n. 19/1999 e s.m.i.

ART. 137 DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER L'ADEGUAMENTO

1. Fino all'adeguamento previsto dall'art. 12, c. 5 della L.R. n. 19/1999 e s.m.i., in luogo delle definizioni di cui alla Parte Prima, Capo I "Le definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi", continuano ad essere vigenti le definizioni contenute nei regolamenti edilizi o nei piani regolatori vigenti alla data di approvazione del presente regolamento.
2. I nuovi piani regolatori generali, le loro revisioni e le varianti generali, adottati successivamente alla pubblicazione della presente deliberazione, devono adeguarsi alle definizioni uniformate.

ALLEGATO

Planimetria di cui all'art. 115 c. 8.



APPENDICE

Si richiamano quali parti integranti e sostanziali del presente regolamento, seppur non materialmente allegati:

- D.C.C. n. 25 del 31/03/2006 recante "Approvazione del catalogo dei beni culturali architettonici ai sensi L.R. n. 35/1995", come successivamente modificato e integrato;
- D.C.C. n. 17 del 05/04/2017 recante "Approvazione del nuovo 'Allegato energetico-ambientale al regolamento edilizio del Comune di Orbassano e prime indicazioni per il piano clima", come successivamente modificato e integrato;
- D.C.C. n. 3 del 04/02/2005 recante "Approvazione del regolamento a titolo "Piano delle facciate e del colore", come successivamente modificato e integrato;
- D.C.C. n. 54 del 05/07/2004 recante "Approvazione del regolamento dell'Arredo urbano – Chioschi e dehor", come successivamente modificato e integrato.